



MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 444.153.715

Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano

Partita IVA 10536040966

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158

Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Nota Informativa

relativa al Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati:

Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win

e Certificati Protection

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14, 17 e 22 al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

Documento depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa (il "**Documento di Registrazione**"), costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**").

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna offerta dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Prospetti, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e del/i Collocatore/i.



MEDIOBANCA

Una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi della specifica emissione, unitamente al Documento di Registrazione e ai rispettivi supplementi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, presso la sede di rappresentanza in Roma, Piazza di Spagna, 15 nonché sul sito internet dell'Emittente rispettivamente alle pagine <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>.

L'adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



MEDIOBANCA

Pagina Bianca



Indice

DEFINIZIONI	7
1. Descrizione generale del programma di offerta	26
2. Fattori di rischio	30
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI	30
2.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati	30
2.1.2 Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito	30
2.1.3 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati	32
2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"	33
2.1.5 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati	34
2.1.6 Rischio connesso alla Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag, inferiore al 100%	35
2.1.7 Rischio relativo alla Barriera	35
2.1.8 Rischio relativo alla presenza di un valore massimo (<i>cap</i>)	37
2.1.9 Rischio relativo ai Certificati <i>Bonus Extra</i> e <i>Short Bonus Extra</i>	38
2.1.10 Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica (in caso di caratteristica <i>Autocallable</i>)	38
2.1.11 Rischio relativo al <i>Trigger Level</i>	39
2.1.12 Rischio relativo alla presenza di un Fattore	39
2.1.13 Rischio relativo alla Partecipazione	40
2.1.14 Rischio relativo al livello dello <i>Strike</i>	41
2.1.15 Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato ovvero dell'Importo Addizionale Condizionato _(n) , dell'Importo Addizionale Condizionato <i>Accrual</i> e dell'Importo Addizionale Condizionato <i>Range Accrual</i> ovvero al mancato pagamento degli Importi Addizionali Condizionati successivi	42
2.1.16 Rischio relativo all'Importo Addizionale Condizionato variabile	43
2.1.17 Rischio inflazione	43
2.1.18 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza	43
2.1.19 Rischio di liquidità	44
2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta	44
2.1.21 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente	45
2.1.22 Rischio di prezzo	45
2.1.23 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione	45
2.1.24 Rischio di ritenuta relativo al <i>Hiring Incentives to Restore Employment Act</i>	46
2.1.25 Rischio di cambiamento del regime fiscale	46
2.1.26 Rischio di assenza di rating dei Certificati	47
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE	47
2.2.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante	47
2.2.2 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante	48
2.2.3 Rischio relativo ai Certificati su Fondi	48
2.2.4 Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund	49
2.2.5 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti	49
2.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento	49
2.2.7 Rischio relativo alla caratteristica <i>Worst of</i> e rischio di correlazione	52
2.2.8 Rischio relativo alla caratteristica <i>Rainbow</i>	52
2.2.9 Rischio relativo al Sottostante Multiplo	53
2.2.10 Rischi connessi a mercati emergenti	53
2.2.11 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi	53
2.2.12 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti	53
2.2.13 Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati	54
2.2.14 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato	54
2.2.15 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione	54
2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA	55
2.3.1 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta	55
2.3.2 Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario	55
2.3.3 Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario	55
2.3.4 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/ <i>market maker</i> /o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i dei Certificati	55
2.3.5 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta	56
2.3.6 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta	56
2.3.7 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta	57
2.3.8 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo	57
2.3.9 Rischio connesso all'eventuale distribuzione su un MTF	57



3. Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle autorità competenti	58
3.1 Persone responsabili	58
3.2 Dichiarazione di responsabilità	58
3.3 Relazioni e pareri di esperti	58
3.4 Informazioni provenienti da terzi	58
3.5 Dichiarazione dell'Emittente	58
4. Informazioni essenziali	59
4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	59
4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	59
5. Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico – Termini e Condizioni	60
5.1 Informazioni relative ai titoli	60
(i) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli	60
(ii) Codice ISIN	65
5.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti	65
5.3 Valuta di emissione dei Certificati	66
5.4 Data di Emissione dei Certificati	66
5.5 <i>Ranking</i> dei Certificati	66
5.6 Forma e trasferimento dei Certificati	67
5.7 Data di Scadenza e data di esercizio	67
5.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo	68
5.8.1 Importo di Liquidazione	69
5.8.2 Ulteriori importi pagabili al Portatore	117
5.8.3 Modalità di rilevazione del valore dell'attività sottostante	122
5.8.4 Agente per il Calcolo	124
5.9 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	124
5.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati	129
5.11 Informazioni relative al Sottostante	129
5.11.1 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante	129
5.11.2 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti	131
5.12 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	152
5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	152
5.14 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati	152
5.15 Regime Fiscale	153
6. Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli	159
6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto dei Certificati	159
6.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	159
6.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione	160
6.1.3 Validità dell'offerta	160
6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	167
6.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto	167
6.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli	167
6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	168
6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	168
6.2.1 Investitori potenziali	168
6.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	169
6.3 Prezzo di emissione e di offerta	169
6.4 Collocamento e sottoscrizione	170
6.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori	170
6.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario	171
6.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	171
6.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	172
7. Ammissione alla negoziazione e/ quotazione e modalità di negoziazione	173
7.1 Ammissione alla Negoziazione	173
7.2 Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF	173
7.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	173
8. Informazioni supplementari	175
8.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	175
8.2 Informazioni sottoposte a revisione	175
8.3 Informazioni successive all'emissione	175



9. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	176
9.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base	176
9.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	176
9.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	176
9.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	176
9.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	176
9.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	176
9.7 Informazioni supplementari	176
10. Modello di Condizioni Definitive	177
TABELLA APPLICABILE IN CASO DI NEGOZIAZIONE	199
NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE	200



DEFINIZIONI

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

Agente per il Calcolo indica l'Emittente, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo;

Airbag indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale o il valore puntuale riportati nelle Condizioni Definitive. A seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ove previsto, l'Airbag potrà sommarsi (i) alla Protezione, ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione, determinando così un incremento dell'Importo di Liquidazione;

Ammontare di Cessazione indica l'ammontare che potrà essere corrisposto ai Portatori nel caso in cui si verifichino gli Eventi Rilevanti;

Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable*, l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità ivi previste. L'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica potrà essere un importo fisso, oppure un ammontare legato alla *performance* registrata dal Sottostante, come specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa. Resta inteso che possono essere previsti diversi Ammontari di Liquidazione Anticipata Automatica alle diverse Date di Liquidazione Anticipata Automatica, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;

Autocallable indica, se previsto nella denominazione dei Certificati, i Certificati, da emettersi sulla base del Programma, in cui è prevista la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica;

Barriera indica il livello in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento Barriera e indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, come specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.



Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di Barriera ("**Barriera 1**" e "**Barriera 2**"), come specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Resta inteso che possono essere previsti diversi valori di Barriera alle diverse Date di Valutazione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;

Best of indica, se previsto nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un determinato numero di Sottostanti (maggiore di uno) della medesima tipologia e che al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Sottostante che abbia ottenuto la migliore *performance* (*Best of*);

Bonus indica, in relazione ai Certificati *Bonus*, ai Certificati *Bonus Cap*, ai Certificati *Short Bonus*, ai Certificati *Short Bonus Cap*, il valore percentuale, almeno pari al 100%, specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Bonus* ("**Bonus 1**" e "**Bonus 2**"). Il *Bonus 1* sarà maggiore o sarà uguale al *Bonus 2*, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive;

Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati indica la borsa sulla quale sono negoziati derivati aventi il medesimo Sottostante (i **Derivati**), come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Derivati e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati indica la borsa indicata dall'Agente per il Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

Borsa Rilevante indica la borsa nella quale il Sottostante (singolo o Componente il Paniere) è negoziato, come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Sottostante e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Business Centre indica il centro finanziario specificato nelle Condizioni Definitive;

Cap indica, con riferimento ai Certificati per cui sia previsto un *Cap*, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Phoenix*, il *Cap*, ove previsto, sarà sempre fissato al di sopra del livello previsto dalla Protezione.

Nel caso dei Certificati *Twin Win*, indica il valore percentuale, specificato nelle Condizioni Definitive, utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione, indicato con riferimento alla Partecipazione *Up* ("**Cap Up**" indicato nelle Condizioni Definitive) e alla Partecipazione *Down* ("**Cap Down**" indicato nelle Condizioni Definitive).

Inoltre, nel caso dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Cap* ("**Cap 1**" e "**Cap 2**"). Il *Cap 1* sarà maggiore o sarà uguale al *Cap 2*, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive;

Certificati indica i Certificati *Bonus*, i Certificati *Phoenix*, i Certificati *Express*, i Certificati *Twin Win* e i Certificati *Protection* che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma, come



specificato alla voce "*Tipologie di Certificati da emettersi sulla base del programma*" del Paragrafo 5.1 (*Informazioni relative ai titoli*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Certificati Bonus indica i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Extra*, i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap* e i Certificati *Short Bonus Extra*;

Certificati Express indica i Certificati *Express* e i Certificati *Short Express*;

Certificati Phoenix indica i Certificati *Phoenix* e i Certificati *Short Phoenix*;

Certificati Protection indica i Certificati *Protection*, i Certificati *Protection con Cap*, i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection con Cap*;

Certificati Long indica i Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante, e pertanto i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Extra*, i Certificati *Phoenix*, i Certificati *Express*, i Certificati *Protection* e i Certificati *Protection con Cap*, ovvero i Certificati che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo Strike e in caso di riduzione del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera, e pertanto i Certificati *Twin Win* e i Certificati *Twin Win con Cap*;

Certificati Short indica i Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di diminuzione del valore del Sottostante, e pertanto i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap*, i Certificati *Short Bonus Extra*, i Certificati *Short Phoenix*, i Certificati *Short Express*, i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection con Cap* ovvero i Certificati che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo Strike e in caso di crescita del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera, e pertanto i Certificati *Short Twin Win* e i Certificati *Short Twin Win con Cap*;

Certificati Twin Win indica i Certificati *Twin Win*, i Certificati *Twin Win con Cap*, i Certificati *Short Twin Win* e i Certificati *Short Twin Win con Cap*;

Clearing System o **Sistema di Gestione Accentrata** indica il relativo *clearing system* o sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive, come specificato nel Paragrafo 5.6 (*Forma e trasferimento dei Certificati*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Collocatori indica, ove presenti, le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati dell'attività di collocamento dei Certificati;

Componenti il Paniere indica due o più Sottostanti che compongono il Paniere. I Componenti il Paniere apparteranno alla medesima tipologia di Sottostante, rappresentato da Azioni, Indici, Commodities, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e ETF ovvero a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF;

Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable*, il verificarsi dell'evento alla relativa Data di Osservazione a seguito del quale i Certificati saranno liquidati anticipatamente e indicato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;



Condizioni Definitive indica le condizioni definitive relative all'Offerta dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall'Emittente;

CONSOB indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Controparte di Copertura indica le banche o società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere contratti di copertura, le quali possono coincidere con il, o essere selezionati dal, Responsabile del Collocamento e/o dal Collocatore;

Data/e di Determinazione indica, ove applicabile, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il valore del Sottostante singolo ai fini della determinazione dello *Strike*, del Livello di Liquidazione Anticipata Automatica (ove rilevante), del Livello Importo Addizionale Condizionato (ove rilevante), della Barriera (ove rilevante) o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Iniziale del Paniere, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

Data di Emissione indica la data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Liquidazione Anticipata Automatica indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable*, la/e data/e specificata/e nelle Condizioni Definitive nella/e quale/i l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica sarà liquidato, nel caso in cui si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Osservazione indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable*, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento del Sottostante o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale del Paniere, ai fini della Liquidazione Anticipata Automatica, come indicata/e nelle Condizioni Definitive, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

Data/e di Osservazione della Barriera Storica indica, nel caso di Certificati aventi la Barriera Storica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento ai fini della valutazione dell'Evento Barriera, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed*



Eventi Rilevanti) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Data di Pagamento indica, con riferimento ad ogni Serie, la data indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o, nel caso in cui siano previsti, gli Importi Addizionali Condizionati⁽ⁿ⁾, l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Accrual* ovvero l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Range Accrual*, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato o l'Evento Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori l'/gli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Regolamento indica, ove i Certificati siano offerti al pubblico sul mercato primario, la data in cui i Certificati sono accreditati sui conti dei Portatori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati medesimi, specificata nelle Condizioni Definitive. Ove i Certificati siano offerti al pubblico sul mercato secondario, tale data dipende dall'accordo in essere tra ciascun investitore e il rilevante intermediario.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Scadenza indica, per ciascuna Serie, il giorno indicato nelle Condizioni Definitive in cui scadono i Certificati;

Data/e di Valutazione indica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicata nelle Condizioni Definitive – nella quale viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale del Paniere ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;



Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale del Paniere ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o, nel caso in cui siano previsti, ai fini del pagamento degli Importi Addizionali Condizionati⁽ⁿ⁾, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Decreti BRRD indica i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 come di volta in volta modificati ed integrati, che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD;

Direct Listing indica la procedura in base alla quale gli strumenti finanziari emessi sono ammessi a negoziazione direttamente sul rilevante MTF e offerti al pubblico sul mercato secondario senza previo periodo d'offerta sul mercato primario;

Direttiva BRRD indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), come di volta in volta modificata ed integrata;

Distribuzione su un MTF indica il caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi di un MTF per la distribuzione dei Certificati ai sensi del regolamento del rilevante MTF. In tal caso, i Certificati possono essere acquistati per il tramite di intermediari autorizzati, inclusi i Collocatori, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul rilevante MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul rilevante MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al rilevante MTF;

Documento di Registrazione indica il documento di registrazione dell'Emittente depositato presso la CONSOB in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa;

Effetto Consolidamento indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto descritto al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Effetto Memoria indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto descritto al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Evento Barriera indica, se prevista la Barriera, il verificarsi dell'evento specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;



Nel caso di Barriera Americana, l'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Evento Importo Addizionale Condizionato indica, se previsto nelle Condizioni Definitive:

(i) nel caso di Certificati *Long*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il Valore di Riferimento risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

(ii) nel caso di Certificati *Short*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il Valore di Riferimento risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

(iii) nel caso di Certificati in cui sia previsto il Livello Importo Addizionale Condizionato *Range*:

il verificarsi della circostanza in cui, ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Range Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i - il Valore di Riferimento risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale Condizionato *Range*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati, gli Importi Addizionali Condizionati *Accrual* ovvero gli Importi Addizionali Condizionati *Range Accrual* alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Evento Importo Addizionale Condizionato, Livello Importo Addizionale Condizionato e/o Livello Importo Addizionale Condizionato *Range* o più Eventi Importo Addizionale Condizionato, Livelli Importo Addizionale e/o Livelli Importo Addizionale *Range*.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno inoltre prevedere fino a cinque Importi Addizionali Condizionati⁽ⁿ⁾, da corrispondersi al verificarsi del rilevante Evento Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾.



Ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di "Evento Importo Addizionale Condizionato", ove non diversamente indicato, anche l'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n);

Evento Importo Addizionale Condizionato_(n), dove (n) è un numero che va da 1 a 5, indica, se previsto nelle Condizioni Definitive,

(i) nel caso di Certificati Long:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i_(n) - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il Valore di Riferimento risulti inferiore al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n-1) e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

(ii) nel caso di Certificati Short:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i_(n) - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il Valore di Riferimento risulti superiore al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n-1) e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n) secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n) ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati_(n) alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n);

Evento di Turbativa di Mercato o Evento di Turbativa indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa costituisce un Evento di Turbativa di Mercato;

Eventi Rilevanti indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa costituisce un Evento Rilevante;

Fattore indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e *Certificati Bonus Cap* con unico livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**" e "**Fattore 2**").

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei *Certificati Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare tre differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**", "**Fattore 2**" e "**Fattore 3**").



Si precisa che, laddove il Fattore o il Fattore 1 e/o il Fattore 2 e/o il Fattore 3 siano pari a 1, la rilevante formula ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione potrà non riportare tali parametri.

Si segnala che, in caso di Certificati Bonus e Bonus Cap con unico livello di Barriera, il Fattore 1 potrà assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati Bonus e Bonus Cap con doppio livello di Barriera, il Fattore 1 e/o il Fattore 2 potranno assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

Floor indica, con riferimento ai Certificati per cui sia previsto un *Floor*, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore minimo dell'Importo di Liquidazione.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare tre differenti valori di *Floor* ("**Floor 1**", "**Floor 2**" e "**Floor 3**");

Giorno di Negoziazione indica:

- (i) nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante:
 - o se il Sottostante è un'Azione o una *Commodity* o un ETF un giorno considerato giorno di negoziazione dal relativo mercato di quotazione (Borsa Rilevante);
 - o se il Sottostante è un Indice, un giorno in cui è previsto che lo *Sponsor* dell'Indice calcoli e/o pubblichi il relativo valore;
 - o se il Sottostante è un tasso di interesse o un tasso di cambio, un giorno in cui è prevista la determinazione e/o pubblicazione dall'autorità, dall'ente o da altro soggetto competente indicato nelle Condizioni Definitive, del relativo valore;
 - o se il Sottostante è un Fondo, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della società di gestione o del gestore del fondo;
- (ii) nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, un giorno che sia Giorno di Negoziazione per ciascun Componente il Paniere;

Giorno Lavorativo o Giorno Bancario indica qualsiasi giorno di calendario in cui il rilevante *Clearing System* e in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer-System* o TARGET2) siano operativi ed effettuino pagamenti. Le Condizioni Definitive potranno, inoltre, indicare ulteriori *Business Centers* rilevanti;

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica,

(i) se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi predeterminato/i, espresso/i come valore assoluto o in percentuale rispetto al Prezzo di Emissione, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

(ii) inoltre, nel caso di Certificati *Long*, l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i potrà/potranno essere rappresentato/i, secondo quanto specificato nelle Condizioni



Definitive, da un importo variabile, calcolato secondo una delle seguenti formule, specificata nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Emissione * Max [$Coupon Floor_T$; Partecipazione_T * (Valore di Riferimento / $Strike - 1$)]

oppure

- Prezzo di Emissione * Max { $Coupon Floor_T$; Min [$Coupon CAP_T$; Partecipazione_T * (Valore di Riferimento / $Strike - 1$)] }

oppure (solo per Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF)

- Prezzo di Emissione * Max [$Coupon Floor_T$; Partecipazione_T * ((Valore di Riferimento / $Strike$)^(1 / T) - 1)]

oppure

- Prezzo di Emissione * Max [$Coupon Floor_T$; Partecipazione_T * (Valore di Riferimento / $Strike - 1$) - somma degli importi addizionali già pagati]

dove:

- **Coupon CAP_T**: indica, se applicabile, la percentuale massima (maggiore di zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;
- **Coupon Floor_T**: indica la percentuale (maggiore o pari a zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;
- **T = 1,2 ...n**: indica ogni Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;
- **Partecipazione_T**: indica la percentuale (maggiore, minore o pari a zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive;
- **Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato**: indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che se non si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nessun Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto.

Inoltre, si precisa che le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Importo Addizionale Condizionato, Livello Importo Addizionale Condizionato e/o Livello Importo Addizionale



Condizionato *Range* o più Importi Addizionali Condizionati, Livelli Importo Addizionale e/o Livelli Importo Addizionale *Range*, anche diversi per ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Infine, le Condizioni Definitive potranno indicare fino a cinque differenti Importi Addizionali Condizionati⁽ⁿ⁾ da corrispondersi al verificarsi del rilevante Evento Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾ ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di "Importo/i Addizionale/i Condizionato/i", ove non diversamente indicato, anche il/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i⁽ⁿ⁾;

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i⁽ⁿ⁾ indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾. L'Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾ sarà minore dell'Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁻¹⁾ e maggiore dell'Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁺¹⁾;

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Accrual indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'Importo/gli Importi Addizionale/i Condizionato/i come sopra definiti/i (predeterminati o, nel caso di Certificati *Long*, variabili) da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Range Accrual indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'Importo/gli Importi Addizionale/i Condizionato/i come sopra definiti/i (predeterminati o, nel caso di Certificati *Long*, variabili) da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Importo Addizionale Finale indica l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento, in caso di Certificati *Express*, sia pari o superiore al *Trigger Level* oppure, in caso di Certificati *Short Express*, sia pari o inferiore al *Trigger Level*;

Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi predeterminato/i espresso/i come valore assoluto o in percentuale rispetto al Prezzo di Emissione, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore indipendentemente dall'andamento del Sottostante, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.



Salvo il caso in cui si verifichi una Liquidazione Anticipata Automatica, l'investitore beneficerà dell'/gli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i anche qualora l'importo di Liquidazione dovesse risultare pari a zero;

Importo di Liquidazione indica, ove non si sia verificata la Liquidazione Anticipata Automatica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo quanto specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Intermediari Autorizzati indica, nel caso di Distribuzione su un MTF, gli intermediari autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MTF ovvero, in caso di Direct Listing, gli intermediari autorizzati presso i quali è possibile acquistare i Certificati sul rilevante MTF;

Investitori Qualificati indica gli investitori qualificati di cui all'articolo 2 lettera e) del Regolamento Prospetti;

Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi dell'evento specificato al Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa, in base al quale i Certificati con caratteristica *Autocallable* saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato al Paragrafo 5.1 (*Informazioni relative ai titoli*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Livello di Liquidazione Anticipata Automatica indica, per ogni Serie con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che possono essere previsti diversi Livelli di Liquidazione Anticipata Automatica alle diverse Date di Osservazione;

Livello Importo Addizionale Condizionato indica per ogni Serie, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il Valore di Riferimento al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, espresso (i) come livello del Sottostante; (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive. Resta inteso che possono essere previsti diversi Livelli di Importo Addizionale Condizionato alle diverse Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati;

Livello Importo Addizionale Condizionato ⁽ⁿ⁾ indica se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il



Valore di Riferimento al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n), espresso (i) come livello del sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Importo Addizionale Condizionato_(n) sarà, nel caso di Certificati *Long*, maggiore del Livello Importo Addizionale Condizionato_(n+1) ovvero, nel caso di Certificati *Short*, minore del Livello Importo Addizionale Condizionato_(n+1).

Si precisa che le Condizioni Definitive potranno prevedere fino a cinque differenti Livelli di Importo Addizionale Condizionato.

Ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di "Livello Importo Addizionale Condizionato", ove non diversamente indicato, anche il Livello Importo Addizionale Condizionato_(n);

Livello Importo Addizionale Condizionato Range indica per ogni Serie, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, i due valori del Sottostante, indicati nelle Condizioni Definitive, individuati al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi come livelli del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure le percentuali del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Massimo indica, ove previsto, l'ammontare massimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Minimo indica, ove previsto, l'ammontare minimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Mediobanca o l'Emittente o la Società indica "Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A." con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1;

Modulo di Adesione indica, ove applicabile, il modulo da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte;

MTF indica il SeDeX MTF, il Mercato EuroTLX®, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, il "**SeDeX MTF**" e il "**Mercato EuroTLX**"), e/o qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione in Italia;

Nota di Sintesi indica la nota di sintesi della specifica emissione, redatta in conformità all'articolo 7 e all'articolo 8 paragrafi 8 e 9 del Regolamento Prospetti e all'articolo 27 del Regolamento Delegato 980;

Operatore Incaricato indica, nel caso di Distribuzione su un MTF, il soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul rilevante MTF ai sensi del regolamento del rilevante MTF;

Paniere indica l'insieme dei Componenti il Paniere. Il Paniere sarà composto da Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di *Commodities*, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Tassi di



Interesse, Paniere di Fondi e Paniere di ETF ovvero tra Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi ed ETF;

Partecipazione 1 indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione 1 può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari allo 0%.

Partecipazione 2 indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione 2 può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari allo 0%.

Partecipazione Down indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione Down può essere superiore, pari o inferiore al 100% e potrà assumere anche un valore pari allo 0%;

Partecipazione Up indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione Up può essere superiore, pari o inferiore al 100% e potrà assumere anche un valore pari allo 0%;

Periodo di Offerta indica il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione indica, ai fini dell'Evento Barriera, il periodo o le date predeterminate indicate nelle Condizioni Definitive. Nelle Condizioni Definitive l'Emittente indicherà se l'osservazione del valore del Sottostante durante il Periodo di Osservazione sarà continua per l'intero periodo o a chiusura della giornata nelle date predeterminate indicate nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i indica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il periodo o le date predeterminate indicate nelle Condizioni Definitive ai fini dell'osservazione del Valore di Riferimento per la determinazione del verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato o, nel caso in cui siano previsti, dell'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n), o ai fini della determinazione dell'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* o dell'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual*;

Periodo di Tempo indica, con riferimento agli eventi di turbativa - salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive - il periodo, non inferiore ad un giorno, compreso tra la Data di Determinazione e la Data di Emissione (inclusa). Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive il Periodo di Tempo sarà pari a 5 (cinque) Giorni Bancari;

Portatore indica l'investitore nei Certificati;

Premio Eventuale indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'ammontare utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione dei Certificati *Express*, ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e non si sia verificato un Evento Barriera;

Prezzo di Emissione indica, con riferimento ad ogni Serie, il prezzo dei Certificati, come determinato dall'Emittente alla Data di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previsti costi/commissioni a carico dell'investitore inclusi nel Prezzo di Emissione;



Prezzo di Liquidazione indica la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Liquidazione potrà essere pari o superiore al Prezzo di Emissione;

Prezzo di Offerta indica il prezzo al quale possono essere sottoscritti o acquistati i Certificati, e che può essere uguale o diverso dal Prezzo di Emissione. Potranno essere previsti costi/commissioni a carico dell'investitore inclusi nel Prezzo di Offerta;

Programma indica il presente programma di offerta di Certificati;

Prospetto di Base indica il prospetto di base costituito dalla presente Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Emittenti, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14, 17 e 22 al Regolamento Delegato 980 e dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile;

Protezione indica, ove previsto, il valore espresso in forma di percentuale, pari, inferiore o superiore al 100% e specificato nelle Condizioni Definitive. In particolare, la Protezione corrisponde alla percentuale che, moltiplicata per il Prezzo di Liquidazione, determina, a seconda della formula applicabile, l'importo minimo ovvero l'importo prefissato che l'investitore percepirà alla Data di Scadenza. A seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, alla Protezione potrà aggiungersi un valore percentuale aggiuntivo detto Airbag. In tal caso, la percentuale che l'investitore riceverà alla scadenza sarà dato dalla somma della Protezione e dell'Airbag. Nel caso di Certificati che non prevedono alcuna protezione del capitale, la Protezione specificata nelle relative Condizioni Definitive sarà pari allo 0%. I Certificati *Protection* prevedono sempre una Protezione superiore allo 0%;

Quantitativo Offerto Minimo indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell'Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta;

Rainbow indica, se previsto nella denominazione dei Certificati secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante, ad ogni Componente il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (w_k), definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (w_k) viene attribuito in funzione della *performance* registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento e secondo quanto specificato nel Paragrafo 5.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Record Date indica il giorno lavorativo in cui l'investitore che risulta Portatore dei Certificati ha diritto a ricevere il pagamento del relativo Importo Addizionale Condizionato o del relativo Importo Addizionale Incondizionato alla/e relativa/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Tale giorno cade precedentemente a ciascuna Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. La Record Date, ove applicabile, è specificata nelle Condizioni Definitive ovvero resa disponibile secondo modalità coerenti con le regole applicate dal rilevante mercato di quotazione e/o negoziazione;



Regolamento Delegato 980 indica il Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, come successivamente modificato ed integrato;

Regolamento Emittenti indica il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato ed integrato;

Regolamento Prospetti indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato ed integrato;

Responsabile del Collocamento indica, ove presente, il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei Certificati;

Serie indica ciascuna serie di Certificati offerta ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

Singola Offerta o **Offerta** indica l'offerta pubblica di sottoscrizione o di acquisto dei Certificati di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

Sottostante indica, per ciascuna Serie, il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive come specificato al Paragrafo 5.11.1 (*Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Sottostante Best of indica, in caso di caratteristica *Best of*, il Sottostante, tra i diversi Sottostanti indicati nelle Condizioni Definitive, che abbia alla rilevante data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione (i) nel caso dei Certificati *Long*, la migliore *performance*, e (ii) nel caso dei Certificati *Short*, la peggiore *performance*, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento.

La *performance* di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il valore di tale Sottostante alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione rispetto al valore del medesimo Sottostante alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Sottostanti, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Sottostanti;

Sottostante Multiplo indica l'insieme di due o più Sottostanti ricompresi tra una delle tipologie: Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, ETF; ovvero da Sottostanti appartenenti ad una sola delle tipologie indicate ma non rappresentati da un Paniere;

Sottostante Worst of indica, in caso di caratteristica *Worst of*, il Sottostante, tra i diversi Sottostanti indicati nelle Condizioni Definitive, che abbia alla rilevante data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione (i) nel caso dei Certificati *Long*, la peggiore *performance*, e (ii) nel caso dei Certificati *Short*, la migliore *performance*, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento.

La *performance* di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il valore di tale Sottostante alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione rispetto al valore del medesimo Sottostante alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante



il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Sottostanti, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Sottostanti;

Strike indica (i) il valore, espresso come valore puntuale superiore allo 0, o percentuale, superiore allo 0%, e specificato nelle Condizioni Definitive ovvero (ii) la percentuale, superiore allo 0%, di uno o più Valori di Riferimento oppure di uno o più Valori di Riferimento Iniziale del Sottostante rilevati come valori puntuali ovvero calcolati come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo *Strike* è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive.

Si rappresenta inoltre che, ove il valore dello *Strike* non sia stato indicato nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo del medesimo verrà comunicato secondo le modalità compatibili con il rilevante MTF sul quale sono negoziati i Certificati;

Termini e Condizioni indica le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori, che sono riportate al Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Termini e Condizioni dei Certificati indica le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori costituite dai Termini e Condizioni, dalle Definizioni e dalle Condizioni Definitive;

Testo Unico indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato ed integrato;

Trigger Level indica per ogni Serie di Certificati *Express*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di determinare l'Importo di Liquidazione, espresso (i) come livello prefissato del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*;

Valore di Riferimento indica, salvo quanto riportato al Paragrafo 5.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa,

- (i) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante**, il valore puntuale o percentuale del Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante), o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante), ovvero, in caso di più Date di Valutazione o Date di Osservazione (ove rilevante) o Date di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o Date di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante), calcolato come media aritmetica dall'Agente per il Calcolo senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente. L'Emittente potrà inoltre individuare il Valore di Riferimento tra uno dei valori del Sottostante rilevati in diverse Date di Valutazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica o Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive;



- (ii) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante**, in cui ogni Componente il Paniere ha il relativo peso predefinito all'emissione, il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante), e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\text{Sum } (i = 1, \dots, n) [W(i) * S(i,T)] / S(i,0)$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

w_i: indica il peso percentuale dell'i-esimo Componente il Paniere

S_{i,T}: indica il Valore Finale dell'i-esimo Componente il Paniere

S_{i,0}: indica il Valore Iniziale dell'i-esimo Componente il Paniere rilevato alla/e Data/e di Determinazione;

- (iii) **Nel caso di Certificati con caratteristica Rainbow (il Sottostante è sempre un Paniere)**, il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito ad ogni Componente il Paniere dipende dalla *performance* registrata dai singoli componenti il Paniere gli uni rispetto agli altri. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato come valore puntuale alla/e Data/e di Determinazione o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante);
- (iv) **Nel caso di Certificati con caratteristica Best of**, il valore puntuale o percentuale del Sottostante *Best of*, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante). L'Emittente potrà inoltre individuare il Valore di Riferimento tra uno dei valori del Sottostante rilevati in diverse Date di Valutazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica o Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive;
- (v) **Nel caso di Certificati con caratteristica Worst of**, il valore puntuale o percentuale del Sottostante *Worst of*, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione



(ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante). L'Emittente potrà inoltre individuare il Valore di Riferimento tra uno dei valori del Sottostante rilevati in diverse Date di Valutazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica o Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento Iniziale indica, nel caso dei Certificati *Protection* ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione e, ove prevista la caratteristica *Autocallable*, ai fini della determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*.

Nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, Valore di Riferimento Iniziale_(i) indica il valore di ciascun Sottostante_(i) indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*_(i) ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione;

Valore Finale indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato come valore puntuale, calcolato come media aritmetica, ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante);

Valore Iniziale indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica alla/e Data/e di Determinazione;

Valore Nominale Unitario indica il valore nominale unitario dei Certificati espresso come la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive;

Valuta di Emissione indica l'Euro o la diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive;

Valuta di Riferimento del Sottostante indica la valuta di riferimento del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive;

Worst of indica, se previsto nelle Condizioni Definitive e indicato quindi nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un determinato numero di Sottostanti (maggiore di uno) della medesima tipologia e che al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Sottostante che abbia ottenuto la peggiore *performance* (*Worst of*).



1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA

La presente nota informativa relativa al programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto (rispettivamente il "**Programma**" e i "**Certificati**" e ciascuno un "**Certificato**") denominati *Certificati Bonus* (*Certificati Bonus*, *Certificati Bonus Cap*, *Certificati Bonus Extra*, *Certificati Short Bonus*, *Certificati Short Bonus Cap*, *Certificati Short Bonus Extra*), *Certificati Phoenix* (*Certificati Phoenix* e *Certificati Short Phoenix*), *Certificati Express* (*Certificati Express* e *Certificati Short Express*), *Certificati Twin Win* (*Certificati Twin Win*, *Certificati Twin Win con Cap*, *Certificati Short Twin Win* e *Certificati Short Twin Win con Cap*) e *Certificati Protection* (*Certificati Protection*, *Certificati Protection con Cap*, *Certificati Short Protection* e *Certificati Short Protection con Cap*) (la "**Nota Informativa**") costituisce, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Prospetti, unitamente al Documento di Registrazione (il "**Documento di Registrazione**") sull'Emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Mediobanca**"), depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa, il Prospetto di Base che sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione alla Nota Informativa e costituisce una descrizione generale del Programma di offerta dei Certificati, in conformità all'articolo 25 del Regolamento Delegato 980. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base, incluso il Documento di Registrazione e, con specifico riferimento a ciascun Certificato, nelle relative condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**").

La Nota Informativa è redatta in conformità al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti.

Il Prospetto di Base ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della specifica emissione, unitamente al Documento di Registrazione e ai rispettivi supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e saranno inoltre consultabili sul sito internet dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> ed eventualmente su quello del responsabile del collocamento ("**Responsabile del Collocamento**") (in relazione alle singole operazioni) e/o del Collocatore/i (il/i "**Collocatore/i**"). Ciascun potenziale investitore può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa, Mediobanca potrà offrire in una o più emissioni (ciascuna un'"**Offerta**"), Certificati aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascuna Offerta, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificati e le condizioni dell'Offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la "**Nota di Sintesi**", e congiuntamente alle condizioni definitive, le "**Condizioni Definitive**").

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nella sezione "Definizioni".



I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla Data di Scadenza) che hanno come attività sottostanti Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e ETF. In particolare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, le attività sottostanti potranno essere scelte come segue:

- (i) un solo Sottostante scelto tra le seguenti categorie: Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, ETF; ovvero
- (ii) un Paniere composto (a) da Sottostanti appartenenti ad una sola delle tipologie indicate al punto (i) ovvero (b) da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF; ovvero
- (iii) più Sottostanti ricompresi tra una delle tipologie indicate al punto (i) ma non rappresentati da un Paniere ("**Certificati con Sottostante Multiplo**").

I Certificati sono del tipo *investment certificates*.

I Certificati di cui alla presente Nota Informativa possono essere Certificati a capitale condizionatamente protetto e Certificati *Protection*.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto, diversi dai Certificati Phoenix senza Barriera, offrono una protezione del capitale condizionata al mancato raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, tale livello sarà definito Barriera o *Trigger Level*). Nel caso di Certificati Phoenix senza Barriera la protezione del capitale è data dalla Protezione che sarà sempre pari al 100%.

Inoltre i Certificati a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, in caso di raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, Barriera o *Trigger Level*), una protezione parziale o totale del capitale investito (la "**Protezione**"). In particolare, la Protezione, ove prevista, corrisponde alla percentuale pari, inferiore o superiore al 100% specificata nelle Condizioni Definitive che, moltiplicata per il Prezzo di Liquidazione, determina, a seconda della formula applicabile, l'importo minimo ovvero l'importo prefissato che il Portatore percepirà alla Data di Scadenza.

Si segnala che, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive, la Protezione potrà essere anche pari allo 0%.

I Certificati *Protection* prevedono sempre una Protezione almeno parziale del capitale investito.

I Certificati da emettere sulla base del presente Programma sono della tipologia "quanto", ossia consentono all'investitore di neutralizzare il rischio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio: pertanto, nel caso di Certificati aventi Sottostante denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, l'andamento del relativo tasso di cambio non rileva ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione. Ove il Sottostante sia un Tasso di Cambio la tipologia "quanto" non sarà applicabile, atteso che il Sottostante non è espresso in valuta ma nel rilevante rapporto di cambio.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti, che potranno essere corrisposti nel corso della loro durata o alla Data di Scadenza.



Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike*, del *Floor* e del *Cap* (ove previsti), al valore del *Trigger Level*, al raggiungimento e/o superamento o meno del *Trigger Level* (ove previsto), al valore della/e Barriera/e al verificarsi o meno dell'Evento Barriera (ove prevista/e).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati dipende, pertanto, a seconda della tipologia di Certificati, anche dal raggiungimento e/o superamento del *Trigger Level* o dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera.

In particolare, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione alla Data di Scadenza oppure, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*, dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, qualora si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Inoltre, i Certificati possono prevedere, oltre alla Protezione, un ulteriore livello di protezione dell'investimento, espresso sotto forma di percentuale nelle Condizioni Definitive (l' "**Airbag**"). Ove previsto, l' *Airbag* potrà sommarsi (i) alla Protezione, ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione, determinando così un incremento dell'Importo di Liquidazione.

Pertanto, ove sia prevista una Protezione, maggiorata dell' *Airbag*, ove previsto, l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione indicata nelle Condizioni Definitive, come maggiorata dall' *Airbag*, ove previsto. Inoltre, ove sia previsto il solo *Airbag*, l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell' *Airbag* indicato nelle Condizioni Definitive.

Tuttavia, anche in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un *Airbag* (ove previsto), qualora la Valuta di Emissione dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per il Portatore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento del Portatore potrebbe comportare una perdita, anche totale, del capitale investito anche in presenza di un andamento favorevole del Sottostante, ovvero un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento sfavorevole del Sottostante.

Se specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati e/o Importi Addizionali Condizionati.

Si rinvia al Paragrafo 5.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione. L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

Inoltre, i Certificati appartenenti alle diverse tipologie potranno essere ricondotti alle categorie più ampie di Certificati *Long* e Certificati *Short*.

"**Certificati Long**" indica i Certificati a capitale condizionatamente protetto e i Certificati *Protection* di tipo *long*.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto di tipo *long* sono:



MEDIOBANCA

- i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Extra* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera (o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2, ove applicabile),
- i Certificati *Phoenix* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita di valore del Sottostante rispetto allo *Strike*),
- i Certificati *Express* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio di crescita del valore del Sottostante o di una sua riduzione entro i limiti del *Trigger Level*, ed entro i limiti della Barriera, ove applicabile), e
- i Certificati *Twin Win* e i Certificati *Twin Win con Cap* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di riduzione del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera).

I Certificati *Protection* di tipo *long* sono i Certificati *Protection* e i Certificati *Protection con Cap* (che potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale).

“**Certificati Short**” indica i Certificati a capitale condizionatamente protetto e i Certificati *Protection* di tipo *short*.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto di tipo *short* sono:

- i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap*, i Certificati *Short Bonus Extra* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua crescita entro i limiti della Barriera (o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2, ove applicabile),
- i Certificati *Short Phoenix* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike*),
- i Certificati *Short Express* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio di riduzione del valore del Sottostante o di una sua crescita entro i limiti del *Trigger Level*, ed entro i limiti della Barriera, ove applicabile), e
- i Certificati *Short Twin Win* e i Certificati *Short Twin Win con Cap* (che permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di crescita del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera).

I Certificati *Protection* di tipo *short* sono i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection con Cap*, (che potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale).

2. FATTORI DI RISCHIO

I termini di seguito utilizzati, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nella sezione "Definizioni" della presente Nota Informativa.

I Certificati emessi ai sensi del Programma oggetto della presente Nota Informativa presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nei Certificati medesimi.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, compresi i documenti inclusi mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nei Certificati solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

In particolare, i Certificati sono strumenti finanziari derivati la cui rischiosità implica che l'investitore possa, alla Data di Scadenza, non recuperare in tutto o in parte le somme investite nei Certificati (si veda, di seguito, il Paragrafo 2.1.2 "*Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito*").

2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI

2.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura della presente Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla conoscenza e all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza e esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.1.2 Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito

Si segnala che, fatta salva l'ipotesi di una Protezione pari al 100%, l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito, a seconda dell'andamento del Sottostante. Tale perdita dipende dalla presenza o meno di una Protezione e dal livello al quale la Protezione viene fissata, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Rischio di perdita totale o parziale nei Certificati a capitale condizionatamente protetto

Nel caso dei Certificati a capitale condizionatamente protetto, si segnala che, ove sia prevista una Protezione maggiore dello 0% e inferiore al 100%, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), l'investitore incorrerà nel rischio di perdita parziale del capitale investito. In tal caso, a seconda della formula applicabile, l'Importo di Liquidazione minimo o l'Importo di Liquidazione prefissato che l'investitore riceverà sarà pari al prodotto del Prezzo di Liquidazione e della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto). Ove sia prevista una Protezione pari allo 0%, l'investitore incorrerà nel rischio di perdita, totale del capitale investito. In tal caso, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione potrà (i) essere prestabilito come pari a zero, ovvero (ii) essere illimitatamente esposto alla *performance* del Sottostante. Ove il Prezzo di Liquidazione sia legato alla *performance* del Sottostante, in caso di *performance* particolarmente sfavorevole per l'investitore, l'Importo di Liquidazione potrebbe essere anche pari a zero.

In particolare, l'investitore incorrerà nel rischio di perdita parziale o totale (i) nel caso dei Certificati con Barriera, ove si verifichi un Evento Barriera ovvero (ii) nel caso degli Express senza Barriera, ove il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level*, nel caso di Certificati Long, e ove il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level*, nel caso di Certificati Short.

Nel caso dei Certificati Long con Barriera, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante sia pari o inferiore alla Barriera ad una data di valutazione o in un dato periodo, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati Short con Barriera, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante sia pari o superiore alla Barriera, ad una data di valutazione o in un dato periodo, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Rischio di perdita parziale nei Certificati Protection

Nel caso di Certificati Protection l'investitore è soggetto al rischio di perdita parziale delle somme investite nei limiti della Protezione indicata nelle Condizioni Definitive.

In particolare, nel caso dei Certificati Protection di tipo long, l'investitore è soggetto al rischio di perdita parziale delle somme investite in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale ovvero, a seconda della formula applicabile, se la rilevante partecipazione alla *performance* positiva non sia tale da compensare la differenza tra il 100% e la Protezione prevista. Nel caso dei Certificati Protection di tipo short, l'investitore è soggetto al rischio di perdita parziale delle somme investite in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale ovvero, a seconda della formula applicabile, se la rilevante partecipazione alla *performance* negativa non sia tale da compensare la differenza tra il 100% e la Protezione prevista. Si precisa, inoltre, che nel caso dei Certificati Protection, a seconda della formula applicabile, l'Importo di Liquidazione minimo ovvero l'Importo di Liquidazione prefissato che l'investitore riceverà sarà, in caso di *performance* sfavorevole del Sottostante, pari al prodotto del Prezzo di Liquidazione e della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto).

Infine con riferimento ai Certificati Protection con scenario unico, nel caso in cui la Partecipazione Up ovvero Down siano fissate pari a zero, l'Importo di Liquidazione sarà predeterminato e pertanto gli investitori subiranno una perdita del capitale investito qualora la Protezione sia inferiore al 100%.



* * *

Anche in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), l'investitore sarà esposto al rischio di perdita totale dell'investimento in caso di deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore.

Al riguardo, si veda altresì il successivo Paragrafo 2.1.5 "*Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati*".

2.1.3 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti in relazione ai Certificati. Tale rischio sussiste altresì nel caso in cui l'Emittente versi in uno stato di dissesto o rischio di dissesto.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 c. 1 *bis* del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali importi addizionali non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si veda inoltre quanto riportato di seguito al Paragrafo 2.1.4, in relazione agli strumenti di risoluzione e in particolare allo strumento del *bail-in*.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed, in particolare, il capitolo contenente i "Fattori di Rischio" ivi contenuto.

Con riferimento alla corresponsione degli importi dovuti in relazione ai Certificati, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso.

Gli importi dovuti in relazione ai Certificati costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, vale a dire gli stessi non sono assistiti da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli emessi dall'Emittente diversi dai Certificati.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli dell'Emittente diversi dai Certificati di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio

generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei Portatori, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato dei Certificati rispetto a quello di altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili ai Certificati.

2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

I Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 come successivamente modificati ed integrati (di seguito i "**Decreti BRRD**") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente integrata e modificata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei Certificati in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza di tali strumenti, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). Secondo quanto previsto dall'articolo 12-ter del TUB, recentemente introdotto dal Decreto No. 193, tali strumenti, ove emessi dopo l'1 dicembre 2021, possono essere oggetto di collocamento rivolto anche ad investitori non qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 150.000 euro.

Ai sensi della normativa vigente alla data della presente Nota Informativa, nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità devono tenere conto di una determinata gerarchia. Per maggiori dettagli sulle summenzionate previsioni normative si veda il Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

Inoltre, lo strumento del "*bail-in*" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;



cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

Infine, si rappresenta che in data 6 novembre 2018, Consob ha inviato alle banche abilitate a prestare servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell'attuale contesto caratterizzato da un'aumentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di *Stress Test* e del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) per l'anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL).

In particolare, Consob ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a prestare particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di *self placement*, la necessità, *inter alia*, di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

2.1.5 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati

Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei Certificati, la quale potrà anche essere diversa dall'Euro e scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti. Qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi, anche ove sia prevista una protezione totale o parziale dell'importo investito, sarà esposto al rischio derivante dalla conversione dell'Importo di Liquidazione e degli eventuali Importi Addizionali Condizionati e/o Importi Addizionali Incondizionati nella propria valuta di riferimento. In particolare, l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.

In particolare, ove sia prevista una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), si segnala che il deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare una perdita anche maggiore al livello della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), e pertanto un Importo di Liquidazione, a seconda dei casi, inferiore (i) al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell'Airbag.

2.1.6 Rischio connesso alla Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag, inferiore al 100%

Si segnala che la Protezione indica, ove previsto, il valore espresso in forma di percentuale specificato nelle Condizioni Definitive, che potrà essere inferiore al 100%. In particolare, si precisa che, nel caso dei Certificati a capitale condizionatamente protetto la Protezione potrà essere fissata anche in misura pari allo 0%. Nel caso dei Certificati *Protection*, la Protezione sarà sempre superiore allo 0%.

Nel caso in cui sia prevista una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), i Certificati consentono di proteggere parzialmente o totalmente l'importo investito a scadenza, anche in caso di *performance* del Sottostante sfavorevole per l'investitore.

Pertanto, quando la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), è inferiore al 100%, l'investitore potrà perdere parte dell'importo originariamente investito. In questo caso, la perdita massima sostenuta dall'investitore sarà tanto più elevata quanto inferiore è la Protezione prevista dal Certificato, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto).

Nel caso di certificati a capitale condizionatamente protetto le Condizioni Definitive possono altresì prevedere che, (i) ove si verifichi l'Evento Barriera, nel caso dei Certificati con Barriera, ovvero (ii) ove il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level*, nel caso di Certificati *Express* senza Barriera, e ove il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level*, nel caso di Certificati *Short Express* senza Barriera, sia corrisposto, alla Data di Scadenza, un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, eventualmente maggiorata dell'Airbag ove previsto, qualunque sia, a tale data, il Valore di Riferimento (e, pertanto anche ove questo fosse più favorevole rispetto alla Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto)). Pertanto, in tal caso, l'investitore potrebbe subire una perdita maggiore rispetto alla perdita che si sarebbe verificata nel caso in cui l'Importo di Liquidazione fosse stato determinato sulla base della *performance* del Sottostante.

Anche nel caso dei Certificati *Protection* con doppio scenario, ove il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, le Condizioni Definitive possono prevedere che sia corrisposto, alla Data di Scadenza, un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, eventualmente maggiorata dell'Airbag ove previsto, qualunque sia, a tale data, il Valore di Riferimento (e, pertanto anche ove questo fosse più favorevole rispetto alla Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto)). Pertanto, nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, l'investitore potrebbe subire una perdita in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), inferiore al 100%.

Si evidenzia inoltre che in caso di Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), inferiore al 100%, tale circostanza potrà influenzare il prezzo dei Certificati.

2.1.7 Rischio relativo alla Barriera

I Certificati a capitale condizionatamente protetto con Barriera permettono all'investitore di ottenere, alla Data di Scadenza, differenti Importi di Liquidazione, al verificarsi o meno dell'Evento Barriera. Il verificarsi di tale Evento Barriera dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fisserà tale Barriera rispetto al valore iniziale del Sottostante. Se il livello della Barriera è fissato in prossimità del valore iniziale del Sottostante, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera.



Inoltre, si segnala che nel caso di Certificati Twin Win e Certificati Twin Win con Cap, il valore della Barriera sarà sempre inferiore allo Strike, mentre, nel caso di Certificati Short Twin Win e Certificati Short Twin Win con Cap, il valore della Barriera sarà sempre superiore allo Strike.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera, l'investitore è esposto all'andamento sfavorevole del Sottostante e pertanto sarà soggetto al rischio di perdita totale o parziale del proprio investimento. Si rinvia al Paragrafo 2.1.2 "*Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito*".

In particolare, più alta verrà fissata la Barriera, in caso di Certificati *Long*, o più bassa verrà fissata la Barriera, in caso di Certificati *Short*, maggiore è la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e conseguentemente più alto sarà il rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi la Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

Barriera Americana

Nel caso in cui nelle Condizioni Definitive sia previsto che, ai fini della valutazione circa il verificarsi o meno dell'Evento Barriera, il valore del Sottostante venga rilevato durante il Periodo di Osservazione, ossia durante un intero periodo indicato nelle Condizioni Definitive o in più date predeterminate individuate all'interno del Periodo di Osservazione ("**Barriera Americana**"), si segnala che la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera risulta essere maggiore e, conseguentemente, il rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito sarà maggiore, in particolare in presenza di elevata volatilità dei mercati.

Barriera Storica

Nel caso di Barriera Storica, il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende dal verificarsi congiuntamente di più condizioni. In particolare, verrà presa in considerazione la posizione del valore del Sottostante rispetto al livello della Barriera sia alla Data di Valutazione sia alle precedenti Date di Osservazione della Barriera Storica.

Differenti livelli di Barriera

Si rammenta che, nel caso di Certificati *Bonus* e Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno prevedere due differenti livelli di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2), dove la Barriera 1 sarà sempre superiore alla Barriera 2. Il valore della Barriera 1 e della Barriera 2 sarà sempre inferiore o uguale al valore iniziale del Sottostante.

I Certificati con due livelli di Barriera prevedono la corresponsione, alla Data di Scadenza, di differenti Importi di Liquidazione, al verificarsi o meno dell'Evento Barriera 1 e dell'Evento Barriera 2. Il verificarsi di tali eventi dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'emittente fisserà la Barriera 1 e la Barriera 2 rispetto al valore iniziale del Sottostante. Se il livello della Barriera 1 e della Barriera 2 è fissato in prossimità del valore iniziale del Sottostante, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera 1 e l'Evento Barriera 2 e, pertanto, ove sia prevista una Protezione maggiore dello 0%, l'Importo di Liquidazione minimo ovvero l'Importo di Liquidazione prefissato che il Portatore percepirà a scadenza sarà pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione eventualmente maggiorata dell'*Airbag* (ove previsto). Ove sia

prevista una Protezione pari allo 0%, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione potrà (i) essere prestabilito come pari a zero, ovvero (ii) essere illimitatamente esposto alla *performance* del Sottostante.

Più alta verrà fissata la Barriera 1 e la Barriera 2, maggiore potrebbe essere la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera 1 e l'Evento Barriera 2 e conseguentemente più alto sarà il rischio, nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera 1 ma non l'Evento Barriera 2, di trarre un minore vantaggio dall'investimento ovvero, nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera 2, di perdita dell'importo investito.

Nel caso di Barriera Americana, si segnala, inoltre, che la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera 1 e l'Evento Barriera 2 risulta essere maggiore poiché tale condizione potrebbe verificarsi non solo ad una specifica data (la Data di Valutazione), ma durante un intero periodo o in più date predeterminate individuate all'interno di un periodo (il Periodo di Osservazione). Conseguentemente, nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera 2, il rischio di perdita dell'importo investito sarà maggiore, in particolare in presenza di elevata volatilità dei mercati.

Nel caso di Barriera Storica, il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera 1 e dell'Evento Barriera 2 dipende dal verificarsi congiuntamente di più condizioni. In particolare, verrà presa in considerazione la posizione del valore del Sottostante rispetto al livello della Barriera 1 e della Barriera 2 sia alla Data di Valutazione sia alle precedenti Date di Osservazione della Barriera Storica.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera 1 e dell'Evento Barriera 2 dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi la Barriera 1 e la Barriera 2 e si realizzi quindi un Evento Barriera 1 e un Evento Barriera 2. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

* * *

Si segnala che il valore della Barriera (o della Barriera 1 e della Barriera 2) dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento della rilevazione o del calcolo.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera (o l'Evento Barriera 1 e l'Evento Barriera 2), i Portatori ne saranno informati mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente: <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> ed eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa (in caso di ammissione alla negoziazione dei Certificati sul SeDeX MTF), ovvero secondo le procedure di volta in volta adottate dalla rilevante sede di negoziazione.

2.1.8 Rischio relativo alla presenza di un valore massimo (cap)

Nel caso di Certificati che prevedano un *Cap* l'investitore deve tener presente che la *performance* registrata dal Sottostante o l'Importo di Liquidazione, a seconda dei casi non potranno comunque superare il valore del *Cap* (a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, espresso anche come *Cap Up*, in caso di Partecipazione *Up*, e come *Cap Down*, in caso di Partecipazione *Down*). Pertanto, nel caso di Certificati *Long*, l'investitore parteciperà solo parzialmente alla *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante ovvero, nel caso di Certificati *Short*, parteciperà solo parzialmente alla *performance* favorevole per

l'investitore del Sottostante, senza pertanto conseguire i benefici connessi, nel caso dei Certificati *Long*, all'eventuale ulteriore rialzo del Sottostante rispetto allo *Strike*, ovvero, nel caso dei Certificati *Short*, all'eventuale ulteriore ribasso.

Occorre poi considerare che, con riferimento ai Certificati *Bonus Cap* e ai Certificati *Short Bonus Cap*, nel caso in cui il *Cap* sia pari al *Bonus*, nello scenario in cui non si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione che sarà in ogni caso un importo fisso e predeterminato nelle Condizioni Definitive almeno pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il *Bonus* e non parteciperà ad eventuali apprezzamenti o deprezzamenti di valore del Sottostante. Tale considerazione, pertanto, vale anche per i Certificati *Bonus Cap* con Barriera Europea aventi il *Bonus* pari al *Cap* e denominati *Top Bonus*.

Inoltre, con riferimento ad ogni serie di Certificati, l'investitore deve tener presente che, ai fini del calcolo dell'Importo/i Addizionale/i Condizionato/i rappresentato/i da un importo variabile, il valore dell'Importo Addizionale Condizionato non potrà comunque superare, ove previsto, il valore del *Coupon CAP_T* previsto alla relativa Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati.

2.1.9 Rischio relativo ai Certificati *Bonus Extra* e *Short Bonus Extra*

L'investitore deve tenere presente che, con riferimento ai Certificati *Bonus Extra* e ai Certificati *Short Bonus Extra*, nello scenario in cui non si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione e non parteciperà ad eventuali apprezzamenti o deprezzamenti di valore del Sottostante. Qualora, invece, si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore parteciperà ai deprezzamenti (nel caso di Certificati *Bonus Extra*) o agli apprezzamenti (nel caso di Certificati *Short Bonus Extra*) di valore del Sottostante.

2.1.10 Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica (in caso di caratteristica *Autocallable*)

Nel caso si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Tale Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica potrà, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, essere un importo fisso, oppure, per i soli Certificati *Long*, un ammontare legato alla *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike* alla/e Data/e di Osservazione. Si segnala che, ove tale Ammontare di Liquidazione Anticipata sia costituito da un importo fisso, e il Sottostante registri una *performance* favorevole per l'investitore, al verificarsi della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, l'investitore non beneficerebbe di tale andamento favorevole del Sottostante in quanto l'ammontare percepito non riflette l'andamento del Sottostante.

Inoltre, si segnala che, caso di Liquidazione Anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

Infine, si rappresenta come, nel caso si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati ovvero degli Importi Addizionali Condizionati(n), ove previsti, e degli Importi Addizionali Incondizionati, ove previsti, e dell'Importo di Liquidazione alla Data di Scadenza, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla relativa Data di Liquidazione Anticipata.

2.1.11 Rischio relativo al *Trigger Level*

Salvo ove si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata, i Certificati *Express* permettono all'investitore di ricevere alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Addizionale Finale, (i) nel caso di Certificati *Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, (ii) nel caso di Certificati *Short Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*.

In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori alla Data di Scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale *Trigger Level*. Si segnala che l'Emittente, nella sua discrezionalità, potrebbe fissare in relazione ai Certificati da emettersi un *Trigger Level* più o meno elevato rispetto al valore iniziale del relativo Sottostante.

In particolare, più alto verrà fissato il *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o più basso in caso di Certificati *Short Express*, più alto sarà il rischio alla Data di Scadenza di non percepire l'Importo Addizionale Finale, in quanto minore sarà alla Data di Scadenza la possibilità che si verifichi lo scenario positivo per l'investitore e maggiore la possibilità che si verifichi lo scenario sfavorevole per l'investitore, con conseguente rischio di incorrere in una perdita parziale o totale dell'importo investito.

Il Portatore deve considerare che il raggiungimento del *Trigger Level* dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il *Trigger Level*. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

2.1.12 Rischio relativo alla presenza di un Fattore

I Certificati possono prevedere la presenza di un Fattore che contribuisce a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati stessi. Si segnala che l'Emittente, nella sua discrezionalità, potrebbe fissare un Fattore pari, maggiore o inferiore ad 1. In particolare, nel caso dei Certificati *Long*, più basso sarà il valore del Fattore, maggiore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita o minore sarà il rendimento ottenuto. Al contrario, nel caso dei Certificati *Short*, più alto sarà il valore del Fattore, maggiore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita o minore sarà il rendimento ottenuto.

Certificati a capitale condizionatamente protetto

Nel caso di performance sfavorevole per l'investitore, (i) ove si verifichi l'Evento Barriera, nel caso di Certificati *Long* con Barriera ovvero (ii) il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level*, nel caso di Certificati *Express* senza Barriera, la funzione del Fattore inferiore a 1 è quella di amplificare le conseguenze della variazione al ribasso della performance del Sottostante, comportando per il Portatore un'eventuale perdita amplificata rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore.

Inoltre, nel caso di Certificati *Long* con Barriera e di performance favorevole per l'investitore, la funzione del Fattore inferiore a 1 è quella di ridurre i benefici della variazione al rialzo del Sottostante, comportando per il Portatore un eventuale minor rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

Si segnala che, in caso di Certificati Bonus e Bonus Cap con unico livello di Barriera, il Fattore 1 potrà assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle

Condizioni Definitive. In caso di Certificati Bonus e Bonus Cap con doppio livello di Barriera, il Fattore 1 e/o il Fattore 2 potranno assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In tali ipotesi in caso di *performance* favorevole per l'investitore, la funzione del Fattore 1 e/o del Fattore 2 pari a zero è quella di annullare i benefici della variazione al rialzo del Sottostante, comportando per il Portatore un annullamento del rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

In particolare nel caso dei Certificati Bonus e Bonus Cap, con un unico livello di barriera, qualora non si sia verificato l'Evento Barriera e il Fattore 1 sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione sarà predeterminato in quanto pari al prodotto tra il Prezzo di Liquidazione e il Bonus.

Inoltre nel caso dei Certificati Bonus e Bonus Cap, con doppio livello di barriera, qualora non si sia verificato né l'Evento Barriera 1 né l'Evento Barriera 2 e il Fattore 1 sia pari a zero, o qualora si sia verificato l'Evento Barriera 1 e non si sia verificato l'Evento Barriera 2 e il Fattore 2 sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione sarà predeterminato in quanto pari al prodotto tra il Prezzo di Liquidazione e, rispettivamente, il Bonus 1 e il Bonus 2.

Nel caso di performance sfavorevole per l'investitore, (i) qualora si verifichi l'Evento Barriera, nel caso dei Certificati *Short* con Barriera, ovvero (ii) il Valore di Riferimento sia superiore al Trigger Level, nel caso di Certificati *Short Express* senza Barriera, la funzione del Fattore superiore a 1 è quella di amplificare le conseguenze della variazione al rialzo della *performance* del Sottostante, comportando per il Portatore un'eventuale perdita amplificata rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore. Inoltre, nel caso di Certificati *Short* con Barriera, in caso di performance favorevole per l'investitore, la funzione del Fattore superiore a 1 è quella di ridurre i benefici della variazione al ribasso del Sottostante, comportando per il Portatore un eventuale minor rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore. *Certificati Protection*

Nel caso dei Certificati *Long Protection* con doppio scenario nel caso di performance sfavorevole per l'investitore e il Valore di Riferimento sia minore dello *Strike*, la funzione del Fattore inferiore a 1 è quella di amplificare le conseguenze della variazione al ribasso del Sottostante, comportando per il Portatore un'eventuale perdita amplificata rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore.

Nel caso dei Certificati *Short Protection* con doppio scenario nel caso di performance sfavorevole per l'investitore e il Valore di Riferimento sia maggiore dello *Strike*, la funzione del Fattore superiore a 1 è quella di amplificare le conseguenze della variazione al rialzo del Sottostante, comportando per il Portatore un'eventuale perdita amplificata rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore.

2.1.13 Rischio relativo alla Partecipazione

La Partecipazione 1, la Partecipazione 2, la Partecipazione *Up* e la Partecipazione *Down* contribuiscono a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati.

In particolare, con riferimento ai Certificati *Short*, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, la previsione di una Partecipazione 1 inferiore al 100% determinerà una riduzione dell'Importo di Liquidazione che l'investitore percepirà a scadenza. Inoltre, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, ove la Partecipazione 2 sia fissata in misura superiore al 100% e in caso di andamento sfavorevole del Sottostante per l'investitore, questi potrebbe



subire una perdita più che proporzionale alla *performance* sfavorevole per l'investitore registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*, tenuto conto della Protezione, ove prevista.

Inoltre, nel caso dei Certificati *Twin Win* e dei Certificati *Protection* le Condizioni Definitive prevedono una Partecipazione *Up* e/o una Partecipazione *Down*. Ove tali Partecipazione *Up* e Partecipazione *Down* siano inferiori al 100%, nel caso di andamento favorevole per l'investitore, l'investitore parteciperà solo parzialmente a tale *performance* favorevole del Sottostante.

Nel caso in cui la Partecipazione *Up* e/o la Partecipazione *Down* siano pari allo 0%, il Portatore non parteciperà alla *performance* del Sottostante.

In particolare nel caso dei Certificati *Twin Win* qualora la Partecipazione *Up* sia fissata pari a zero, l'Importo di Liquidazione, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore allo *Strike* (e non si sia verificato l'Evento Barriera), sarà predeterminato e pari al Prezzo di Liquidazione e l'investitore non potrà beneficiare dell'eventuale *performance* positiva del Sottostante.

Analogamente, sempre con riferimento ai Certificati *Twin Win*, qualora la Partecipazione *Down* sia fissata pari a zero, l'Importo di Liquidazione, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore allo *Strike* (e non si sia verificato l'Evento Barriera), sarà predeterminato e pari al Prezzo di Liquidazione e l'investitore non potrà beneficiare dell'eventuale *performance* negativa del Sottostante.

Inoltre si evidenzia che nel caso dei Certificati *Protection* con scenario unico, qualora la Partecipazione *Up* ovvero la Partecipazione *Down* (in caso di Certificati *Short Protection*) siano fissate pari a zero, l'Importo di Liquidazione sarà predeterminato e pari al prodotto tra il Prezzo di Liquidazione e la Protezione e l'investitore non potrà beneficiare dell'eventuale *performance* favorevole del Sottostante.

In aggiunta nel caso dei Certificati *Protection* con doppio scenario si rappresenta che qualora la Partecipazione *Up* ovvero la Partecipazione *Down* (in caso di Certificati *Short Protection*) siano fissate pari a zero, nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore o uguale (ovvero minore o uguale in caso di Certificati *Short Protection*) al Valore di Riferimento Iniziale, l'Importo di Liquidazione sarà predeterminato e pari al Prezzo di Liquidazione e l'investitore non potrà beneficiare dell'eventuale *performance* favorevole del Sottostante.

Nel caso in cui sia applicabile una Partecipazione *Autocallable*, il rendimento dei Certificati dipenderà, oltre che dai fattori tipici dei Certificati, anche da un fattore di partecipazione, indicato nelle Condizioni Definitive, che verrà applicato alla *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike* ai fini della determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In particolare, qualora le Condizioni Definitive prevedano un fattore di partecipazione inferiore al 100%, la possibilità per l'investitore di beneficiare della *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante sarà limitata alla Partecipazione *Autocallable*, specificata nelle Condizioni Definitive.

2.1.14 Rischio relativo al livello dello *Strike*

Il valore e il rendimento dei Certificati dipendono anche dal valore dello *Strike*, ossia il valore, espresso come valore puntuale superiore allo 0, o percentuale superiore allo 0%, e specificato nelle Condizioni Definitive ovvero (ii) la percentuale, superiore allo 0%, indicata nelle Condizioni Definitive, di uno o più Valori di Riferimento oppure di uno o più Valori di Riferimento Iniziali del

Sottostante rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Il posizionamento dello *Strike*, al momento dell'emissione, rispetto al valore dell'attività sottostante influenza il rendimento potenziale dei Certificati.

In particolare, nel caso dei Certificati *Long*, ove lo *Strike* sia fissato in misura superiore al valore iniziale del Sottostante, la *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante sarà solo parzialmente valorizzata nel calcolo dell'Importo di Liquidazione, in quanto quest'ultimo rifletterà la *performance* del Sottostante solo in parte, non tenendo conto della differenza tra lo *Strike* e il valore iniziale del Sottostante. Viceversa, in caso di *performance* sfavorevole del Sottostante per l'investitore, questi potrebbe essere esposto ad una maggiore perdita rispetto a quella a cui sarebbe esposto ove lo *Strike* fosse fissato in misura pari al valore iniziale del Sottostante, in quanto l'Importo di Liquidazione rifletterà una *performance* negativa che darà conto non solo dell'effettiva riduzione di valore del Sottostante rispetto al suo valore iniziale ma anche dell'ulteriore differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo *Strike*.

Nel caso dei Certificati *Short*, ove lo *Strike* sia fissato in misura inferiore al valore iniziale del Sottostante, la *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante sarà solo parzialmente valorizzata nel calcolo dell'Importo di Liquidazione, in quanto quest'ultimo rifletterà la *performance* del Sottostante solo in parte, non tenendo conto della differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo *Strike*. Viceversa, in caso di *performance* sfavorevole del Sottostante per l'investitore, questi potrebbe essere esposto ad una maggiore perdita rispetto a quella a cui sarebbe esposto ove lo *Strike* fosse fissato in misura pari al valore iniziale del Sottostante, in quanto l'Importo di Liquidazione rifletterà una *performance* positiva che darà conto non solo dell'effettiva crescita di valore del Sottostante rispetto al suo valore iniziale ma anche dell'ulteriore differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo *Strike*.

L'investitore deve tenere presente che lo *Strike* potrà essere rappresentato, oltre che da un valore fisso predeterminato anche da una percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica alla Data di Determinazione. In tali ultimi casi, all'investitore pertanto potrebbe essere noto il valore dello *Strike* successivamente a quando viene effettuato l'investimento.

2.1.15 Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato ovvero dell'Importo Addizionale Condizionato_(n), dell'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* e dell'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual* ovvero al mancato pagamento degli Importi Addizionali Condizionati successivi

L'investitore deve tenere presente che i Certificati non assicurano, ove sia previsto, il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una o più Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato. Tale possibilità potrà essere altresì prevista per l'Importo Addizionale Condizionato_(n), l'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* e l'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual*.

Infine, l'investitore deve tenere presente che, ove l'Importo Addizionale Condizionato sia rappresentato da un importo variabile, calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, anche al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato l'Importo Addizionale Condizionato non potrà comunque superare il valore del *Coupon CAP_T* previsto alla relativa Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati.

2.1.16 Rischio relativo all'Importo Addizionale Condizionato variabile

I Certificati potranno prevedere che l'Importo Addizionale Condizionato sia rappresentato da un importo variabile, il cui ammontare è determinato sulla base della *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*. Pertanto, il valore dell'Importo Addizionale Condizionato da corrispondersi ai Portatori dipenderà dalla *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike* alla relativa Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato.

Inoltre, il valore dell'Importo Addizionale Condizionato dipenderà dal valore del *Coupon Floor_T* e del *Coupon CAP_T*, ove previsti, corrispondenti alla relativa Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, e dal valore della Partecipazione_T. In particolare, i Portatori devono tenere presente che il valore dell'Importo Addizionale Condizionato, ove previsto nelle Condizioni Definitive, non potrà comunque superare, ove previsto, il valore del *Coupon CAP_T* alla relativa Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati.

2.1.17 Rischio inflazione

È il rischio che il potere d'acquisto dell'ammontare investito venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, anche ove il rendimento nominale dei Certificati fosse positivo, il rendimento reale dei medesimi, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione, potrebbe essere negativo. In particolare, alla data della presente Nota Informativa, a livello globale, i prezzi delle materie prime sono caratterizzati da estrema volatilità, che si inserisce, tra l'altro, in un contesto di elevata inflazione generale registrata già dalla seconda metà del 2021.

2.1.18 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i Certificati prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui i Certificati verranno negoziati (**Rischio di liquidità**);
- la variazione del merito di credito dell'Emittente (**Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente**);
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi e/o in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta (**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta, e Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta**);
- l'applicazione di costi e/o commissioni sul mercato secondario (**Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario e Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario**).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del prezzo a cui sono stati emessi.

2.1.19 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Offerta.

Si precisa che i Certificati non saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato e l'Emittente, con riferimento a ciascuna Serie indicherà nelle Condizioni Definitive se (i) ha già presentato ovvero presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione intendendo avvalersene per la distribuzione (la "**Distribuzione su un MTF**"), o (ii) ha già richiesto ovvero richiederà, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed eventualmente anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri.

In caso di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione, la liquidità dei Certificati può essere altresì sostenuta dall'Emittente o da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist*, per quanto riguarda il SeDeX MTF, o *specialist* o *liquidity provider* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati), anche appartenenti al medesimo gruppo dell'Emittente.

Le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Nonostante l'ammissione alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero in altre sedi di negoziazione, i Certificati potrebbero comunque presentare problemi di liquidità ed il loro prezzo potrebbe essere condizionato negativamente dalla limitata liquidità degli stessi, in quanto la sede di negoziazione rilevante potrebbe non essere liquida o essere scarsamente liquida. Tali problemi potrebbero rendere impossibile, difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivendere i Certificati sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Si segnala, che ove l'investitore decidesse di effettuare delle operazioni di negoziazione con tali soggetti operanti sul mercato, potrebbe incorrere nei costi che incidono sul prezzo di smobilizzo dei titoli, tra cui i costi connessi all'entità del *bid-ask spread*. Si rinvia al Paragrafo 7.3 della presente Nota Informativa per maggiori dettagli in relazione ai soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità ai Certificati.

Resta inteso che la validità dell'offerta dei Certificati è subordinata alla loro ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

L'Emittente ha la facoltà di chiudere anticipatamente, nel corso del Periodo di Offerta, la Singola Offerta. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di

tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario e di rivendita dei Certificati immediatamente dopo l'Emissione, la presenza di costi/commissioni comporta, in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato, un prezzo sul mercato secondario scontato della componente di tali costi/commissioni.

2.1.21 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*¹, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap*.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Certificati stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Certificati dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Certificati, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Certificati.

2.1.22 Rischio di prezzo

Durante la vita dei Certificati, il prezzo dei Certificati dipende in misura significativa dall'andamento del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, il valore della Barriera, il valore della Barriera 1 e della Barriera 2, del *Trigger Level*, la durata residua dei Certificati, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). In particolare, si segnala che anche qualora il Sottostante registrasse un andamento favorevole per l'investitore, si potrebbe verificare una diminuzione del valore dei Certificati a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà comprendere costi/commissioni. Al riguardo, si rinvia al Paragrafo 2.1.20 (*Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta*).

2.1.23 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua

¹ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di *rating* prevedono un miglioramento del *rating* per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui *rating* di alcune emittenti, le agenzie di *rating* mettono "sotto osservazione" il *rating*, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di *rating*.

ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo le modalità indicate al Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, il tutto come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori, secondo le modalità indicate al Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati ovvero degli Importi Addizionali Condizionati⁽ⁿ⁾, ove previsti, e degli Importi Addizionali Incondizionati, ove previsti, e dell'Importo di Liquidazione alla Data di Scadenza, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla data di estinzione anticipata.

2.1.24 Rischio di ritenuta relativo al *Hiring Incentives to Restore Employment Act*

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871 (m) del U.S. Internal Revenue Code del 1986 che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871 (m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, ammissibili come credito a fronte di altre imposte ovvero rimborsate, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) rivendichi puntualmente un credito o un rimborso nei confronti del *Internal Revenue Service* (IRS). Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "specified notional principal contract" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, e (iii) qualsiasi altro pagamento che sia determinato da parte del IRS come sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i) e (ii). I regolamenti del Ministero del Tesoro americano ampliano l'ambito di applicazione della ritenuta ai sensi della Sezione 871 (m) a partire dal 1° gennaio 2016.

Sebbene rilevanti aspetti dell'applicazione della Sezione 871 (m) ai Certificati siano incerti, qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871 (m) ai Certificati.

2.1.25 Rischio di cambiamento del regime fiscale

Tale rischio è connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati sono ad esclusivo carico dell'investitore ed i valori lordi e netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione ovvero dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata,



ove previsto nelle Condizioni Definitive, sono indicati nelle Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale applicabile in vigore in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione, vigente alla data di pubblicazione delle specifiche Condizioni Definitive, potrà subire eventuali modifiche durante la vita dei Certificati né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento ai Certificati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alla Data di Scadenza.

A tale proposito, il Paragrafo 5.15 della presente Nota Informativa riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione e cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

In aggiunta, si segnala che eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.26 Rischio di assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di rating. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Non vi è quindi disponibilità immediata dell'indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità dei Certificati.

2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE

2.2.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei Certificati *Long* (e viceversa in caso di diminuzione) ovvero una diminuzione del prezzo nel caso dei Certificati *Short* (e viceversa in caso di aumento).

Nel caso dei Certificati che prevedano la Barriera, un aumento o una riduzione del valore del Sottostante potrebbe determinare il verificarsi di un Evento Barriera con possibili effetti negativi sul prezzo dei Certificati. In particolare, tali effetti negativi dipendono dal livello al quale è stata fissata la Barriera rispetto al valore iniziale del Sottostante. Quanto maggiore è la distanza tra la Barriera e il valore iniziale del Sottostante, tanto maggiore sarà l'effetto negativo del verificarsi di un Evento Barriera sul prezzo dei Certificati.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante del Sottostante sia localizzata in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. In tal senso, cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

2.2.2 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante

Il valore dei Certificati è legato all'andamento della volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati. Si segnala che l'impatto della volatilità del Sottostante non è generalizzabile (nel senso che non è possibile definire una direzione univoca dell'incidenza della volatilità del Sottostante rispetto al prezzo dei Certificati) a causa (i) dell'impatto sul valore teorico dei Certificati da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) dello specifico Sottostante considerato.

Si segnala che il verificarsi dell'Evento Barriera ovvero della circostanza che il Valore di Riferimento sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (nel caso di Certificati *Protection* e Certificati *Protection con Cap*) ovvero che il Valore di Riferimento Iniziale sia inferiore al Valore di Riferimento (nel caso di Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*) dipende anche dalla volatilità del Sottostante: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi la Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera.

Qualora il Sottostante sia costituito da un Paniere, la maggiore o minore volatilità del Paniere dipenderà anche da una maggiore o minore correlazione tra i Componenti il Paniere. Per maggiori informazioni, si rimanda al Paragrafo 2.2.5 (*Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti*).

2.2.3 Rischio relativo ai Certificati su Fondi

Qualora l'attività sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un Fondo (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitate dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

2.2.4 Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund

Qualora il Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc.

Inoltre, il Portatore deve tenere in considerazione (i) il maggior rischio derivante dall'ipotesi in cui l'ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti; (ii) il rischio di correlazione che si verifica nell'ipotesi in cui gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla valuta in cui viene calcolato il NAV (*net asset value*) o il prezzo dell'ETF; (iii) il rischio derivante dall'ipotesi in cui il *benchmark* è espresso in una valuta diversa da quella del fondo; nonché (iv) i rischi derivanti dalla circostanza che l'ETF a differenza degli altri fondi non si caratterizza per una gestione attiva.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

2.2.5 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati sia costituita da un Paniere, il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore di tali Componenti il Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Componente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati sia costituita da un Paniere, il Portatore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra i vari Componenti il Paniere. In caso di correlazione negativa tra le attività finanziarie l'andamento di queste ultime tenderà a essere divergente mentre in caso di correlazione positiva le attività finanziarie tenderanno ad avere un andamento, al rialzo o al ribasso, nella medesima direzione. Quanto maggiore è la correlazione tra i valori i Componenti del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere.

2.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.



I tassi e gli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark" (incluso lo *Euro Interbank Offered Rate* ("EURIBOR")) sono soggetti a linee guida regolamentari e proposte di riforma. Alcune di tali riforme sono già in vigore, altre devono ancora essere attuate. Tali riforme potrebbero avere un impatto sulla performance rispetto al passato di tali indici di riferimento, potrebbero causarne la soppressione, o avere altre conseguenze che non possono essere predeterminate. Tali conseguenze potrebbero influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

Il Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sui Certificati collegati ad un tasso o indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità del tasso ovvero del livello pubblicato del rilevante indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Più in generale, qualunque riforma internazionale e nazionale o altre iniziative e il rafforzamento dello scrutinio regolamentare dei *benchmark* potrebbe causare un incremento di costi e rischi relativi all'amministrazione dei medesimi, alla partecipazione per la determinazione di un *benchmark* e al rispetto di tale regolamentazione o requisiti.

Il gruppo di lavoro, che nell'area euro si è occupato del tasso esente da rischio euro, ha pubblicato una serie di principi guida e raccomandazioni generali sulle previsioni di *fallback* relative, tra l'altro, ai nuovi prodotti in contanti denominati in euro (incluse le obbligazioni) che si basano sull'EURIBOR. I principi guida indicano, tra l'altro, che continuare a fare riferimento all'EURIBOR in assenza di *fallback provisions* più robuste potrebbe aumentare la rischiosità del sistema finanziario dell'area euro. In data 11 maggio 2021, il gruppo di lavoro che si è occupato del tasso esente da rischio ha pubblicato le proprie raccomandazioni sugli eventi che possono determinare l'applicazione delle previsioni di *fallback* relative all'EURIBOR e sui tassi *fallback*.

Non è possibile stabilire con certezza se e in che misura l'EURIBOR continuerà a essere determinato. Questo potrebbe implicare un diverso andamento dello stesso rispetto al passato e determinare delle conseguenze che, allo stato, non sono prevedibili.

Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) portare alla esclusione dall'ammissione a negoziazione dei Certificati, ad una rettifica, al rimborso anticipato, secondo la valutazione discrezionale dell'Agente per il Calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche dei Certificati; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all'eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire



il livello del benchmark, o renderlo più volatile; (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili.

Ognuno dei cambiamenti di cui sopra o altri cambiamenti che derivino da riforme internazionali o nazionali o altre iniziative potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul valore, sul rendimento e sulla liquidità di qualsiasi Certificato collegato ad un *benchmark* o altrimenti dipendente dallo stesso.

Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione di altri tassi interbancari.

Le disposizioni di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.11.2 della presente Nota Informativa, prevedono l'applicazione di alcune previsioni di *fallback* nel caso in cui un Tasso di Interesse, ovvero la pagina del circuito telematico finanziario sulla quale lo stesso è pubblicato (ovvero la pagina sostitutiva), non siano più disponibili ovvero nel caso in cui si verifichi un Evento Benchmark. Tali previsioni di *fallback* includono la possibilità che il Tasso di Interesse sia sostituito da un Tasso Equivalente ovvero da un Tasso Alternativo, con l'applicazione o meno di un margine di adeguamento. Per assicurare la corretta operatività di tali benchmark sostitutivi, l'Agente per il Calcolo (che agirà in buona fede e coadiuvato da un Consulente Indipendente) potrebbe stabilire altresì la modifica dei Termini e Condizioni dei Certificati. Un margine di adeguamento, ove applicabile, potrebbe essere positivo o negativo e potrebbe essere applicato nell'ottica di ridurre o eliminare ragionevolmente l'eventuale pregiudizio o beneficio economico che possa ricadere sugli investitori a causa della sostituzione del Tasso di Interesse. Tuttavia, potrebbe non essere possibile determinare o applicare un margine di adeguamento e, anche ove un margine di adeguamento fosse applicato, questo potrebbe non essere in grado di ridurre o eliminare il pregiudizio economico per gli investitori. Ove tale margine di adeguamento non possa essere determinato, un Tasso Equivalente o un Tasso Alternativo potrebbero comunque essere utilizzati per sostituire il Tasso di Interesse. L'utilizzo di un Tasso Equivalente o di un Tasso Benchmark Sostitutivo (ivi inclusa l'applicazione di un margine di adeguamento) potrebbe comunque causare una diversa performance dei Certificati rispetto alla performance che questi avrebbero registrato se avessero continuato ad essere legati al Tasso di Interesse originario, e quindi anche il pagamento di un Importo di Liquidazione e, a seconda dei casi, di Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e/o di Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i di valore inferiore.

Ove nessun Tasso Equivalente o Tasso Alternativo dovesse essere determinato, l'ultima previsione di *fallback* applicabile prevede la possibilità che il Tasso di Interesse da utilizzare coincida con il tasso di interesse usato in relazione ad una data di valutazione precedente. Questa circostanza potrebbe comportare l'applicazione di un tasso fisso ai Certificati, con il risultato che gli stessi non saranno più esposti alla *performance* di un sottostante. Data l'incertezza relativa alla disponibilità di un Tasso Equivalente e un Tasso Alternativo, il coinvolgimento di un Consulente Indipendente e i possibili sviluppi regolamentari, sussiste il rischio che in tali circostanze le dette previsioni di *fallback* possano non operare come previsto alla data della presente Nota Informativa.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un Certificato collegato ad un *benchmark*, sono tenuti a consultare i propri consulenti indipendenti e valutare autonomamente i potenziali rischi derivanti dal Regolamento Benchmark o da qualsiasi riforma alla normativa europea o nazionale e dall'eventuale applicazione delle previsioni previste ai fini della sostituzione del detto *benchmark*, in quanto il tasso di interesse sarà cambiato secondo modalità che potrebbero avere un effetto negativo per i Portatori dei Certificati, e senza alcun obbligo per l'Emittente di ottenere il consenso da parte dei medesimi.

2.2.7 Rischio relativo alla caratteristica *Worst of* e rischio di correlazione

Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica *Worst of*, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da più Sottostanti e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica e del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà per i Certificati *Long* con caratteristica *Worst of* il Sottostante con la peggior *performance* (o con la migliore *performance* nel caso di Certificati *Short*) (Sottostante *Worst of*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla Data di Scadenza o durante la vita, dipendono in caso di Certificati *Long* con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Sottostante con la peggior *performance* (o con la migliore *performance* nel caso di Certificati *Short*).

Inoltre, l'investitore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra i vari Sottostanti. In particolare, in caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, minore sarà la correlazione tra i Sottostanti e maggiori saranno le probabilità che si verifichi l'Evento Barriera, ovvero, nel caso di Certificati *Protection*, il Valore di Riferimento risulti minore del Valore di Riferimento Iniziale, mentre minori saranno le probabilità che si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato e/o la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, con conseguenze sulle condizioni di Liquidazione Anticipata Automatica e sull'Importo di Liquidazione.

2.2.8 Rischio relativo alla caratteristica *Rainbow*

Si segnala che, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante con caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con la seconda miglior *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore). Le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi resteranno sempre gli stessi e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla Data di Scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. Pertanto, sebbene le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi saranno sempre gli stessi a ciascuna data di rilevazione, l'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere alle diverse date di rilevazione.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, sarà determinato il complessivo valore del Paniere. La caratteristica *Rainbow* comporta pertanto che il Paniere avrà una ponderazione variabile per tutta la durata dei Certificati, in funzione delle *performance* dei Componenti il Paniere e, di conseguenza, ciò avrà impatto sul valore complessivo dello stesso. L'investitore deve quindi considerare che, in caso di caratteristica *Rainbow*, al variare dell'andamento di anche un solo Componente il Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere registrato in una data di rilevazione potrebbe essere nettamente diverso dal Valore di Riferimento registrato nella data di rilevazione precedente.

2.2.9 Rischio relativo al Sottostante Multiplo

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati *Protection* sia costituita da un Sottostante Multiplo, il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore dei Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo, dalla ponderazione attribuita a ciascun Sottostante e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Sottostante Multiplo, una diversa ponderazione attribuita ai Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo comporta un valore maggiore o minore del Sottostante Multiplo.

Il Portatore deve altresì tenere presente che quanto maggiore è la correlazione positiva tra i Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo (cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella stessa direzione) tanto maggiore è il rischio che un andamento negativo del settore di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

A tal riguardo occorre considerare che per i Certificati con Sottostante Multiplo al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione, solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al $Floor_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al $Floor_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al $Floor_{(i)}$. Inoltre, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione (i) per i Certificati *Protection con Cap* con Sottostante Multiplo di tipo 1, saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al $Floor_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al $Floor_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al $Floor_{(i)}$, mentre (ii) per i Certificati *Protection con Cap* con Sottostante Multiplo di tipo 2, sarà presa in considerazione la somma ponderata delle singole *performance*, ciascuna *performance* soggetta ad un *Cap*, qualora questa risulti positiva.

2.2.10 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

2.2.11 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Si sottolinea che i Certificati sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei Certificati non saranno, pertanto, compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

Si evidenzia che i dividendi relativi alle azioni sottostanti i Certificati non saranno percepiti dai Portatori; analogamente anche i dividendi connessi alle azioni che compongono gli indici sottostanti i Certificati non sono tenuti in considerazione nella determinazione degli indici stessi. Si rappresenta che i flussi dei dividendi non percepiti sono utilizzati per finanziare la struttura dei Certificati. L'investitore deve tener conto dell'entità del mancato introito dei dividendi al fine di valutare l'investimento e del rischio che il prezzo dei Certificati già sconti il prezzo dei dividendi attesi (ove previsti) e che ogni variazione sulle stime degli stessi possa influenzare il valore dei Certificati.

2.2.12 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei

dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati Long, nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato come valore puntuale alla Data di Valutazione del Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alle Date di Osservazione e alle Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati potrà risultare negativamente influenzato, fermo restando che, ove prevista una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), l'investitore beneficerà in ogni caso di un Importo di Liquidazione minimo, indipendente dal livello del Valore di Riferimento, pari a seconda dei casi (i) al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell' Airbag.

2.2.13 Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo 5.11.2 della presente Nota Informativa), l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente per il Calcolo, come detto sopra, potrà rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati ovvero estinguerli anticipatamente, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato dei Certificati medesimi, come determinato dall'Agente per il Calcolo ai sensi del Paragrafo 5.11.2 della presente Nota Informativa. L'Agente per il Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile sul sito dell'Emittente e degli eventuali collocatori.

2.2.14 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione del Sottostante, con riferimento ai Certificati offerti ai sensi del Prospetto di Base, potranno essere utilizzati criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo potenzialmente negativo, sui Certificati medesimi.

2.2.15 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

Le Condizioni Definitive contengono indicazioni sulle fonti ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet del relativo emittente o Sponsor (in caso di Indice) o del

mercato in cui sono scambiati i Sottostanti nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili su canali di informazione accessibili al pubblico indicati nelle Condizioni Definitive. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico.

2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA

2.3.1 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore o acquirente, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento dei Certificati calcolato sulla base del Prezzo di Emissione/Offerta.

2.3.2 Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita dei Certificati sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.3.3 Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario

In caso di acquisto dei Certificati sul mercato secondario il rendimento di questi ultimi potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal Prezzo di Emissione.

2.3.4 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/o simile e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i dei Certificati

L'Emittente potrebbe operare quale *market maker*, *specialist* ovvero ruoli simili rispetto ai Certificati: tale coincidenza fra Emittente, responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist* o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Ove presente, il/Il soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, dei Certificati ovvero di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti

degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

La circostanza in cui l'Agente per il Calcolo sia l'Emittente o un soggetto appartenente al Gruppo, potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

Rischio di conflitto di interessi nel mercato secondario

Si rappresenta che l'Emittente può rivestire il ruolo di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita dei Certificati sul rilevante MTF; si evidenzia inoltre che lo stesso può ricoprire il ruolo di intermediario e svolgere servizi di investimento aventi ad oggetto i Certificati, ivi inclusa la negoziazione per conto proprio.

2.3.5 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del periodo di offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addvenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, nell'ipotesi di offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta entro la data di emissione dei Certificati. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare dell'eventuale rendimento che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

Inoltre, nell'ipotesi di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione dei Certificati e, nell'ipotesi di offerta al pubblico sul mercato primario, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

2.3.6 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo dei Certificati inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica dei Certificati.



2.3.7 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione dei Certificati, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che i Certificati siano sottoscritti (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.3.8 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo

Vi è il rischio che l'Emittente sostituisca (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata. Tale sostituzione avverrà, in ogni caso, nel rispetto del regolamento del MTF sul quale i Certificati sono negoziati. Vi è inoltre il rischio che l'Emittente sostituisca l'Agente per il Calcolo. La revoca del mandato diverrà efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo.

2.3.9 Rischio connesso all'eventuale distribuzione su un MTF

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale dell'adesione all'offerta mediante la Distribuzione su un MTF, l'assegnazione dei Certificati avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MTF, fino ad esaurimento degli stessi, ovvero secondo le diverse modalità stabilite dal rilevante MTF. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto potrebbe non costituire perfezionamento del contratto, che resterebbe subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto resterebbe subordinata all'emissione dei Certificati. Nel caso in cui non si proceda all'emissione dei Certificati perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal rilevante MTF, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi dell'adesione all'offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto dei Certificati durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.



3. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

3.1 Persone responsabili

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l'“**Emittente**” o “**Mediobanca**”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* (le “**Persone Responsabili**”), è responsabile delle informazioni fornite nella presente Nota Informativa.

3.2 Dichiarazione di responsabilità

Le Persone Responsabili attestano che per quanto a loro conoscenza le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3.3 Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

3.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

3.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti;
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.



4. Informazioni essenziali

4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Quando l'Emittente opera quale responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore, agente per il calcolo o ruolo simile rispetto ai Certificati: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore, agente per il calcolo o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Per maggiori dettagli, si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole offerte di Certificati.

4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dai Certificati e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).



5. Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico – Termini e Condizioni

I Certificati che l'Emittente offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma, saranno disciplinati dai presenti Termini e Condizioni che, in occasione di ciascuna singola offerta, saranno integrati dalle pertinenti Condizioni Definitive.

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Definizioni della presente Nota Informativa.

5.1 Informazioni relative ai titoli

(i) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli

Il Programma di Certificati concerne l'offerta al pubblico di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto denominati Certificati Bonus (Certificati Bonus, Certificati BonusCap, Certificati *Bonus Extra*, Certificati Short Bonus, Certificati Short Bonus Cap, Certificati *Short Bonus Extra*), Certificati Phoenix (Certificati Phoenix e Certificati Short Phoenix), Certificati Express (Certificati Express e Certificati Short Express), Certificati Twin Win (Certificati Twin Win, Certificati Twin Win con Cap, Certificati Short Twin Win e Certificati Short Twin Win con Cap) e Certificati Protection (Certificati Protection, Certificati Protection con Cap, Certificati Short Protection e Certificati Short Protection con Cap).

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla Data di Scadenza) che hanno come attività sottostanti Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e ETF. In particolare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, le attività sottostanti potranno essere scelte come segue:

- (i) un solo Sottostante scelto tra le seguenti categorie: Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, ETF; ovvero
- (ii) un Paniere composto (a) da Sottostanti appartenenti ad una sola delle tipologie indicate al punto (i) ovvero (b) da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF; ovvero
- (iii) più Sottostanti ricompresi tra una delle tipologie indicate al punto (i) ma non rappresentati da un Paniere ("**Certificati con Sottostante Multiplo**").

I Certificati sono del tipo *investment certificates*.

I Certificati di cui alla presente Nota Informativa possono essere Certificati a capitale condizionatamente protetto e Certificati *Protection*.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto, diversi dai Certificati Phoenix senza Barriera, offrono una protezione del capitale condizionata al mancato raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, tale livello sarà definito Barriera o *Trigger Level*). Nel caso di Certificati Phoenix senza Barriera la protezione del capitale è data dalla Protezione che sarà sempre pari al 100%.



Inoltre i Certificati a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, in caso di raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, Barriera o *Trigger Level*), una protezione parziale o totale del capitale investito (la "**Protezione**"). In particolare, la Protezione, ove prevista, corrisponde alla percentuale pari, inferiore o superiore al 100% specificata nelle Condizioni Definitive che, moltiplicata per il Prezzo di Liquidazione, determina, a seconda della formula applicabile, l'importo minimo ovvero l'importo prefissato che il Portatore percepirà alla Data di Scadenza.

Si segnala che, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive la Protezione potrà essere anche pari allo 0%.

I Certificati *Protection* prevedono sempre una Protezione almeno parziale del capitale investito.

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono della tipologia "*quanto*", ossia consentono all'investitore di neutralizzare il rischio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio: pertanto, nel caso di Certificati aventi Sottostante denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, l'andamento del relativo tasso di cambio non rileva ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione. Ove il Sottostante sia un Tasso di Cambio la tipologia "*quanto*" non sarà applicabile, atteso che il Sottostante non è espresso in valuta ma nel rilevante rapporto di cambio.

In particolare, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione alla Data di Scadenza oppure, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*, dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, qualora si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Inoltre, i Certificati possono prevedere, oltre alla Protezione, un ulteriore livello di protezione, espresso sotto forma di percentuale nelle Condizioni Definitive (l'"**Airbag**"). Ove previsto, l'*Airbag* potrà sommarsi (i) alla Protezione, ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione, determinando così un incremento dell'Importo di Liquidazione.

Pertanto, ove sia prevista una Protezione, eventualmente maggiorata dell'*Airbag* (ove previsto), l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione indicata nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorata dall'*Airbag* (ove previsto). Inoltre, ove sia previsto il solo *Airbag*, l'Importo di Liquidazione non potrà essere inferiore al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell'*Airbag* indicato nelle Condizioni Definitive.

Tuttavia, anche in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un *Airbag* (ove previsto), qualora la Valuta di Emissione dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per il Portatore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento del Portatore potrebbe comportare una perdita, anche totale, del capitale investito anche in presenza di un andamento favorevole del Sottostante, ovvero un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento sfavorevole del Sottostante.

Se specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati e/o Importi Addizionali Condizionati.

Si rinvia al Paragrafo 5.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti



crediti come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione. L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DA OFFRIRSI SULLA BASE DEL PROGRAMMA

I Certificati da offrirsi sulla base del presente Programma sono delle seguenti tipologie:

Certificati Bonus (Certificati Bonus, Certificati Bonus Cap, Certificati Bonus Extra, Certificati Short Bonus, Certificati Short Bonus Cap, Certificati Short Bonus Extra)

I Certificati *Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2 (ove previste nelle Condizioni Definitive).

I Certificati *Bonus Cap* prevedono un *Cap* o un *Cap 1* e un *Cap 2* (ove previste nelle Condizioni Definitive) per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore e nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere in ogni caso superiore al *Cap*, che potrà assumere un valore maggiore o pari al *Bonus*.

I Certificati *Bonus Extra* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera.

Tuttavia, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita totale dell'importo investito in assenza di una Protezione ovvero parziale, nei limiti della Protezione (ove prevista), eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante.

I Certificati *Short Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* o di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera. I Certificati *Short Bonus Cap* prevedono un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore, che potrà assumere un valore maggiore o pari al *Bonus*.

I Certificati *Short Bonus Extra* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione sia in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

Tuttavia, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita totale dell'importo investito in assenza di una Protezione ovvero parziale, nei limiti della Protezione (ove prevista), eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* positiva del Sottostante.



Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati *Bonus*, fermo quanto descritto di seguito per i Certificati *Bonus Extra*, permettono al Portatore di ricevere anche uno o più Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e/o uno o più Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

I Certificati *Bonus Extra* prevedono sempre il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati.

Certificati Phoenix (Certificati Phoenix e Certificati Short Phoenix)

I Certificati Phoenix permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita di valore del Sottostante rispetto allo Strike. In particolare, ove non sia prevista la Barriera, i Certificati permettono di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione, oltre all'/agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Ove sia prevista la Barriera e non si verifichi l'Evento Barriera, i Certificati permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione. Ove invece si verifichi l'Evento Barriera e il prezzo del Sottostante è inferiore allo Strike, il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante nei limiti della Protezione (ove prevista), eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), ovvero, in assenza di Protezione potrà subire una perdita totale dell'importo investito.

I Certificati Short Phoenix permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo Strike. In particolare, ove non sia prevista la Barriera, i Certificati permettono di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione, oltre all'/agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Ove sia prevista la Barriera e non si verifichi l'Evento Barriera, i Certificati permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione. Ove invece si verifichi l'Evento Barriera e il prezzo del Sottostante sia superiore allo Strike, il Portatore subirà una perdita totale dell'importo investito in assenza di una Protezione ovvero parziale, nei limiti della Protezione, ove prevista, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto).

Certificati Express (Certificati Express e Certificati Short Express)

I Certificati *Express* permettono al Portatore di ricevere alla Data di Scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive. Per i Certificati *Express* in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Liquidazione, il Premio Eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive. Tuttavia, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita totale dell'importo investito in assenza di una Protezione ovvero parziale, nei limiti della Protezione (ove prevista), eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante.

I Certificati *Short Express* permettono al Portatore di ricevere alla Data di Scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive. Per i Certificati *Short Express* in cui è



prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Liquidazione, il Premio Eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive. Tuttavia, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita totale dell'importo investito in assenza di una Protezione ovvero parziale, nei limiti della Protezione (ove prevista), eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* positiva del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati *Express* permettono al Portatore di ricevere anche uno o più Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e/o uno o più Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

Certificati Twin Win (Certificati Twin Win, Certificati Twin Win con Cap, Certificati Short Twin Win, Certificati Short Twin Win con Cap)

I Certificati *Twin Win* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di riduzione del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera. Nel caso di Certificati *Twin Win* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

I Certificati *Short Twin Win* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di crescita del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera. Nel caso di Certificati *Short Twin Win* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

Tuttavia, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), e nell'ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* negativa (per i Certificati *Twin Win*) o positiva (per i Certificati *Short Twin Win*) del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati *Twin Win* permettono al Portatore di ricevere anche uno o più Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e/o uno o più Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

Certificati Protection (Certificati Protection, Certificati Protection con Cap, Certificati Short Protection e Certificati Short Protection con Cap)

I Certificati *Protection* potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale. Come segnalato (ove applicabile) al Paragrafo 5.8 che segue, qualora la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), sia inferiore al 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), anche in caso di *performance* favorevole del/i Sottostante/i. Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.



I Certificati *Short Protection* potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale. Come segnalato (ove applicabile) al Paragrafo 5.8 che segue, qualora la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), sia inferiore al 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), anche in caso di *performance* favorevole del/i Sottostante/i. Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati *Protection* permettono al Portatore di ricevere anche uno o più Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e/o uno o più Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

Inoltre i Certificati appartenenti alle diverse tipologie sopra descritte potranno essere ricondotti alle categorie più ampie di "**Certificati Long**" (i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Extra*, i Certificati *Phoenix*, i Certificati *Express*, i Certificati *Twin Win*, i Certificati *Twin Win* con *Cap* e i Certificati *Protection*, i Certificati *Protection* con *Cap*) e di "**Certificati Short**" (i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap*, i Certificati *Short Bonus Extra*, i Certificati *Short Phoenix*, i Certificati *Short Express*, i Certificati *Short Twin Win*, i Certificati *Short Twin Win* con *Cap*, i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection* con *Cap*).

(ii) Codice ISIN

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione dei Certificati saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori quali, a titolo esemplificativo, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Nel caso dei Certificati *Bonus*, dei Certificati *Phoenix* e dei Certificati *Twin Win*, il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia alla Data di Valutazione superiore o uguale o inferiore allo *Strike* e/o alla Barriera.

Nel caso dei Certificati *Express* il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia alla Data di Valutazione superiore o uguale o inferiore al *Trigger Level* e/o alla Barriera.

Nel caso dei Certificati *Protection* il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia maggiore, uguale o inferiore al Valore di Riferimento Iniziale.

Inoltre, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che si sia verificato o meno l'Evento Barriera, al raggiungimento e/o superamento o meno del *Trigger Level*, nonché alla presenza della caratteristica *Best of*, *Rainbow* o *Worst of*, alla presenza dell'Importo Addizionale Incondizionato e dell'Importo Addizionale Condizionato, al verificarsi dell'Evento Importo



Addizionale Condizionato ovvero dell'Evento Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾ o della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica. Qualora il Sottostante sia rappresentato da un Paniere, il valore dei Certificati può essere altresì influenzato dalla correlazione esistente tra le attività sottostanti che compongono il Paniere.

Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, sono legati altresì al valore della Barriera, del Prezzo di Liquidazione, del Bonus, del Bonus 1 e del Bonus 2, del *Trigger Level*, della Partecipazione 1, della Partecipazione 2, della Partecipazione *Up*, della Partecipazione *Down*, della Protezione, dell'*Airbag*, del Fattore, del Fattore 1, del Fattore 2, del Fattore 3, del Livello Importo Addizionale Condizionato, del Livello Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾, ai valori del Livello Importo Addizionale Condizionato *Range*, all'Importo Addizionale Incondizionato, all'Importo Addizionale Condizionato e all'Importo Addizionale Condizionato⁽ⁿ⁾ e alle modalità di determinazione degli stessi, al valore dell'Importo Addizionale Finale, allo *Strike* e alle modalità di determinazione dello *Strike*, al valore del *Cap*, del *Cap 1* e del *Cap 2*, e, in caso di caratteristica *Autocallable*, al valore del Livello di Liquidazione Anticipata Automatica e alle modalità di liquidazione anticipata.

5.3 Valuta di emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

La valuta di denominazione dei Certificati sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti.

5.4 Data di Emissione dei Certificati

La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

5.5 Ranking dei Certificati

I diritti connessi ai Certificati costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 5.9 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1</i>)
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1</i>)

**"FONDI
PROPRI"**



Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier II)	}	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2		
Strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis del TUB	}	"RESTANTI PASSIVITA"
I certificati, le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) e i <i>covered warrant</i> non assistiti da garanzie		
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 interbancari e di grandi imprese		
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, anche effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca		

5.6 Forma e trasferimento dei Certificati

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo e quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**Monte Titoli**, o anche il **Clearing System** o **Sistema di Gestione Accentrata**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei Certificati. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico. Il trasferimento dei Certificati avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

Ove Monte Titoli S.p.A. non sia il sistema di gestione accentrata, così come specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno rappresentati da un titolo globale (il **Certificato Globale**) depositato presso *Clearstream Banking AG*, Frankfurt am Main (**CBF**) oppure presso un *common depositary per Clearstream Banking société anonyme*, Luxemburg (**CBL**) e *Euroclear Bank SA/NV* agente come operatore di *Euroclear System* (**Euroclear**) (CBF o CBL ed *Euroclear*, entrambi il **Sistema di Gestione Accentrata**) oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I Certificati sono trasferibili come diritti in comproprietà nel Certificato Globale in conformità con le norme ed i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati.

5.7 Data di Scadenza e data di esercizio

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.



Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza ovvero con la Data di Liquidazione Anticipata Automatica (ove prevista) nel caso si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata.

Si rinvia al Paragrafo 5.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati ed integrati.

5.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti, che potranno essere corrisposti nel corso della loro durata o alla Data di Scadenza.

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike*, del *Trigger Level*, del Valore di Riferimento Iniziale e al valore della/e Barriera/e (ove prevista/e).

Lo *Strike* può essere rappresentato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, da (i) un valore specifico, espresso come valore puntuale superiore allo 0, o percentuale, superiore allo 0%, ovvero (ii) la percentuale superiore allo 0% di uno o più Valori di Riferimento oppure di uno o più Valori di Riferimento Iniziali del Sottostante rilevati come valori puntuali ovvero calcolati come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione. Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo *Strike* è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere alla Data di Scadenza l'Importo di Liquidazione.

L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

I Certificati di cui alla presente Nota Informativa possono essere Certificati a capitale condizionatamente protetto e Certificati Protection.

I Certificati a capitale condizionatamente protetto, diversi dai Certificati Phoenix senza Barriera, offrono una protezione del capitale condizionata al mancato raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, tale livello sarà definito Barriera o *Trigger Level*). Nel caso di Certificati Phoenix senza Barriera la protezione del capitale è data dalla Protezione che sarà sempre pari al 100%.

Inoltre i Certificati a capitale condizionatamente protetto possono prevedere, in caso di raggiungimento e/o superamento da parte del Sottostante di un determinato livello prestabilito (a seconda della tipologia di Certificati, Barriera o *Trigger Level*), una protezione parziale o totale del capitale investito (la "**Protezione**"). In particolare, la Protezione, ove prevista, corrisponde alla percentuale pari, inferiore o superiore al 100% specificata nelle Condizioni Definitive che, moltiplicata per il Prezzo di Liquidazione, determina, a seconda della formula applicabile, l'importo minimo ovvero l'importo prefissato che il Portatore percepirà alla Data di Scadenza.



Si segnala che, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive la Protezione potrà essere anche pari allo 0%.

I Certificati *Protection* prevedono sempre una Protezione almeno parziale del capitale investito. Inoltre, i Certificati possono prevedere un ulteriore livello di protezione dell'investimento, espresso sotto forma di percentuale nelle Condizioni Definitive (l' "**Airbag**"). Ove previsto, l'Airbag potrà sommarsi (i) alla Protezione, ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione, determinando così un incremento dell'Importo di Liquidazione.

I Certificati potranno altresì prevedere il pagamento di ulteriori importi e ulteriori caratteristiche come di seguito descritto.

La Data di Pagamento, con riferimento ad ogni Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione nella valuta di liquidazione sarà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 5.15 (*Regime Fiscale*) del presente Capitolo 5.

I pagamenti saranno effettuati dall'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle spese, sul conto dell'intermediario correntista presso Monte Titoli S.p.A. ovvero presso il diverso sistema di gestione accentrata specificato nelle Condizioni Definitive. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie del *Clearing System*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

5.8.1 Importo di Liquidazione

Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, i Certificati potranno prevedere le seguenti caratteristiche.

<u>Cap</u>	<u>Fattore</u>	<u>Partecipazione 1</u> <u>e</u> <u>Partecipazione 2</u>	<u>Partecipazione</u> <u>Up</u>	<u>Partecipazione Down</u>	<u>Barriera</u>
------------	----------------	--	------------------------------------	----------------------------	-----------------

Cap

Si precisa che nel caso di Certificati *Bonus Cap*, Certificati *Short Bonus Cap*, Certificati *Phoenix con Cap*, Certificati *Twin Win con Cap*, Certificati *Short Twin Win con Cap*, Certificati *Protection con Cap* e Certificati *Short Protection con Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere, sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, il *Cap* indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione. Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Phoenix* il *Cap*, ove previsto, sarà sempre fissato ad un livello maggiore della Protezione.

Nel caso dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti valori di *Cap* ("**Cap 1**" e "**Cap 2**").

Fattore



I Certificati possono inoltre prevedere, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la presenza di un Fattore ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e *Certificati Bonus Cap* con unico livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**" e "**Fattore 2**").

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare tre differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**", "**Fattore 2**" e "**Fattore 3**").

In particolare, nella maggioranza dei casi, qualora, in caso di *performance* sfavorevole per l'investitore, si verifichi l'Evento Barriera, la funzione del Fattore, che potrà assumere un valore pari, inferiore o superiore a 1, è quella di mitigare o amplificare le conseguenze della variazione al ribasso (nel caso di Certificati *Long*) o al rialzo (nel caso di Certificati *Short*) della *performance* del Sottostante, comportando per il Portatore una eventuale perdita ridotta o amplificata rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore. Viceversa, in caso di *performance* favorevole per l'investitore, la funzione del Fattore, che potrà assumere un valore pari, inferiore o superiore a 1, è quella di mitigare o amplificare le conseguenze della variazione al rialzo (nel caso di Certificati *Long*) o al ribasso (nel caso di Certificati *Short*) della *performance* del Sottostante, comportando per il Portatore un eventuale rendimento ridotto o amplificato rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

Si segnala che, in caso di Certificati *Bonus* e *Bonus Cap* con unico livello di Barriera, il Fattore 1 potrà assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati *Bonus* e *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, il Fattore 1 e/o il Fattore 2 potranno assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In tali casi in caso di *performance* favorevole per l'investitore, la funzione del Fattore 1 e/o del Fattore 2 pari a zero è quella di annullare i benefici della variazione al rialzo del Sottostante, comportando per il Portatore un annullamento del rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

In particolare:

Certificati a capitale condizionatamente protetto

Nel caso dei Certificati *Long*, ove nel caso di *performance* sfavorevole per l'investitore, (i) si verifichi un Evento Barriera, nel caso dei Certificati con Barriera, ovvero (ii) il Valore di Riferimento sia inferiore al Trigger Level, nel caso dei Certificati *Express* senza Barriera, a seconda del valore specificato nelle Condizioni Definitive, più alto sarà il valore del Fattore, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita.

Nel caso dei Certificati *Long* e nel caso di *performance* favorevole per l'investitore, a seconda del valore specificato nelle Condizioni Definitive, più alto sarà il valore del Fattore, maggiore sarà eventualmente il rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

Nel caso dei Certificati *Short*, ove nel caso di *performance* sfavorevole per l'investitore, (i) si verifichi un Evento Barriera, ovvero (ii) il Valore di Riferimento sia superiore al Trigger Level, nel caso dei Certificati *Short Express* senza Barriera, a seconda del valore specificato nelle Condizioni Definitive, più basso sarà il valore del Fattore, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita.



Nel caso dei Certificati *Short*, e nel caso di *performance* favorevole per l'investitore, a seconda del valore specificato nelle Condizioni Definitive, più basso sarà il valore del Fattore, maggiore sarà eventualmente il rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore.

Certificati Protection

Nel caso dei Certificati *Protection* di tipo *Long* con doppio scenario, qualora, in caso di *performance* sfavorevole per l'investitore, il Valore di Riferimento sia minore dello *Strike*, più alto sarà il valore del Fattore, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita.

Nel caso dei Certificati *Protection* di tipo *Short* con doppio scenario, qualora, in caso di *performance* sfavorevole per l'investitore e il Valore di Riferimento sia maggiore dello *Strike*, più basso sarà il valore del Fattore, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita subita.

* * *

Si precisa che, laddove il Fattore sia pari a 1, la rilevante formula ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione potrà non riportare tale parametro.

Partecipazione 1 e Partecipazione 2

I Certificati *Short* possono inoltre prevedere, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la presenza di una Partecipazione 1 e di una Partecipazione 2, entrambe intese come valori percentuali, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. La Partecipazione 1 e la Partecipazione 2 contribuiscono a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati.

In particolare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, la previsione di una Partecipazione 1 inferiore al 100% determinerà una riduzione dell'Importo di Liquidazione che l'investitore percepirà a scadenza. Viceversa, una Partecipazione 1 superiore al 100% determinerà un incremento dell'Importo di Liquidazione che l'investitore percepirà a scadenza.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione 2 superiore al 100%, nel caso di andamento sfavorevole del Sottostante per l'investitore, il Portatore potrebbe subire una perdita più che proporzionale all'andamento sfavorevole del Sottostante per l'investitore, tenuto conto della Protezione. Qualora invece le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione 2 inferiore al 100%, nel caso di andamento sfavorevole del Sottostante, il Portatore potrebbe subire una perdita meno che proporzionale all'andamento sfavorevole del Sottostante per l'investitore, tenuto conto della Protezione.

Partecipazione Up e Partecipazione Down

A seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, la Partecipazione *Up* e la Partecipazione *Down* contribuiscono a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati. Qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione *Up* ovvero una Partecipazione *Down* superiore al 100%, il Portatore parteciperà in maniera più che proporzionale alla *performance* (positiva o negativa) del Sottostante. Al contrario, qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione *Up* ovvero una Partecipazione *Down* inferiori al 100%, la possibilità per il Portatore di partecipare alla *performance* (positiva o negativa) del Sottostante sarà parziale. Nel caso in cui la Partecipazione *Up* e/o la Partecipazione *Down* siano pari allo 0%, il Portatore non parteciperà alla *performance* (positiva



o negativa) del Sottostante. Pertanto, in uno scenario favorevole, il Portatore non potrà beneficiare dell'andamento registrato dal Sottostante.

Barriera

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus*, dei Certificati *Phoenix*, dei Certificati *Express* con Barriera e dei Certificati *Twin Win* può dipendere anche dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive.

I Certificati *Protection* non prevedono la Barriera.

La Barriera può essere fissata dall'Emittente nella sua discrezionalità, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione. Resta inteso che possono essere previsti diversi valori della Barriera alle diverse Date di Valutazione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) nel caso di Certificati *Long*, scenda ovvero tocchi o scenda al di sotto della Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (**Barriera Storica**);

(ii) nel caso di Certificati *Short* vada al di sopra ovvero tocchi o vada al di sopra della Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (**Barriera Storica**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare una Barriera 1 e una Barriera 2, dove la Barriera 1 sarà sempre superiore alla Barriera 2, dove:

(i) l'Evento di Barriera 1 si intende verificato qualora il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, tocchi o scenda al di sotto della Barriera 1, ma risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, nel Periodo di Osservazione oppure sia sempre inferiore ovvero inferiore o uguale alla Barriera 1, ma sempre superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, nel Periodo di Osservazione, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (**Barriera Americana**), risulti minore alla Barriera 1, ma superiore o uguale alla Barriera 2, alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera 1, ma superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo



quanto indicato nelle Condizioni Definitive (**Barriera Storica**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; e

(ii) l'Evento di Barriera 2 si intende verificato qualora il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, tocchi o scenda al di sotto della Barriera 2 nel Periodo di Osservazione oppure sia sempre inferiore ovvero inferiore o uguale alla Barriera 2 nel Periodo di Osservazione, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (**Barriera Americana**) o risulti minore alla Barriera 2 alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera 2 alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (**Barriera Storica**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Certificati *Bonus*, alla Barriera 1 e alla Barriera 2, se previste, corrisponderanno rispettivamente il *Bonus 1* e il *Bonus 2*. Si precisa che la presenza di diversi livelli di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2) e di *Bonus* (*Bonus 1* e *Bonus 2*) consente al Portatore di conseguire un rendimento dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante o di riduzione, purché entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2. In entrambi i casi, infatti, il Portatore parteciperà agli eventuali incrementi di valore del Sottostante superiori al pertinente *Bonus* e l'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere inferiore al *Bonus 2*.

Nel caso di Certificati *Bonus Cap*, alla Barriera 1 e alla Barriera 2 corrisponderanno rispettivamente il *Bonus 1* ed il *Bonus 2* ed il *Cap 1* e *Cap 2*. Si precisa che la presenza di diversi livelli di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2), di *Bonus* (*Bonus 1* e *Bonus 2*) e di *Cap* (*Cap 1* e *Cap 2*) consente al Portatore di conseguire un rendimento dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante o di riduzione, purché entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2. In entrambi i casi, infatti, il Portatore parteciperà agli eventuali incrementi di valore del Sottostante superiori al pertinente *Bonus* e l'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere inferiore al *Bonus 2*. Tuttavia nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere in ogni caso superiore, rispettivamente al *Cap 1* e al *Cap 2*.

L'Importo di Liquidazione sarà determinato per ogni tipologia di Certificati secondo le formule di seguito descritte.

Di seguito si riportano le definizioni degli elementi comuni alle formule di tutte le tipologie di Certificati di cui alla presente Nota Informativa. Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni applicabili alla specifica tipologia di Certificati riportate di seguito.

Definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati

Airbag indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. A seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ove previsto, l'*Airbag* potrà sommarsi (i) alla Protezione, ovvero (ii) al Prezzo di Liquidazione, determinando così un incremento dell'Importo di Liquidazione.

Barriera indica il livello in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento Barriera. La Barriera può essere fissata dall'Emittente nella sua discrezionalità, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo



Strike; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione. Resta inteso che possono essere previsti diversi valori della Barriera alle diverse Date di Valutazione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che possono essere previsti diversi valori di Barriera alle diverse Date di Valutazione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Cap indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione.

Evento Barriera indica

1. nel caso dei Certificati Long, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante, scenda ovvero tocchi o scenda al di sotto della Barriera, nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera, alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica (**Barriera Storica**);

2. nel caso dei Certificati Short, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante, vada al di sopra ovvero tocchi o vada al di sopra della Barriera, nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica (**Barriera Storica**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Fattore indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, il valore indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e *Certificati Bonus Cap* con unico livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**" e "**Fattore 2**").

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, le Condizioni Definitive potranno indicare tre differenti valori di Fattore ("**Fattore 1**", "**Fattore 2**" e "**Fattore 3**").

Si precisa che, laddove il Fattore o il Fattore 1 e/o il Fattore 2 e/o il Fattore 3 siano pari a 1, la rilevante formula ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione potrà non riportare tali parametri.

Si segnala che, in caso di Certificati *Bonus* e *Bonus Cap* con unico livello di Barriera, il Fattore 1 potrà assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati *Bonus* e *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera, il Fattore 1 e/o il Fattore 2 potranno assumere anche un valore pari a zero, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Floor indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore minimo dell'Importo di Liquidazione.



Partecipazione 1 indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione 1 può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari allo 0%.

Partecipazione 2 indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione 2 può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari allo 0%.

Partecipazione Down indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione Down può essere superiore, pari o inferiore al 100%.

Partecipazione Up indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione Up può essere superiore, pari o inferiore al 100%.

Prezzo di Liquidazione indica la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Liquidazione potrà essere pari o superiore al Prezzo di Emissione.

Protezione indica, ove previsto, il valore espresso in forma di percentuale, pari, inferiore o superiore al 100 % e specificato nelle Condizioni Definitive. In particolare, la protezione corrisponde alla percentuale che, moltiplicata per il Prezzo di Liquidazione, determina, a seconda della formula applicabile, l'importo minimo ovvero l'importo prefissato che l'investitore percepirà alla Data di Scadenza. A seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, alla Protezione potrà aggiungersi un valore percentuale aggiuntivo detto Airbag. In tal caso, la percentuale che l'investitore riceverà alla scadenza sarà dato dalla somma della Protezione e dell'Airbag. Nel caso di Certificati che non prevedono alcuna protezione del capitale, la Protezione specificata nelle relative Condizioni Definitive sarà pari allo 0%. I Certificati *Protection* prevedono sempre una Protezione maggiore allo 0%;

Strike indica (i) il valore, espresso come valore puntuale superiore allo 0 o percentuale superiore allo 0%, e specificato nelle Condizioni Definitive ovvero (ii) la percentuale, superiore allo 0%, di uno o più Valori di Riferimento oppure di uno o più Valori di Riferimento Iniziali del Sottostante rilevati come valori puntuali ovvero calcolati come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo *Strike* è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive.

Si rappresenta inoltre che, ove il valore dello *Strike* non sia stato indicato nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo del medesimo verrà comunicato secondo le modalità compatibili con il rilevante MTF sul quale sono negoziati i Certificati.

Valore di Riferimento indica il valore registrato dal Sottostante alla rilevante data di rilevazione indicata nelle Condizioni Definitive.

* * *

Si segnala inoltre che la descrizione in calce a ciascuna formula di seguito riportata presuppone che il Prezzo di Liquidazione sia pari al Prezzo di Emissione e che la Partecipazione



1, la Partecipazione 2, la Partecipazione Up, la Partecipazione Down e il Fattore, ove previsti, siano pari al 100%.

Certificati Bonus (Certificati Bonus, Certificati Bonus Cap, Certificati Bonus Extra, Certificati Short Bonus, Certificati Short Bonus Cap, Certificati Short Bonus Extra)

Il valore dei Certificati *Bonus* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike* e al valore della *Barriera* (come sopra descritto).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

Barriera 1 e **Barriera 2** indicano i due livelli di *Barriera* previsti nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*.

Bonus indica, il valore percentuale, almeno pari al 100%, specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Bonus* ("**Bonus 1**" e "**Bonus 2**"). Il *Bonus 1* sarà maggiore o sarà uguale al *Bonus 2*, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Cap indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione. Nel caso dei Certificati *Bonus Cap*, dei Certificati *Bonus Extra*, dei Certificati *Short Bonus Cap* e dei Certificati *Short Bonus Extra*, ove previsto, il *Cap* sarà sempre fissato ad un livello maggiore della *Protezione*.

Cap 1 e **Cap 2** indica, nel caso dei Certificati *Bonus Cap*, i due differenti livelli di *Cap* indicati nelle Condizioni Definitive. Il *Cap 1* sarà maggiore o sarà uguale al *Cap 2*, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati riportate sopra.



1. Certificati Bonus

I Certificati *Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2 (ove previste nelle Condizioni Definitive).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Bonus* con unico livello di Barriera:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Barriera	Valore di Riferimento	Strike	Bonus	Fattore 1	Fattore 2	Protezione	Airbag	Floor

A.1) nel caso in cui non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus ; Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus e la performance registrata da Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus ; Floor + Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike – 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1 e maggiorata del Floor.

A.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore



allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Floor + Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike -1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione o al Floor, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

B) Nel caso di Certificati Bonus con doppio livello di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2):

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI													
Barriera 1	Barriera 2	Valore di Riferimento	Strike	Protezione	Airbag	Bonus 1	Bonus 2	Fattore 1	Fattore 2	Fattore 3	Floor 1	Floor 2	Floor 3

B.1) nel caso non si sia verificato né l'Evento Barriera 1 né l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus 1 ; Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 1 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus 1 ; Floor 1 + Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike -1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 1 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1 maggiorata del Floor 1.

B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera 1 e non si sia verificato l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus 2 ; Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 2 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 2.



oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus 2 ; Floor 2 + Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 2 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 2 maggiorata del Floor 2.

B.3) nel caso si siano verificati sia l'Evento Barriera 1 sia l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore 3 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Floor 3 + Fattore 3 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione o al Floor 3, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



2. Certificati Bonus Cap

I Certificati *Bonus Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2 (ove previste nelle Condizioni Definitive).

I Certificati *Bonus Cap* prevedono un *Cap* o un *Cap 1* e un *Cap 2* (ove previsti nelle Condizioni Definitive) per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore e nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere in ogni caso superiore al *Cap*.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus Cap* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Bonus Cap* con unico livello di Barriera:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI									
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Bonus	Fattore 1	Fattore 2	Protezione	Airbag	Floor	Cap

A.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus ; Min [Cap ; Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus ; Min [Cap ; Floor + Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1 e maggiorata del Floor, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap.

Si precisa che in caso di Certificati *Bonus Cap* con il Bonus uguale al Cap, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Liquidazione * Cap



Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

A.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione o al Fattore, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Floor + Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike -1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Floor + Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione o al Floor, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

B) Nel caso di Certificati Bonus Cap con doppio livello di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2):

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI															
Barriera 1	Barriera 2	Strike	Valore di Riferimento	Bonus 1	Bonus 2	Fattore 1	Fattore 2	Fattore 3	Protezione	Airbag	Floor 1	Floor 2	Floor 3	Cap 1	Cap 2

B.1) nel caso non si sia verificato né l'Evento Barriera 1 né l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus 1 ; Min [Cap 1 ; Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 1 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap 1. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 1.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus 1 ; Min [Cap 1 ; Floor 1 + Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 1 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1 maggiorata del Floor 1, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap 1. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 1.

Si precisa che in caso di Certificati Bonus Cap con il Bonus 1 uguale al Cap 1, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Liquidazione * Cap 1



Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap 1 qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera 1 e non si sia verificato l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus 2 ; Min [Cap 2 ; Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 2 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 2, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap 2. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 2.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus 2 ; Min [Cap 2 ; Floor 2 + Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il maggior valore alla Data di Valutazione tra il Bonus 2 e la performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 2 maggiorata del Floor 2, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti inferiore al Cap 2. Pertanto, nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 2.

Si precisa che in caso di Certificati Bonus Cap con il Bonus 2 uguale al Cap 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Liquidazione * Cap 2

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap 2 qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.3) nel caso si siano verificati sia l'Evento Barriera 1 sia l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore 3 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * $\text{Min} \{ \text{Cap 2}; \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore 3} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] \}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap 2.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * $\text{Min} \{ \text{Cap 2}; \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Floor 3} + \text{Fattore 3} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1)] \}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap 2.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * $\text{Max} [\text{Protezione}; \text{Floor 3} + \text{Fattore 3} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1)]$

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



3. Certificati Bonus Extra

I Certificati *Bonus Extra* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di una sua riduzione entro i limiti della Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus Extra* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Fattore	Protezione	Airbag	Floor	Cap

1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione

Nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore non potrà beneficiarne, poiché l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere superiore al Prezzo di Liquidazione.

2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / *Strike*)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo *Strike*, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / *Strike*)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo *Strike*, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione.



Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Floor + Fattore * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Floor + Fattore * (Valore di Riferimento / Strike - 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione e del Floor, ove previsti superiori allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

4. Certificati Short Bonus

I Certificati *Short Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* o di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della *Barriera*.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI										
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Fattore 1	Fattore 2	Protezione	Airbag	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Bonus	Floor

- 1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus ; 2 - Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus oppure decurtato proporzionalmente della performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1. Resta inteso che l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere maggiore del Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus.



oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Bonus ; Floor + 2 – Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike – 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus oppure decurtato proporzionalmente della performance registrata dal Sottostante rispetto allo Strike tenuto conto del Fattore 1 e maggiorata del Floor, ove tale performance alla Data di Valutazione risulti maggiore del Bonus. Resta inteso che l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere maggiore del Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus.

2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 2 – Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; Floor + 2 – [Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }



Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

5. Certificati Short Bonus Cap

I Certificati *Short Bonus Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* o di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

I Certificati *Short Bonus Cap* prevedono un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus Cap* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI

Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Bonus	Protezione	Airbag	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Floor	Cap	Fattore 1	Fattore 2
----------	--------	-----------------------	-------	------------	--------	------------------	------------------	-------	-----	-----------	-----------

1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus ; Min [Cap ; 2 – Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus oppure decurtato proporzionalmente della performance del Sottostante rispetto allo *Strike* tenuto conto del Fattore 1. Resta inteso che nel caso di performance negativa del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al *Cap*.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Bonus ; Min [Cap ; Floor + 2 – Fattore 1 * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Bonus oppure decurtato proporzionalmente della performance del Sottostante rispetto allo *Strike* tenuto conto del Fattore 1 e del *Floor*. Resta inteso che nel caso di performance negativa del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al *Cap*.

Si precisa che in caso di Certificati Short Bonus Cap con il Bonus uguale al Cap, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Liquidazione * Cap



Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { [Protezione ; 2 – [Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; 2 – (Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike))] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.



oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Floor + 2 – Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike – 1)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Floor + 2 – (Fattore 2 * (Valore di Riferimento / Strike - 1))] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

6. Certificati Short Bonus Extra

I Certificati *Short Bonus Extra* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione sia in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus Extra* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI									
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Airbag	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Floor	Cap	Fattore

1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione

Nel caso di performance negativa del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore non potrà beneficiarne, poiché l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere superiore al Prezzo di Liquidazione.

2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; 2 – [Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.



Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; 2 – Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; Floor + 2 – [Fattore * (Valore di Riferimento / Strike – 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure



- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Floor + 2 – Fattore * (Valore di Riferimento / Strike - 1)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

Certificati Phoenix (Certificati Phoenix e Certificati Short Phoenix)

Il valore dei Certificati *Phoenix* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike* e al valore della Barriera quando prevista (come sopra descritto).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Phoenix* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

Cap indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione. Nel caso dei Certificati *Phoenix*, ove previsto, il Cap sarà sempre fissato ad un livello maggiore della Protezione.

Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati riportate sopra.

1. Certificati Phoenix

I Certificati *Phoenix* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita di valore del Sottostante rispetto allo *Strike*. Si precisa che ove le Condizioni Definitive prevedano una Protezione pari al 100% e il Prezzo di Liquidazione sia pari al 100% del Prezzo di Emissione, non sarà prevista la Barriera e, oltre all' /agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e all' /agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i, il Portatore percepirà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Phoenix* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Airbag	Cap	Fattore

Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla seguente formula, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Protezione

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione (pari al Prezzo di Emissione) moltiplicato per la Protezione (pari al 100%), qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.



Nel caso in cui sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

1) Nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Airbag

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione, maggiorato dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) Nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Min { Cap ; Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%, e che l'Importo di Liquidazione non sarà superiore al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per il Cap.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

2. Certificati Short Phoenix

I Certificati *Short Phoenix* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike*.



Si precisa che ove le Condizioni Definitive prevedano una Protezione pari al 100% e il Prezzo di Liquidazione sia pari al 100% del Prezzo di Emissione, non sarà prevista la Barriera e, oltre all' /agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e all' /agli eventuale/i Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i, il Portatore percepirà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Phoenix* con Barriera sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Airbag	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Fattore

1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Airbag

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell' Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; 2 – [Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell' Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.



Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

Certificati Express (Certificati Express e Certificati Short Express)

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati alle modalità di determinazione dello *Strike*, del *Trigger Level* e al valore della Barriera (come sopra descritto), ove prevista.

Al fine di determinare l'Importo di Liquidazione, il *Trigger Level* può essere espresso, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, come (i) livello prefissato del Sottostante o (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Express* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

Importo Aggiuntivo Finale indica l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento, in caso di Certificati *Express*, sia pari o superiore al *Trigger Level* oppure, in caso di Certificati *Short Express*, sia pari o inferiore al *Trigger Level*.

Premio Eventuale indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'ammontare utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e non si sia verificato un Evento Barriera.

Trigger Level indica il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di determinare l'Importo di Liquidazione, espresso (i) come livello prefissato del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*.

Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati riportate sopra.

1. Certificati Express

I Certificati *Express* permettono al Portatore di ricevere alla Data di Scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Aggiuntivo Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Express* in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Liquidazione, il Premio Eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Express* in cui è prevista la Barriera, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera



Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati Express sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Trigger Level	Valore di Riferimento	Strike	Importo Aggiuntivo Finale	Premio Eventuale (ove prevista la Barriera)	Protezione	Airbag	Fattore	Barriera (ove prevista)

1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al Trigger Level indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- (Prezzo di Liquidazione + Importo Aggiuntivo Finale)

In questo scenario gli investitori riceveranno alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Aggiuntivo Finale, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore al Trigger Level indicato nelle Condizioni Definitive e:

2.1) Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%. Pertanto, in tal caso, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione. Il Portatore potrebbe subire una perdita dell'importo investito in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), inferiore al 100% anche nel caso di performance positiva del Sottostante.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.



2.2) Nel caso in cui sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Premio Eventuale

Si precisa che il Premio Eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive. In questo scenario gli investitori riceveranno alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più il Premio Eventuale, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

(ii) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%. Pertanto, in tal caso, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

2. Certificati Short Express

I Certificati *Short Express* permettono al Portatore di ricevere alla Data di Scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Short Express* in cui è prevista la Barriera, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* positiva del Sottostante.

Per i Certificati *Short Express* in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e



L'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Liquidazione, il Premio Eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Express* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI										
Trigger Level	Valore di Riferimento	Strike	Importo Addizionale Finale	Premio Eventuale (ove prevista la Barriera)	Protezione	Airbag	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Fattore	Barriera (ove prevista)

1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al *Trigger Level*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Importo Addizionale Finale

In questo scenario gli investitori riceveranno alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al *Trigger Level*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

2.1) nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Liquidazione} * \text{Max} \{ \text{Protezione} ; 2 - [\text{Fattore} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] \}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%. Pertanto, in tal caso, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- $\text{Prezzo di Liquidazione} * \text{Max} [\text{Protezione} ; 1 + \text{Partecipazione 1} - \text{Partecipazione 2} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%. Pertanto, in tal caso, il



Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione. Il Portatore potrebbe subire una perdita in presenza di una Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), inferiore al 100% anche nel caso di performance favorevole del Sottostante.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

2.2) Nel caso in cui sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione + Premio Eventuale

Si precisa che il Premio Eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive. In questo scenario gli investitori riceveranno alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione più il Premio Eventuale, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

(ii) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; $2 - [\text{Fattore} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]$ }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; $1 + \text{Partecipazione 1} - \text{Partecipazione 2} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})$]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, ove prevista superiore allo 0%.



Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o anche totale dell'importo investito.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

Ove la Protezione sia pari allo 0% (ossia nessuna Protezione sia applicabile) l'investitore incorrerà in una perdita totale dell'importo investito.

Certificati Twin Win (Certificati Twin Win, Certificati Twin Win con Cap, Certificati Short Twin Win, Certificati Short Twin Win con Cap)

Il valore dei Certificati *Twin Win* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike* e al valore della Barriera (come sopra descritto).

Dove:

Cap Up e **Cap Down** indicano il valore percentuale, specificato nelle Condizioni Definitive, utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione, indicato con riferimento alla Partecipazione *Up* ("*Cap Up*" indicato nelle Condizioni Definitive) e alla Partecipazione *Down* ("*Cap Down*" indicato nelle Condizioni Definitive).

Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati riportate sopra.

1. Certificati Twin Win

I Certificati *Twin Win* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di riduzione del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Twin Win* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Partecipazione Down	Protezione	Airbag	Strike	Fattore

(A) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore allo *Strike*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore allo *Strike* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:

- Prezzo di Liquidazione * $[1 + \text{Partecipazione Up} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1)]$



Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Up dell'andamento positivo registrato dal Sottostante.

(B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore allo Strike

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore allo *Strike* indicato nelle Condizioni Definitive:

(B.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Down * (1 – Valore di Riferimento / *Strike*)]

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Down dell'andamento negativo registrato dal Sottostante.

(B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * {Max [Protezione; Fattore * (Valore di Riferimento / *Strike*)]}

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

2. Certificati Twin Win con Cap

I Certificati *Twin Win* con *Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento nei limiti del *Cap* in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di riduzione del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera.

Nel caso di Certificati *Twin Win* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Twin Win* con *Cap* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Partecipazione Down	Protezione	Airbag	Strike	Fattore	Cap Up	Cap Down

(A) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore allo Strike

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore allo *Strike* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:



- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Up * Min (Cap Up; Valore di Riferimento / Strike – 1)]

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Up dell'andamento positivo registrato dal Sottostante. Tale performance non potrà essere superiore al Cap Up.

(B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore allo Strike

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore allo Strike indicato nelle Condizioni Definitive e:

(B.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Down * Min (Cap Down; 1 – Valore di Riferimento / Strike)]

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Down dell'andamento negativo registrato dal Sottostante. Tale performance non potrà essere superiore al Cap Down.

(B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * {Max [Protezione; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]}

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

3. Certificati Short Twin Win

I Certificati Short Twin Win permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo Strike e in caso di crescita del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati Short Twin Win sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Partecipazione Down	Protezione	Airbag	Strike	Fattore	Partecipazione 1	Partecipazione 2



(A) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore allo Strike

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore allo Strike indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:

- Prezzo di Liquidazione * $\{1 + \text{Partecipazione Down} * [1 - (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]\}$

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Down dell'andamento negativo registrato dal Sottostante.

(B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore allo Strike

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore allo Strike indicato nelle Condizioni Definitive e:

(B.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * $\{1 + \text{Partecipazione Up} * [(\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike}) - 1]\}$

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Up dell'andamento positivo registrato dal Sottostante.

(B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * $\{\text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore} * (2 - \text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]\}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * $\{\text{Max} [\text{Protezione}; 1 + \text{Partecipazione 1} - \text{Partecipazione 2} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]\}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione+ Airbag)

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.



4. Certificati Short Twin Win Con Cap

I Certificati *Short Twin Win* con *Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento nei limiti del *Cap* in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e in caso di crescita del valore del Sottostante se non si verifica l'Evento Barriera.

Nel caso di Certificati *Short Twin Win* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Twin Win* con *Cap* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI										
Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Partecipazione Down	Cap Up	Cap Down	Protezione	Airbag	Strike	Fattore	Partecipazione 1	Partecipazione 2

(A) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore allo *Strike*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore allo *Strike* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:

- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Down * Min [(Cap Down; 1 – (Valore di Riferimento / *Strike*))]]

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Down dell'andamento negativo registrato dal Sottostante. Tale performance non potrà essere superiore al Cap Down.

(B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore allo *Strike*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore allo *Strike* indicato nelle Condizioni Definitive e:

(B.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Liquidazione * {1 + Partecipazione Up * Min [Cap Up; [(Valore di Riferimento / *Strike*) - 1]]}

Il Portatore beneficerà nella misura della Partecipazione Up dell'andamento positivo registrato dal Sottostante. Tale performance non potrà essere superiore al Cap Up.

(B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * {Max [Protezione; Fattore * (2 - Valore di Riferimento / *Strike*)]}

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance positiva del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * {Max [Protezione; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / *Strike*)]}



Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione, ove prevista superiore allo 0%, maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

Certificati Protection (Certificati Protection, Certificati Protection con Cap, Certificati Short Protection e Certificati Short Protection con Cap)

Il valore dei Certificati *Protection* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione del Valore di Riferimento Iniziale. I Certificati *Protection* si caratterizzano per la presenza di una protezione dell'ammontare investito sempre maggiore di zero.

In particolare, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, sulla base di una delle due seguenti ipotesi:

- il Portatore beneficerà di una protezione dell'importo investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della rilevante partecipazione alla *Performance*. Minore è il livello della Protezione, maggiore è la potenziale perdita parziale delle somme investite; il Portatore dei Certificati *Protection* e *Protection con Cap* trarrà beneficio in caso di crescita del valore del Sottostante, mentre il Portatore dei Certificati *Short Protection* e *Certificati Short Protection con Cap* trarrà beneficio in caso di riduzione del valore del Sottostante;

oppure

- a seconda che il Valore di Riferimento sia maggiore o uguale oppure inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (ovvero, nel caso dei Certificati *Short Protection* e *Certificati Short Protection con Cap*, inferiore o uguale oppure maggiore al Valore di Riferimento Iniziale), il Portatore potrà, rispettivamente, beneficiare di una protezione dell'importo investito e partecipare nella misura della rilevante partecipazione all'andamento registrato dal Sottostante ovvero proteggere l'importo investito nella misura della Protezione.

Nel caso, invece, di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, il Portatore potrà proteggere l'importo investito nella misura della Protezione e partecipare nella misura della rilevante partecipazione alle singole *Performance*, come descritto di seguito. Si precisa che, in caso di Certificati con Sottostante Multiplo, non saranno applicabili le caratteristiche *Best of*, *Rainbow* e *Worst of* (di seguito descritte).

Nel caso di Sottostante Multiplo l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Sottostanti e (ii) le percentuali dei pesi attribuiti a ciascun Sottostante. Le percentuali dei pesi attribuiti a ciascun Sottostante resteranno sempre



le stesse a tutte le rilevanti date di rilevazione e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

Come segnalato di seguito (ove applicabile), qualora la Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), sia inferiore al 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag (ove previsto), anche in caso di performance favorevole del/i Sottostante/i.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

Valore di Riferimento Iniziale indica il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*.

Per la definizione degli ulteriori elementi che costituiscono le formule che seguono si rinvia alle definizioni generali applicabili a tutte le tipologie di Certificati riportate sopra.

1. **Certificati Protection**

I Certificati *Protection* potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale.

In caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($W_{(i)}$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Riferimento Iniziale di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al $Floor_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al $Floor_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al $Floor_{(i)}$.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di **Certificati Protection con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Protection* con scenario unico



Valore di Riferimento Iniziale	Strike	Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Protezione	Performance	Floor
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------------	------------	-------------	-------

Nel caso di Certificati *Protection* con scenario unico, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Partecipazione Up * Performance)

dove

Performance indica: $\text{Max} [\text{Floor} ; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}]$

dove

Floor: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di *Performance* minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Up alla Performance. Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

A.2) Certificati *Protection* con doppio scenario

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	Partecipazione Up	Protezione	Airbag	Strike	Valore di Riferimento	Fattore

Nel caso di Certificati *Protection* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

- a) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:
- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Up * (Valore di Riferimento – Valore di Riferimento Iniziale) / Strike]

L'importo investito sarà protetto e l'investitore parteciperà nella misura della Partecipazione Up all'andamento positivo registrato dal Sottostante.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (1 + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

- b) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula (a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive):
- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)]



Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Nel caso di **Certificati Protection con Sottostante Multiplo**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato come di seguito indicato:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Partecipazione Up	Protezione	Performance _(i)	Strike _(i)	Valore di Riferimento Iniziale _(i)	Valore di Riferimento _(i)	Floor _(i)	W _(i)

Nel caso di Certificati con Sottostante Multiplo, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { Protezione + Partecipazione Up * Sum (i=1, ..., n) [W_(i) * Performance_(i)] }

dove

W_(i) indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante_(i);

Performance_(i) indica: $\text{Max} [\text{Floor}_{(i)} ; (\text{Valore di Riferimento}_{(i)} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}_{(i)}) / \text{Strike}_{(i)}]$

dove

Floor_(i): indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di Performance_(i) minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e l'investitore parteciperà nella misura della Partecipazione Up alle singole Performance.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori al Floor_(i) poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al Floor_(i), mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al Floor_(i) si utilizzerà un valore pari al Floor_(i).

2. Certificati Protection con Cap

I Certificati Protection potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello Strike, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale. Nel caso di Certificati Protection con Cap, è previsto un Cap per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.



In caso di Certificati *Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($W_{(i)}$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata (i) nel caso di Sottostante Multiplo di tipo 1, come la differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Riferimento Iniziale di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo, (ii) nel caso di Sottostante Multiplo di tipo 2, come il rapporto tra il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo e lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Si precisa che nel caso di Certificati *Protection* con *Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, tale *performance* non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection* con *Cap* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di **Certificati *Protection* con *Cap* con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Protection* con *Cap* con scenario unico

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Strike	Protezione	Performance	Floor

Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap* con scenario unico secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Partecipazione Up * Performance)

dove

Performance indica: $\text{Min} \{ \text{Cap} ; \text{Max} [\text{Floor} ; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}] \}$

dove

Floor: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di *Performance* minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Up alla Performance. Tale Performance non potrà essere superiore al Cap. Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

A.2) Certificati *Protection* con *Cap* con doppio scenario

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Protezione	Airbag	Cap	Strike	Fattore



Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

a) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { 1 + Partecipazione *Up* * Min [*Cap* ; (Valore di Riferimento – Valore di Riferimento Iniziale) / *Strike*] }

L'importo investito sarà protetto e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione *Up* all'andamento positivo registrato dal Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo *Strike*, per un valore massimo pari al *Cap*.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (1 + *Airbag*)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell' *Airbag*, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

b) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, secondo una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Liquidazione * Max [*Protezione* ; Fattore * (Valore di Riferimento / *Strike*)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti dell'importo calcolato in base alla *Protezione*.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (*Protezione* + *Airbag*)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la *Protezione* maggiorata dell' *Airbag*, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Nel caso di **Certificati *Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI									
Valore di Riferimento _(i)	Partecipazione <i>Up</i>	<i>Protezione</i>	Performance _(i)	Valore di Riferimento Iniziale _(i)	<i>Strike</i> _(i)	<i>Floor</i> _(i)	<i>Floor</i>	<i>Cap</i> _(i)	<i>W</i> _(i)

B.1) Nel caso di **Certificati con Sottostante Multiplo di tipo 1**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { *Protezione* + Partecipazione *Up* * Sum (*i* = 1, ..., *n*) [*W*_(i) * Performance_(i)] }



dove

$W_{(i)}$ indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante (i) ;

Performance $_{(i)}$ indica: $\text{Min} \{ \text{Cap}_{(i)}; \text{Max} [\text{Floor}_{(i)} ; (\text{Valore di Riferimento}_{(i)} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}_{(i)}) / \text{Strike}_{(i)}] \}$

dove

Floor $_{(i)}$: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di **Performance** $_{(i)}$ minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Up alle singole Performance.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere superiori al relativo Cap $_{(i)}$ e non potranno essere inferiori al Floor $_{(i)}$ poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al Floor $_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al Floor $_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al Floor $_{(i)}$.

B.2) Nel caso di **Certificati con Sottostante Multiplo di tipo 2**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { Protezione + Max [Floor ; Partecipazione Up * Sum ($i = 1, \dots, n$) [$W_{(i)} * \text{Performance}_{(i)}$] - Protezione] }

dove

Floor indica: la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che sommata alla Protezione definisce il livello di rimborso minimo;

$W_{(i)}$ indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante (i) ;

Performance $_{(i)}$ indica: $\text{Min} [\text{Cap}_{(i)} ; \text{Valore di Riferimento}_{(i)} / \text{Strike}_{(i)}]$

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Up alla somma ponderata delle singole Performance, qualora questa risulti positiva.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno mai essere superiori al relativo Cap $_{(i)}$.

3. Certificati Short Protection

I *Certificati Short Protection* potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale.



In caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($w_{(i)}$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Nel caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Short Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell'importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al $Floor_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che abbiano registrato un andamento inferiore al $Floor_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al $Floor_{(i)}$.

L'importo di Liquidazione dei Certificati *Short Protection* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di **Certificati *Short Protection* con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Short Protection* con scenario unico

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Valore di Riferimento	Valore di Riferimento Iniziale	Partecipazione Down	Protezione	Performance	Floor

Nel caso di Certificati *Short Protection* con scenario unico secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Partecipazione Down * Performance)

dove

Performance indica: $\text{Max} [\text{Floor} ; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} - \text{Valore di Riferimento}) / \text{Strike}]$

dove

Floor: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di *Performance* minimo ai fini del calcolo dell'importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down alla performance negativa registrata dal Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

Si segnala che nel caso in cui la Protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

A.2) Certificati *Short Protection* con doppio scenario

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Partecipazione Down	Protezione	Airbag	Strike	Fattore



Nel caso di Certificati *Short Protection* con doppio scenario, secondo le seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

a) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * [1 + Partecipazione Down * (Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento) / Strike]

L'importo investito sarà protetto e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down all'andamento negativo registrato dal Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (1 + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell' Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

b) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore del Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula (a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive):

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; 2 – [Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 – Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione maggiorata dell' Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Nel caso di **Certificati Short Protection con Sottostante Multiplo**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato come di seguito indicato:



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento ₀	Partecipazione Down	Protezione	Performance _i	Floor _i	Strike _i	Valore di Riferimento Iniziale _i	W _i

Nel caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { Protezione + Partecipazione Down * Sum (i = 1, ..., n) [W_i * Performance_(i)] }

dove

W_i indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante_i ;

Performance_(i) indica:

Max [Floor_(i) ; (Valore di Riferimento Iniziale_(i) - Valore di Riferimento_(i)) / Strike_(i)]

dove

Floor_(i): indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di **Performance_(i)** minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down alle singole performance.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori al Floor_(i), poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al Floor_(i), mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al Floor_(i) si utilizzerà un valore pari al Floor_(i).

4. Certificati Short Protection con Cap

I Certificati *Short Protection* con *Cap* potrebbero permettere al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, tenuto conto degli effetti dello *Strike*, qualora non coincidente col Valore di Riferimento Iniziale. Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

In caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale (w_i) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection* con *Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti



che hanno registrato un andamento superiore al $Floor_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che abbiano registrato un andamento inferiore al $Floor_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al $Floor_{(i)}$.

Si precisa che nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, tale *performance* non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Protection* con *Cap* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di **Certificati *Short Protection* con *Cap* con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Short Protection* con *Cap* con scenario unico

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Down	Protezione	Performance	Strike	Floor	Cap

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con scenario unico, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Partecipazione Down * Performance)

dove

Performance indica: $\text{Min} \{ \text{Cap} ; \text{Max} [\text{Floor} ; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} - \text{Valore di Riferimento}) / \text{Strike}] \}$

dove

Floor: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di *Performance* minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down alla Performance. Tale Performance non potrà essere superiore al Cap.

Si segnala che nel caso in cui la Protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale dell'importo investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike.

A.2) Certificati *Short Protection* con *Cap* con doppio scenario

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI									
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione 1	Partecipazione 2	Partecipazione Down	Protezione	Airbag	Strike	Cap	Fattore

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con doppio scenario, secondo le seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:



a) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { 1 + Partecipazione Down * Min [Cap ; (Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento) / Strike] }

L'importo investito sarà protetto e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down all'andamento negativo rispetto al Valore di Riferimento Iniziale e allo Strike registrato dal Sottostante, per un valore massimo pari al Cap.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (1 + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione maggiorato dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

b) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore del Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula (a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive):

- Prezzo di Liquidazione * Max { Protezione ; 2 – [Fattore * (Valore di Riferimento / Strike)] }

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * Max [Protezione ; 1 + Partecipazione 1 - Partecipazione 2 * (Valore di Riferimento / Strike)]

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione.

oppure

- Prezzo di Liquidazione * (Protezione + Airbag)

Si segnala che in tale scenario il Portatore riceverà alla Data di Scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Liquidazione moltiplicato per la Protezione maggiorata dell'Airbag, ove previsto superiore allo 0%, qualunque sia la performance del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Nel caso di **Certificati Short Protection con Cap con Sottostante Multiplo** l'Importo di Liquidazione sarà determinate come di seguito indicato:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
Valore di Riferimento _(t)	Partecipazione Down	Protezione	Performance _(t)	Valore di Riferimento Iniziale _(t)	Strike _(t)	Floor _(t)	Cap _(t)	W _(t)



Nel caso di Certificati con Sottostante Multiplo, l'Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- Prezzo di Liquidazione * { Protezione + Partecipazione Down * Sum (i = 1, ..., n) [$W_{(i)}$ * $Performance_{(i)}$] }

dove

$W_{(i)}$ indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante $_{(i)}$;

Performance $_{(i)}$ indica:

- $\text{Min} \{ \text{Cap}_{(i)}; \text{Max} [\text{Floor}_{(i)}; (\text{Valore di Riferimento Iniziale}_{(i)} - \text{Valore di Riferimento}_{(i)}) / \text{Strike}_{(i)}] \}$

dove

Floor $_{(i)}$: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che definisce il livello di $Performance_{(i)}$ minimo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

L'importo investito sarà protetto nella misura della Protezione e il Portatore parteciperà nella misura della Partecipazione Down alle singole Performance.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere superiori al relativo Cap $_{(i)}$ e non potranno essere inferiori al Floor $_{(i)}$, poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento superiore al Floor $_{(i)}$, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento inferiore al Floor $_{(i)}$ si utilizzerà un valore pari al Floor $_{(i)}$.

5.8.2 Ulteriori importi pagabili al Portatore

Ove le Condizioni Definitive prevedano la caratteristica *Autocallable*, i Certificati danno diritto al Portatore a ricevere il pagamento dell'Ammontare di Liquidazione Anticipato, qualora si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Inoltre, ove specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati e/o Importi Addizionali Condizionati.

La caratteristica *Autocallable* e/o gli Importi Addizionali Incondizionati e/o gli Importi Addizionali Condizionati possono essere applicati, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, fermo quanto descritto di seguito per i Certificati *Bonus Extra* e per i Certificati *Phoenix*, a qualunque Certificato della tipologia descritta con le formule di cui al precedente Paragrafo 5.8.1.

I Certificati *Bonus Extra* prevedono sempre il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati.

I Certificati *Phoenix* prevedono sempre il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati e/o di uno o più Importi Addizionali Condizionati, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica	Importo/i Addizionale/i Condizionato/i	Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i
---	--	--



Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica (in presenza di caratteristica Autocallable)

Ove prevista la caratteristica *Autocallable*, i Certificati prevedono la presenza della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica come di seguito descritta.

Disposizioni relative alla Condizione di Liquidazione Anticipata

La Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in una qualunque Data di Osservazione, il Valore di Riferimento del Sottostante sia (i) nel caso di Certificati *Long* maggiore oppure maggiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata Automatica, (ii) nel caso di *Short*, inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata Automatica.

Il Livello di Liquidazione Anticipata Automatica potrà essere espresso (i) come livello del sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Al verificarsi in una qualunque Data di Osservazione della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata

L'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica potrà, per tutte le tipologie di Certificati, essere un importo:

- (i) fisso specificato nelle Condizioni Definitive, oppure,
- (ii) con riferimento ai soli Certificati *Long*, un ammontare legato alla *performance* del Sottostante, come di seguito indicato.

L'Ammontare di Liquidazione Automatica legato alla *performance del Sottostante* è determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base delle seguenti formule:

- $\text{Prezzo di Emissione} * \{ 1 + \text{Partecipazione Autocallable} * \text{Max} \{ \text{Floor}_T; \text{Min} [\text{Cap}_T; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}] \} \}$

dove:

- **Partecipazione Autocallable:** indica la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive, superiore, pari o inferiore al 100%. La Partecipazione *Autocallable* non potrà mai assumere un valore pari allo 0%;
- **Floor_T:** indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso minimo alla T-iesima Data di Osservazione;
- **Cap_T:** indica la percentuale che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso massimo alla T-iesima Data di Osservazione;



- $T = 1, 2 \dots n$: indica ogni Data/e di Osservazione;

In tal caso, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica è pertanto un ammontare pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* alla *performance* del Sottostante alla Data di Osservazione, fermo restando che la *performance* non potrà essere superiore al Cap_T indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, potrà essere previsto un Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica minimo, pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* moltiplicata per il $Floor_T$ (se diverso da zero), della relativa Data di Osservazione.

oppure:

- Prezzo di Emissione * $\{ 1 + \text{Partecipazione Autocallable} * \text{Max} [\text{Floor}_T; ((\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}) (\wedge 1 / i) - 1] \}$

dove:

- **Partecipazione Autocallable**: indica la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive, superiore, pari o inferiore al 100%. La Partecipazione *Autocallable* non potrà mai assumere un valore pari allo 0%;
- **Floor_T**: indica la percentuale (che potrà anche essere pari a zero) che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso minimo alla T-iesima Data di Osservazione;
- $T = 1, 2 \dots n$: indica ogni Data/e di Osservazione;
- $i = n$.

In tal caso, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica è pertanto un ammontare pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per la *performance* annualizzata del Sottostante alla Data di Osservazione. Inoltre, potrà essere previsto un Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica minimo, pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* moltiplicata per il $Floor_T$ (se diverso da zero), della relativa Data di Osservazione.

Di seguito si indicano gli ulteriori pagamenti che possono essere corrisposti agli investitori in relazione a ciascuna tipologia di Certificati.

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere, durante la vita dei Certificati, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive. Se previsti, gli Importi Addizionali Condizionati saranno corrisposti nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Disposizioni relative all'Evento Importo Addizionale Condizionato

L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, (i) risulti



superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato, nel caso di Certificati *Long*, oppure (ii) risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato nel caso di Certificati *Short* oppure (iii) risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale Condizionato *Range* nel caso di Certificati in cui sia previsto il Livello Importo Addizionale Condizionato *Range*.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Importo Addizionale Condizionato, Livello Importo Addizionale Condizionato e/o Livello Importo Addizionale Condizionato *Range* o più Importi Addizionali Condizionati, Livelli di Importo Addizionale e/o Livelli di Importo Addizionale Condizionato *Range*.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare fino a cinque Importi Addizionali Condizionati_(n). In tal caso per ciascuno di questi Importi Addizionali Condizionati_(n), sarà previsto un corrispondente Evento Importo Addizionale Condizionato_(n). Tali Importi Addizionali Condizionati_(n) saranno corrisposti nell'ipotesi in cui si verifichi il relativo Evento Importo Addizionale Condizionato_(n).

Tale Evento Importo Addizionale Condizionato_(n) si intende verificato nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti (i) nel caso di Certificati *Long*, inferiore al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n-1) e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n), (ii) nel caso di Certificati *Short* risulti superiore al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n-1) e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato_(n). Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato. Tale possibilità potrà essere altresì prevista per l'Importo Addizionale Condizionato_(n).

Determinazione dell'Importo Addizionale Condizionato

L'Importo Addizionale Condizionato, ove previsto, potrà essere rappresentato da un importo fisso predeterminato oppure, nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, che dipenderà dalla *performance* registrata rispetto allo *Strike* dal medesimo Sottostante dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive, rilevata alle Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato e dal valore della Partecipazione_T. Nel caso in cui l'Importo Addizionale Condizionato sia rappresentato da un importo variabile, sarà previsto un Importo Addizionale Condizionato massimo (*Coupon CAP_T*) o un Importo Addizionale Condizionato minimo (*Coupon Floor_T*).

Effetto Memoria

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Memoria, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non siano pagati alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto degli Importi Addizionali Condizionati non corrisposti al Portatore nelle precedenti Date di Pagamento degli Importi Addizionali



Condizionati in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non pagati alle precedenti Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Si specifica che gli eventuali Importi Addizionali Condizionati non pagati alle relative Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, ma pagati ad una successiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato non saranno più corrisposti alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati in cui si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Effetto Consolidamento

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Consolidamento, ove ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato sia pertanto pagato alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, gli Eventi Importi Addizionali Condizionati successivi si considereranno automaticamente verificatisi con riferimento a ciascuna Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto gli Importi Addizionali Condizionati successivi saranno pagabili alle relative Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati fino alla Data di Scadenza.

Importi Addizionali Condizionati Accrual

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati *Accrual* alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* potrà essere rappresentato da un importo fisso predeterminato oppure, nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, come sopra definito, espresso in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto sotto.

Nello specifico, l'importo/gli importi predeterminato/i o variabile/i come sopra definito/i, potrà/potranno essere moltiplicato/i (i) per il numero dei giorni (n) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui: nel caso dei Certificati *Long*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive; nel caso dei Certificati *Short*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale Condizionato, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e (ii) diviso per il numero totale dei giorni (N) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Importi Addizionali Condizionati Range Accrual

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati *Range Accrual* alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo



Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual* potrà essere rappresentato da un importo fisso predeterminato oppure, nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, come sopra definito, espresso in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto sotto.

Nello specifico, l'importo/gli importi predeterminato/i o variabile/i come sopra definito/i, potrà/potranno essere moltiplicato/i (i) per il numero dei giorni (n) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale Condizionato *Range*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e (ii) diviso per il numero totale dei giorni (N) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono altresì prevedere, durante la vita dei Certificati, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato indicata nelle Condizioni Definitive. Se previsti, gli Importi Addizionali Incondizionati saranno sempre corrisposti, indipendentemente dall'andamento del Sottostante.

Determinazione dell'Importo Addizionale Incondizionato

L'Importo Addizionale Incondizionato, ove previsto, sarà rappresentato da un importo fisso predeterminato.

5.8.3 Modalità di rilevazione del valore dell'attività sottostante

<i>Rainbow</i>	<i>Best of</i>	<i>Worst of</i>
----------------	----------------	-----------------

Rainbow

Ove sia prevista la caratteristica *Rainbow*, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere in cui, ai Componenti il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (w_k), definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (w_k) viene attribuito in funzione della *performance* registrata da ciascun Componente il Paniere confrontata con quella degli altri Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In particolare, in presenza della caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo, che sarà effettuata attribuendo il peso maggiore al Componente il Paniere con la *performance* migliore, il secondo peso maggiore al Componente il Paniere con la seconda *performance* migliore e così di seguito fino ad attribuire il peso minore al Componente il Paniere con *performance* peggiore (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con la seconda miglior *performance* e il peso del 20% per il



Componente il Paniere con *performance* peggiore). Nel caso di Certificati *Short*, l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo sarà effettuata attribuendo il peso maggiore al Componente il Paniere con la *performance* peggiore, il secondo peso maggiore al Componente il Paniere con la seconda *performance* peggiore e così di seguito fino ad attribuire il peso minore al Componente il Paniere con *performance* migliore.

Le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi resteranno sempre gli stessi a tutte le rilevanti date di rilevazione e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla Data di Scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. Pertanto, sebbene le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi saranno sempre gli stessi a ciascuna data di rilevazione, l'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere alle diverse date di rilevazione.

La *performance* di ciascun Componente il Paniere sarà valutata confrontando il valore del Componente il Paniere alla relativa data di rilevazione rispetto al valore del medesimo Componente il Paniere alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Componente il Paniere per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Componenti il Paniere, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Componente il Paniere per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Componenti il Paniere.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle *performance* e della relativa formula, si rinvia alle Definizioni della presente Nota Informativa.

Best of e Worst of

Ove sia prevista la caratteristica *Best of* ovvero *Worst of*, il Sottostante è rappresentato da un certo numero di Sottostanti (diverso da uno) della medesima tipologia e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato e del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si considererà (i) nel caso di Certificati con caratteristica *Best of*, il Sottostante con la miglior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short*) (il Sottostante *Best of*) e (ii) nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, il Sottostante con la peggior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short*) (il Sottostante *Worst of*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla Data di Scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati con la caratteristica *Best of*, dall'andamento del Sottostante con la miglior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short*), o (2), in caso di Certificati con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Sottostante con la peggior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla Data di Scadenza o durante la vita, dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore *performance* nel caso dei nel caso dei Certificati *Short*).



5.8.4 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo sarà indicato nelle Condizioni Definitive e potrà coincidere con l'Emittente. L'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata della vita dei Certificati, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso ai Portatori. Il relativo Agente per il Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e dei Portatori, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. L'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente medesimo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse ai Certificati svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi dei Certificati.

5.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Certificati, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati ed integrati (come di seguito definiti).

La titolarità dei Certificati comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nei Certificati medesimi.

I Certificati non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente.

Per tutta la durata dei Certificati ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell'Emittente derivante dai Certificati e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei Portatori.

Non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei Portatori. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD (come di seguito definiti), come di seguito rappresentato.

I Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come successivamente modificati ed integrati, (di seguito i "**Decreti BRRD**") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione Competenti**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul



sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, applicabili dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" possono essere applicate agli strumenti finanziari in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Le modifiche da ultimo introdotte ai Decreti BRRD dal Decreto Legislativo no.193 dell'8 novembre 2021 (Decreto No. 193), in sede di attuazione della Direttiva (EU) 2019/879 del Parlamento e del Consiglio Europeo, sono entrate in vigore in data 1 dicembre 2021.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione Competenti è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione Competenti hanno il potere di cancellare i Certificati e modificare la loro scadenza, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel TUB l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). Secondo quanto previsto dall'articolo 12-ter del TUB, recentemente introdotto dal Decreto No. 193, tali strumenti, ove emessi dopo l'1 dicembre 2021, possono essere oggetto di collocamento rivolto anche ad investitori non qualificati ed il loro valore unitario è pari ad almeno 150.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione Competenti devono tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del TUB ("*non-preferred*");



- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi inclusi i certificati, le obbligazioni non subordinate ("*senior preferred*"), i covered warrant e i depositi per la parte eccedente l'importo di € 100.000. In particolare, i Certificati descritti nella presente Nota Informativa sono strumenti non subordinati e di conseguenza, in caso di *bail-in*, l'investitore subirà le conseguenze dello strumento di risoluzione solo successivamente ai detentori degli strumenti "*non-preferred*".

Si precisa che, nell'ambito delle "restanti passività", a decorrere dal 1° gennaio 2019, il "*bail-in*" riguarda prima i certificati, le obbligazioni non subordinate (*senior*) e *covered warrants*, poi i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese (per la parte eccedente la quota garantita di tali depositi pari ad Euro 100.000) e da ultimo i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 quinquies L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione Competenti potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;



- (iii) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Per una maggiore informativa si rinvia al Paragrafo 2.1.4 ("*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*").

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati in relazione ai Certificati.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente e dall'Agente per il Calcolo e ai sensi dei presenti Termini e Condizioni avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso dei Certificati non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'importo di Liquidazione.

L'esercizio e la liquidazione dei Certificati sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Monte Titoli S.p.A. o altro Sistema di Gestione Accentrata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai Certificati.

Il numero di Certificati esercitati automaticamente alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso.

Estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della



disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 5.9.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori, fermo restando che essi potranno tuttavia incorrere in una perdita ove il valore di mercato dei Certificati, così determinato, sia inferiore all'importo inizialmente investito. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 5.9.

Modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati

Fermo restando, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto, atto ad influire sulla valutazione dei Certificati, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà apportare modifiche ai presenti Termini e Condizioni senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero siano finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 5.9.

Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Certificati una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle condizioni di volta in volta stabilite dal MTF presso il quale i certificati sono negoziati e/o secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel presente paragrafo andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

In caso di sostituzione dell'Emittente la tassazione dei Certificati descritta al Paragrafo 5.15 potrebbe subire modifiche.

Comunicazioni

Salvo diversamente stabilito dalla legge o quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai Certificati si intenderà valida se pubblicata sul sito internet dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html>. Inoltre, ove i Certificati siano negoziati su un MTF ogni comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana S.p.A. e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.



5.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti (c.d. *cash settlement*) ed il loro esercizio è automatico alla Data di Scadenza ovvero alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata, salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione descritti al Paragrafo 5.9 che precede. Il pagamento dell'importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

5.11 Informazioni relative al Sottostante

5.11.1 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante

Il Sottostante potrà appartenere a una delle seguenti categorie:

– **Azioni**

I Sottostanti potranno essere costituiti da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE).

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell'emittente delle azioni e il codice ISIN.

– **Indici**

I Sottostanti potranno essere costituiti da indici italiani o stranieri, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *future*, di inflazione, di OICR in valori mobiliari, di *Exchange Traded Funds*, di volatilità, di tassi di interesse.

Nel caso di indici di *future*, questi avranno scadenze in linea con la/e Data/e di Valutazione e/o con la/e Data/e di Osservazione.

– **Commodities**

I Sottostanti potranno essere costituiti da merci, derivati su merci e indici su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni sui prezzi.

– **Tassi di Cambio**

I Sottostanti potranno essere costituiti da tassi di cambio sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti e le relative valute siano convertibili.

– **Tassi di Interesse**

I Sottostanti possono essere costituiti da tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato di capitali.

– **Fondi**



I Sottostanti potranno essere costituiti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (i "**Fondi**"), che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

– **ETF**

I Sottostanti potranno essere costituiti da *Exchange Traded Funds* ("**ETF**"), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

– **Paniere di Sottostanti**

Il Sottostante potrà essere costituito da un Paniere composto:

- da Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia tra una di quelle precedentemente indicate e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di *Commodities*, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Tassi di Interesse, Paniere di Fondi e Paniere di ETF. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere; oppure
- da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF.

– **Sottostante Multiplo**

I Sottostanti potranno essere costituiti dai Sottostanti precedentemente indicati, non rappresentati da un Paniere. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo. I Sottostanti Multipli ricompresi tra le attività sottostanti di ciascuna Serie di Certificati apparterranno alla medesima tipologia di Sottostante.

Gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili gratuitamente sul sito internet dell'emittente delle Azioni o dello *Sponsor* degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili. Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati sul SeDeX MTF il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento del SeDeX MTF. Qualora non sia previsto che i Certificati siano ammessi alle negoziazioni sul SeDeX MTF, l'Emittente assume comunque l'impegno di selezionare Sottostanti che rispettino requisiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento del SeDeX MTF.



L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, Sponsor di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

* * *

Quando il Sottostante è costituito da un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all' articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l' amministratore del Sottostante, è incluso nel registro di cui all' articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all' articolo 51 del Benchmark Regulation.

5.11.2 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

5.11.2.1 Eventi di Turbativa relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Cambio e dai Tassi di Interesse

(1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa. Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) e/o Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione o il Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento Barriera o dal Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, solo se tale evento è stato determinato in conseguenza della Turbativa di Mercato.

(2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa:

(i) continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo con riferimento alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), oppure



(ii) con riferimento alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, oppure con riferimento alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, oppure con riferimento alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione, oppure con riferimento alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica, continui per più di 5 (cinque) Giorni Bancari consecutivi,

il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo o il sesto Giorno Bancario verranno considerati rispettivamente la Data di Determinazione (ove applicabile) o la Data di Valutazione o la Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione determinerà, o farà determinare dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà calcolato ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale sesto giorno.

- (3) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui per più di 5 (cinque) Giorni Bancari consecutivi, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la Liquidazione Anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o farsi che l'Agente per il Calcolo determini il prezzo del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/o il Valore di Riferimento per la determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica (ove prevista nelle Condizioni Definitive) in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) del sesto giorno.

In ogni caso, se entro tali 5 (cinque) Giorni Bancari scadono Derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, il Prezzo di Liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica (ove prevista nelle Condizioni Definitive) e dell'Importo di Liquidazione. In tale caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili potrà essere considerata, tra gli altri fattori, come Data di Valutazione.

- (4) **Evento di Turbativa di Mercato** significa:

– in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante:

- (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'Azione o di una o più Azioni Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante; oppure
- (ii) la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.



Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

- (a) la sospensione o restrizione delle negoziazioni a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (b) la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (c) l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato ove l'apertura anticipata sia stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (d) qualsiasi evento che turbi o pregiudichi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (a) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Sottostante su una Borsa Rilevante, ovvero (b) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato su ogni Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

– **in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante**

- (i) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati;
- (ii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati sull'Indice, ovvero su uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iv) la sospensione o l'impossibilità di determinare il valore dell'Indice, o di uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla base di una valutazione dello Sponsor di tale Indice;
- (v) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,



ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

– **in caso di Commodities o Paniere di Commodities come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di un Derivato legato alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante o al Componente il Paniere);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sulla Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

– **in caso di Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante:**

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (v) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Paniere nella Borsa Rilevante;



- (vi) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Paniere nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (vii) in caso di ETF o Paniere di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o ad uno o più ETF componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF o Paniere di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

Gli Eventi di Turbativa precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

5.11.2 Eventi Rilevanti relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse

Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato, secondo quanto di seguito descritto.

– in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica dipenderà dal valore dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, così come determinato dallo Sponsor dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.
- (2) Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, nella sua composizione e/o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non saranno qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente per il Calcolo.

Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo potrà tenere in considerazione, tra gli altri fattori, le rettifiche nei Derivati ove presenti legati all'Indice



al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando, tra gli altri fattori, la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante o per il Componente il Paniere. Si potrà adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

- (3) Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o sostituita da un altro Indice, l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (l'"**Indice Sostitutivo**") utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei portatori.
- (4) Se l'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "**Nuovo Sponsor dell'Indice**"), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica anche tenendo conto dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo Sponsor dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente per il Calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "**Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice**"), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica anche tenendo conto dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.
- (5) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio effettuato secondo le modalità ivi descritte.

Se l'Indice è uno dei Componenti il Paniere di Indici, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Indice con un indice sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Indice e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. In ogni caso, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'"**Ammontare di**



Cessazione") nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

– in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante

(1) L'Agente per il Calcolo sarà autorizzato, a sua ragionevole discrezione, ad apportare rettifiche per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica al verificarsi dei seguenti eventi:

- la società che ha emesso il Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale - economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sul Sottostante, a discrezione dell'Agente per il Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione anticipata dei rispettivi Derivati in circolazione legati al Sottostante, oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Derivati legati al Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo potrà tenere in considerazione, tra gli altri fattori, la modifica dei rispettivi Derivati, ove presenti, legati al Sottostante al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale.

Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando, tra gli altri fattori, la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica e il momento dell'applicazione iniziale saranno pubblicati ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

(2) Nel caso in cui:

- la quotazione del Sottostante sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati; oppure
- l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso il Sottostante o dalla rilevante terza parte,

L'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'"**Ammontare di Cessazione**"). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio effettuato secondo le modalità ivi descritte.



Se l'Azione è uno dei Componenti il Paniere di Azioni, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Paniere di Azioni. In ogni caso, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 (cinque) Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione dei Certificati, i valori dell'Azione resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovesse essere quotata su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente per il Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente per il Calcolo secondo le modalità previste dalla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.

– **in caso di *Commodities* o paniere di *Commodities* come Sottostante:**

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica dipenderà dalla *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, e dal metodo di determinazione del prezzo e dalle condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità ovvero di valuta di negoziazione ovvero di date di scadenza).
- (2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo in buona fede, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, sulla Borsa Rilevante sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* sulla Borsa Rilevante sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente per il Calcolo ha il diritto di adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi Derivati, che siano legati alla *Commodity*, al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando, tra gli altri fattori, la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per la *Commodity*. Il metodo di determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione della *Commodity* viene cancellata nella Borsa Rilevante. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa.
- (3) Se il calcolo del prezzo della *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato sulla Borsa Rilevante ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente per il Calcolo considera appropriato secondo la sua ragionevole discrezione (la "**Borsa Rilevante Sostitutiva**"), l'Agente per il Calcolo potrà



calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica sulla base del prezzo della Commodity come calcolato sulla Borsa Rilevante Sostitutiva.

- (4) Se il calcolo del prezzo della Commodity, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato e/o sostituito sulla Borsa Rilevante l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Commodity ("**Commodity Sostitutiva**") utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In tale caso, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del Valore di Riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity. La Commodity Sostitutiva e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace, saranno pubblicati ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo della Commodity Sostitutiva, qualsiasi riferimento alla Commodity nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento alla Commodity Sostitutiva.
- (5) Qualora l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata al fine di annullare gli effetti distorsivi dell'evento, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone comunicazione secondo le modalità di cui alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa (la comunicazione specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio effettuato secondo le modalità ivi descritte.
- (6) Se la Commodity sono uno dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituire la Commodity con una commodity sostitutiva oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare la Commodity e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. In ogni caso, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione dal Clearing System o dall'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

– **in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante:**

- (1) Nel caso in cui il Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "**Nuovo Fixing Sponsor**"), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.



- (2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, la determinazione attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i Certificati sono in questo modo cancellati, l'Emittente liquiderà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni Certificato posseduto in cui ammontare è l'Ammontare di Cessazione in un giorno selezionato dall'Emittente secondo buona fede e a sua discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione.

Se il Tasso di Cambio è uno dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo con un tasso di cambio sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Tasso di Cambio e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. In ogni caso, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

– **in caso di Fondo o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante**

- (a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;
- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo sponsor del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in



conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;

- (e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;
- (f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o sponsor;
- (g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;
- (h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione; e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);
- (i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole parere dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;
- (j) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente o per la Controparte di Copertura mantenere le posizioni di copertura;
- (k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente o dalla Controparte di Copertura in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la rispettiva Percentuale Massima del Fondo specificata nelle Condizioni Definitive;



- (l) l'Emittente o la Controparte di Copertura sarebbero tenuti, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;
- (m) l'Emittente o la Controparte di Copertura non sono in grado di, ovvero non è attuabile per essi, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;
- (o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo sponsor e/o qualunque altro service provider in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;
- (p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);
- (q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;
- (r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;
- (s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;
- (t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità



dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

- (u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente o con la Controparte di Copertura oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;
- (v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;
- (w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;
- (x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;
- (y) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;
- (z) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

l'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (i) valutare la necessità di una rettifica. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando, tra gli altri fattori, la scadenza dei Certificati e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF.
- (ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Fondi o ETF, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove



applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei portatori;

- (iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 5.9 della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio effettuato secondo le modalità ivi descritte.

Se il Fondo o l'ETF è uno dei Componenti il Paniere di Fondi o Paniere di ETF, rispettivamente, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo rispettivamente con un fondo o un ETF sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Fondo o ETF e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun componente del paniere. In ogni caso, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'**Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.



5.11.23 Eventi di Turbativa relativi ai Tassi di Cambio e Panieri di Tassi di Cambio

Qualora si verifichi un Evento di Turbativa su Tassi di Cambio e Panieri di Tassi di Cambio in una delle date di seguito indicate, l'Agente di Calcolo potrà a sua discrezione, in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale applicare una delle seguenti opzioni.

- (1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa.

Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo indicato nelle Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo determinerà il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo, a sua discrezione secondo la ragionevole prassi commerciale, usando tutte le informazioni disponibili che in buona fede ritiene rilevanti; oppure

- (2) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la Liquidazione Anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o far sì che l'Agente per il Calcolo determini il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale, sulla base del valore di mercato di tale Sottostante.

Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) e/o Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione o il Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento Barriera o dal Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, solo se tale evento è stato determinato in conseguenza della Turbativa di Mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio ovvero di uno o più Tassi di Cambio Componenti il Paniere da parte dell'autorità, dell'ente o di altro soggetto competente indicato nelle Condizioni Definitive;



- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio ovvero di uno o più tassi di cambio Componenti il Paniere del Sottostante oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) un evento che renda impossibile i trasferimenti di una o entrambe le valute del Tasso di Cambio, incluso un evento di intrasferibilità specifica ossia un evento che renda impossibile per l'Emittente i trasferimenti di una o entrambe le due valute estere del Tasso di Cambio, fuori dai casi in cui tale impossibilità sia dovuta dal mancato rispetto da parte dell'Emittente di qualsiasi legge, regolamento o previsione imposta da qualsiasi autorità governativa (salvo che tale legge, regolamento o previsione entri in vigore dopo la Data di Emissione e sia impossibile per l'Emittente, per un evento fuori dalla propria sfera di controllo, rispettare tale legge, regolamento o previsione).
- (iv) il cd. *dual exchange rate*, ossia un evento che comporti la divisione del rilevante Tasso di Cambio in due o più tassi di cambio, in conseguenza del quale, in relazione a tale Tasso di Cambio saranno disponibili due o più tassi di cambio tra le medesime valute;
- (v) il verificarsi di qualsiasi evento con riferimento ad una o entrambe le due valute estere del Tasso di Cambio che sia fuori dal controllo dell'Emittente e che renda impossibile (a) per l'Emittente adempiere alle sue obbligazioni ai sensi dei Certificati e (b) in generale l'adempimento di obbligazioni assimilabili a quelle dell'Emittente ai sensi dei Certificati;
- (vi) qualsiasi espropriazione, confisca, sequestro, nazionalizzazione o qualsiasi altra azione da parte di un'autorità governativa che comporti la privazione dell'Emittente di tutti o di una parte sostanziale dei propri asset nella giurisdizione di una delle due valute estere del Tasso di Cambio;
- (vii) il verificarsi di un evento di inconvertibilità specifica, ovvero che renda impossibile per l'Emittente convertire l'importo minimo pari ad 1USD o il diverso importo specificato nelle Condizioni Definitive di una o entrambe le due valute estere del Tasso di Cambio, fuori dai casi in cui tale impossibilità sia dovuta dal mancato rispetto da parte dell'Emittente di qualsiasi legge, regolamento o previsione imposta da qualsiasi autorità governativa (salvo che tale legge, regolamento o previsione entri in vigore dopo la Data di Emissione e sia impossibile per l'Emittente, per un evento fuori dalla propria sfera di controllo, rispettare tale legge, regolamento o previsione).
- (viii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

L'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive ulteriori Eventi di Turbativa ed i relativi criteri di determinazione, quali a titolo esemplificativo:

- (i) un evento di inadempimento di un'obbligazione di riferimento (come definita nelle relative Condizioni Definitive) che include il verificarsi di qualsiasi inadempimento o evento simile (comunque descritti) incluso, a titolo esemplificativo, (a) il mancato tempestivo pagamento integrale di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta (senza dar corso a qualsiasi periodo di tolleranza applicabile) in relazione a tale obbligazione di riferimento, (b) la revoca, disconoscimento, rigetto, moratoria,



sospensione, la contestazione della validità o la riprogrammazione di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta in relazione a tale obbligazione di riferimento, o (c) la modifica dei termini e delle condizioni di pagamento di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta in relazione a tale obbligazione di riferimento senza il consenso di tutti i titolari di tale obbligazione di riferimento. La determinazione dell'esistenza o del verificarsi di qualsiasi inadempimento o altra condizione o evento simile deve essere effettuata senza tener conto di qualsiasi mancanza o presunta mancanza di autorizzazioni o capacità della parte interessata di emettere o assumere tale obbligazione di riferimento; o

- (ii) un inadempimento dell'autorità governativa (come eventualmente definita nelle Condizioni Definitive) ovvero, in relazione a qualsiasi strumento finanziario o indebitamento legato ad un finanziamento di qualsiasi autorità governativa o da questa garantito, un inadempimento o evento simile (comunque descritti) incluso, a titolo esemplificativo, (a) il mancato tempestivo pagamento integrale di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta (senza dar corso a qualsiasi periodo di tolleranza applicabile) in relazione a tale obbligazione di riferimento, (b) la revoca, disconoscimento, rigetto, moratoria, sospensione, la contestazione della validità o la riprogrammazione di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta in relazione a tale obbligazione di riferimento, o (c) la modifica dei termini e delle condizioni di pagamento di qualsiasi importo, interesse o altra somma dovuta in relazione a tale obbligazione di riferimento senza il consenso di tutti i titolari di tale obbligazione di riferimento. La determinazione dell'esistenza o del verificarsi di qualsiasi inadempimento o altra condizione o evento simile deve essere effettuata senza tener conto di qualsiasi mancanza o presunta mancanza di autorizzazioni o capacità dell'autorità governativa interessata di emettere tali strumenti finanziari o assumere tale indebitamento o garanzia;
- (iii) un evento che determini una differenza tra il tasso primario e il tasso secondario (indicati nelle Condizioni Definitive) pari almeno alla percentuale indicata nelle Condizioni Definitive, fermo restando la disponibilità del tasso primario e del tasso secondario;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

5.11.24 Eventi di Turbativa relativi ai Tassi di Interesse e Panieri di Tassi di Interesse

Le seguenti disposizioni si applicano, con riferimento ai Certificati aventi Tassi di Interesse come Sottostante, qualora si verifichi un Evento di Turbativa, come di seguito identificato, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), e/o alla Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile).

(A) Tassi interbancari

Salvo quanto previsto al successivo Paragrafo "Sostituzione del Tasso di Interesse", in caso di assenza di pubblicazione del Tasso di Interesse nella rilevante pagina del circuito telematico



finanziario indicato nelle Condizioni Definitive alla data e ora indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente per il Calcolo, l'Agente per il Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari, dal medesimo Agente per il Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente per il Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso. La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Tasso di Interesse.

Sostituzione del Tasso di Interesse

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, se l'Agente per il Calcolo, determina che il rilevante Tasso di Interesse specificato nelle rilevanti Condizioni Definitive ha cessato di essere pubblicato sulla rilevante pagina del circuito telematico finanziario indicato nelle Condizioni Definitive, come risultato della cessazione del calcolo o della gestione di tale *benchmark*, ove il tasso di interesse di riferimento debba essere determinato in quanto Sottostante o in quanto Componente il Paniere dei Certificati, a seconda dei casi, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (1) l'Agente per il Calcolo farà ogni ragionevole sforzo per nominare, non appena ragionevolmente possibile, un Consulente Indipendente (come definito di seguito) per determinare (agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli) un Tasso Equivalente (come definito di seguito) o, in alternativa, se non esiste un Tasso Equivalente, un Tasso Alternativo, non oltre (3) tre Giorni Lavorativi precedenti la rilevante Data di Valutazione, e/o Data di Determinazione, e/o Data di Osservazione, e/o Data di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, (la "**Data di Cut-off per la Determinazione del Tasso di Interesse**") ai fini della determinazione del tasso di interesse applicabile ai Certificati per tutte le successive Date di Valutazione, Date di Determinazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica, Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, e a condizione che il presente Paragrafo sia applicabile;
- (2) se l'Agente per il Calcolo non è in grado di nominare un Consulente Indipendente, o il Consulente Indipendente da questi nominato non sia in grado di determinare un Tasso Equivalente o un Tasso Alternativo prima della Data di Cut-off per la Determinazione del Tasso di Interesse, allora l'Agente per il Calcolo (agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli) potrà determinare un Tasso Equivalente o, in assenza di un Tasso Equivalente, un Tasso Alternativo, secondo le disposizioni di cui al successivo sotto-paragrafo (3);
- (3) se un Tasso Equivalente o, in mancanza, un Tasso Alternativo è determinato in conformità alle disposizioni precedenti, tale Tasso Equivalente o, in mancanza, tale Tasso Alternativo, costituirà, a seconda dei casi, il Sottostante o Componente il Paniere in relazione ai Certificati, per tutte le future Date di Valutazione, Date di Determinazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica, Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale



Condizionato, a seconda dei casi; tuttavia, qualora si applichi il sotto-paragrafo (2) e l'Agente per il Calcolo non sia in grado o si rifiuti di determinare un Tasso Equivalente o un Tasso Alternativo prima della rilevante Data di Valutazione, e/o Data di Determinazione, e/o Data di Osservazione, e/o Data di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, il tasso di interesse applicabile a tale data sarà pari al valore del Tasso di Interesse rilevato e utilizzato in relazione ai Certificati ad una precedente Data di Valutazione, e/o Data di Determinazione, e/o Data di Osservazione, e/o Data di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, (che può anche coincidere con la prima rilevazione del rilevante Tasso di Interesse); a scanso di equivoci, la disposizione di cui al presente sotto-paragrafo (3) si applica esclusivamente alla detta rilevante Data di Valutazione, e/o Data di Determinazione, e/o Data di Osservazione, e/o Data di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, e qualsiasi successiva Data di Valutazione, e/o Data di Determinazione, e/o Data di Osservazione, e/o Data di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato, a seconda dei casi, sarà soggetta alla procedura di cui al successivo sotto-paragrafo (4) e alle rettifiche indicate nel presente paragrafo;

- (4) se il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo determina un Tasso Equivalente o, in mancanza, un Tasso Alternativo in conformità alle disposizioni di cui sopra, il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) possono anche, previa consultazione con l'Agente per il Calcolo, specificare le modifiche alla Convenzione di Calcolo, alla pagina del circuito telematico finanziario, alla definizione di Giorno Lavorativo, alla/e Data/e di Valutazione, e/o Data/e di Determinazione, e/o Data/e di Osservazione, e/o Data/e di Osservazione della Barriera Storica, e/o Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, e/o Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato a seconda dei casi, e/o alla definizione di Sottostante o di Componente il Paniere applicabile ai Certificati, al fine di seguire la prassi di mercato in relazione al Tasso Equivalente o Tasso Alternativo, le cui modifiche si applicheranno ai Certificati in relazione a tutte le Date di Valutazione, Date di Determinazione, Date di Osservazione, Date di Osservazione della Barriera Storica, Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato a seconda dei casi, successive anche, ove applicabile, in conformità ai piani di *contingency* scritti dell'Emittente previsti dall'articolo 28(2) del Benchmark Regulation (subordinatamente alla successiva applicazione del presente Paragrafo). Se il Consulente Indipendente (in accordo con l'Agente per il Calcolo) o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi), determina che è necessario applicare un Margine di Adeguamento al Tasso Equivalente o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi) e determina l'ammontare, o una formula o una metodologia per determinare tale Margine di Adeguamento, allora tale Margine di Adeguamento sarà applicato al Tasso Equivalente al Tasso Alternativo (a seconda dei casi). Se il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) non è in grado di determinare l'ammontare, o una formula o una metodologia per la determinazione di tale Margine di Adeguamento, allora tale Tasso Equivalente o Tasso Alternativo (a seconda dei casi) si applicherà senza un Margine di Adeguamento. A scanso di equivoci, l'Emittente effettuerà le modifiche conseguenti all'accordo di sottoscrizione/collocamento e alle presenti condizioni che saranno necessarie per dare



esecuzione al presente Paragrafo. Non sarà richiesto alcun consenso ai Portatori in relazione all'applicazione del Tasso Equivalente o del Tasso Alternativo (a seconda dei casi) o di tali altre modifiche, ivi incluse quelle relative all'esecuzione di qualsiasi documento o di altre fasi da parte dell'Emittente (ove applicabile);

- (5) l'Agente per il Calcolo dovrà prontamente, a seguito della determinazione di qualsiasi Tasso Equivalente o Tasso Alternativo e di qualsiasi modifica ai sensi del precedente sotto paragrafo (4), darne comunicazione all'Agente per il Calcolo e ai Portatori; e
- (6) ove nessun Tasso Equivalente o Tasso Alternativo possano essere determinati, il tasso di interesse applicato sarà pari all'ultima rilevazione del Tasso di Interesse come determinato dall'Agente per il Calcolo dalla pagina del circuito telematico finanziario.

“Margine di Adeguamento” indica un margine (che può essere positivo o negativo) o una formula o un metodo per calcolare un margine, che il Consulente Indipendente (in accordo con l'Agente per il Calcolo) o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) determinano, che debba essere applicato al Tasso Equivalente o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi) per ridurre o eliminare, nella misura in cui sia ragionevolmente applicabile considerate le circostanze, ogni possibile pregiudizio economico ai Portatori come risultato della sostituzione del rilevante Tasso di Interesse, a seconda dei casi, con il Tasso Equivalente o il Tasso Alternativo (a seconda dei casi) ed è:

- (i) nel caso di un Tasso Equivalente, il margine, la formula o la metodologia formalmente raccomandato/a da un Rilevante Organismo Incaricato della Nomina in relazione alla sostituzione del rilevante Tasso di Interesse con il Tasso Equivalente; oppure
- (ii) nel caso di un Tasso Equivalente per il quale non è stata fatta alcuna raccomandazione o nel caso di un Tasso Alternativo, il margine, la formula o la metodologia che il Consulente Indipendente (in accordo con l'Agente per il Calcolo) o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) determina essere riconosciuto/a o accettato/a come conforme alla prassi di mercato nelle operazioni sui mercati internazionali dei capitali di debito che fanno riferimento al rilevante Tasso di Interesse, quando tale tasso è sostituito dal Tasso Equivalente o dal Tasso Alternativo (a seconda dei casi); o
- (iii) se tale prassi di mercato non è riconosciuta o accettata, il margine, la formula o la metodologia che il Consulente Indipendente (in accordo con l'Agente per il Calcolo) ritiene essere appropriata (agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli).

“Tasso Alternativo” indica il tasso che il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) hanno determinato sostituendo il rilevante Tasso di Interesse nella prassi di mercati di capitali di debito internazionali ai fini della determinazione dei tassi di interesse in relazione agli *investment certificates* denominati in una valuta specificata e di durata simile o, se il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) stabilisca che non esiste un tale tasso, tale altro tasso che il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda del caso) determini essere a sua discrezione (agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli) più simile al rilevante Tasso di Interesse.

“Consulente Indipendente” indica un'istituzione finanziaria indipendente internazionalmente riconosciuta o altro consulente finanziario indipendente con esperienza nei mercati capitali internazionali, in ogni caso nominati dall'Emittente a sue spese.



"Rilevante Organismo Incaricato della Nomina" si intende, in relazione al rilevante Tasso di Interesse:

- (i) la banca centrale della valuta a cui si riferisce il rilevante Tasso di Interesse o qualsiasi banca centrale o altra autorità di vigilanza che sia responsabile della supervisione dell'amministratore del rilevante Tasso di Interesse; o
- (ii) qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato, presieduto o co-presieduto dalla o costituito su richiesta della (a) banca centrale della valuta alla quale si riferisce il rilevante Tasso di Interesse, (b) qualsiasi banca centrale o altra autorità di vigilanza che sia responsabile della supervisione dell'amministratore del rilevante Tasso di Interesse, (c) un gruppo delle suddette banche centrali o altre autorità di vigilanza, o (d) il *Financial Stability Board* o qualsiasi organo dello stesso.

"Tasso Equivalente" indica il tasso che il Consulente Indipendente o l'Agente per il Calcolo (a seconda dei casi) determinano come successore o sostituto del rilevante Tasso di Interesse che è formalmente raccomandato da un Rilevante Organismo Incaricato della Nomina.

(B) Tasso Euro Swap (IRS)

Qualora il Tasso di Interesse non fosse pubblicato ad una delle date rilevanti, l'Agente per il Calcolo farà richiesta delle quotazioni a tre fra i primari operatori di mercato, selezionati dall'Agente per il Calcolo stesso e ne calcolerà la media aritmetica. Nel caso in cui meno di tre quotazioni fossero disponibili, l'Agente per il Calcolo si riserva di determinare il Tasso di Interesse a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distortivi.

5.11.2.5 Eventi rilevanti relativi ai Sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del Benchmark Regulation diversi dai Tassi di Interesse

Fermo restando a quanto previsto nei precedenti Paragrafi 5.11.2.1, 5.11.2.2 e 5.11.2.3 e con riferimento esclusivamente ai Sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del Benchmark Regulation diversi dai Tassi di Interesse, ove si verifichi l'Evento Benchmark, come di seguito definito, l'Emittente ha la facoltà di richiedere all'Agente per il Calcolo di determinare, agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli, di eseguire delle rettifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati. In particolare, tali rettifiche possono (a) comportare una o più modifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati oppure avere ad oggetto una o più date; (b) essere effettuate coerentemente alle rettifiche a qualunque contratto di copertura stipulato in relazione ai Certificati e relative all'evento o circostanza rilevante; e (c) includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la selezione di *benchmark* sostitutivi e effettuare le conseguenti rettifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati.

"Evento Benchmark" indica che l'Agente per il Calcolo determina che:

- (i) si è verificato un Evento di Variazione o Cessazione del Benchmark, come di seguito definito;
- (ii) in relazione ad un *benchmark* o all'amministratore o allo sponsor del rilevante *benchmark*, qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, approvazione, decisione equivalente, ratifica ovvero l'inclusione in un registro ufficiale, non è stato/a e non sarà ottenuto/a, ovvero è stato/a o sarà rigettato/a, rifiutato/a, sospeso/a o ritirato/a dalla rilevante autorità competente o da altra istituzione, in ogni caso con l'effetto che l'Emittente e l'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità non abbia e non avrà l'autorizzazione all'utilizzo del rilevante *benchmark* al fine di adempiere alle rispettive obbligazioni ai sensi dei Certificati;



(iii) l'Emittente o l'Agente per il Calcolo ritiene che non è commercialmente ragionevole continuare ad utilizzare il rilevante *benchmark* in relazione ai Certificati in quanto tale circostanza comporterebbe dei costi aggiuntivi dovuti alle restrizioni alla rilevante licenza (ivi inclusa, ove applicabile, la circostanza in cui, al fine di emettere i Certificati ovvero adempiere alle relative obbligazioni, l'Emittente, l'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità debba ottenere una licenza valida e, per qualsiasi ragione, tale licenza non sia ottenuta o rinnovata oppure sia revocata o sia intervenuta una modifica sostanziale ai costi per l'ottenimento o il rinnovo di tale licenza);

“**Evento Variazione o Cessazione del Benchmark**” indica, in relazione ai Sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del Benchmark Regulation:

(i) qualsiasi modifica a detto *benchmark*; o

(ii) la cancellazione o cessazione della fornitura del detto *benchmark*.

Tenuto conto delle informazioni non note alla data della presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive della Singola Offerta potranno prevedere ulteriori disposizioni relative agli eventi di turbativa ed ai relativi criteri di determinazione.

5.12 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 24 gennaio 2019 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo del 20 settembre 2018, ha deliberato il Programma di emissione e offerta dei Certificati.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione e l'offerta dei Certificati, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, i Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

5.14 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

I Certificati sono regolati dalla legge italiana.

Le Corti di Milano avranno giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia relativa ai Certificati. Qualora il Portatore sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (il “**Codice del Consumo**”), avranno giurisdizione le corti della giurisdizione in cui il Portatore ha la sua residenza o domicilio elettivo.



Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell'art. 32-ter del Testo Unico, ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB. Per maggiori dettagli sul regolamento si rimanda alla delibera CONSOB nr. 19602 del 4 maggio 2016 e alla delibera CONSOB nr. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito www.consob.it.

I Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

5.15 Regime Fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai Certificati. In generale, si noti che la normativa fiscale cui è soggetto l'investitore in un determinato Stato e quella dello Stato di registrazione del rilevante emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sui Certificati salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione della presente Nota Informativa e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

Tassazione dei Certificati



Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**), e del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificati sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. A determinate condizioni e nei limiti previsti dalla normativa, le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze. I menzionati percipienti possono optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato (di seguito il "Decreto n. 461"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia stata tempestivamente e validamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei Certificati, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo alle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, validamente optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461, sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito,



eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia che detengano i Certificati non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva del 26% se i Certificati sono inclusi in un piano di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa pro tempore in vigore (**PIR**). Quando l'Investitore italiano è un organismo di investimento collettivo del risparmio, le plusvalenze derivanti dai Certificati non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. L'organismo di investimento collettivo non sarà tassato su tale risultato; tuttavia, i proventi distribuiti ai sottoscrittori delle quote o azioni saranno soggetti a ritenuta del 26%.

Ai sensi del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 ("**Decreto 351**") e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Decreto Legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, come di volta in volta modificati e integrati, le plusvalenze relative a Certificati realizzate da fondi italiani di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo Unico ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, e da società di investimento immobiliari a capitale fisso ("**SICAF Immobiliari**") e, unitamente ai fondi italiani di investimento immobiliare, "**Fondi Immobiliari**") non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei partecipanti al Fondo Immobiliare saranno soggette, in determinate circostanze, ad un'imposta sostitutiva del 26%; a determinate condizioni, in considerazione delle caratteristiche del partecipante e della sua quota di partecipazione nel Fondo Immobiliare, lo stesso potrà essere tassato sui proventi del Fondo Immobiliare, indipendentemente dall'avvenuta distribuzione dei medesimi.

Se l'Investitore è residente in Italia ed è un fondo di investimento aperto o chiuso, una SICAF (una società di investimento con capitale fisso diversa da una SICAF Immobiliare) o una SICAV (una società di investimento a capitale variabile), costituita in Italia diversi dai Fondi immobiliari, e (i) il fondo, la SICAF, o la SICAV; o (ii) il loro gestore sono soggetti a vigilanza regolamentare nel loro Stato di costituzione (il "**Fondo**"), le plusvalenze realizzate non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei titolari di quote del Fondo sconteranno, in determinate circostanze, un'imposta sostitutiva del 26%.

Se l'Investitore è residente in Italia ed è un fondo pensione (soggetto al regime di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005), le plusvalenze relative ai Certificati non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma concorrono a determinare il risultato maturato del fondo al termine del periodo d'imposta, su cui è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%. A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze relative ai Certificati possono essere escluse dalla base imponibile della suddetta imposta sostitutiva del 20% se i Certificati sono inclusi in un PIR.

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni (nonché eventuali plusvalenze o minusvalenze) operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La concorrenza o meno della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo "status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e



svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti in Italia che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, non sono soggette a tassazione in Italia, a condizione che i Certificati non siano ivi depositati.

Le plusvalenze realizzate dai suddetti investitori in relazione a Certificati depositati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato non sono soggette all'imposta sostitutiva, a condizione che il beneficiario effettivo: (a) sia residente in uno Stato che scambi informazioni con le autorità fiscali italiane, come elencati nella lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2017 ed eventualmente ulteriormente modificato da futuri decreti emessi ai sensi dell'articolo 11(4)(c) del Decreto 239 (la cosiddetta "White List"); (b) sia un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) sia una banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (d) sia un investitore istituzionale, ancorché' privo di soggettività tributaria, residente in uno Stato incluso nella White List.

Al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, gli investitori non residenti che abbiano depositato i Certificati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato devono dichiarare al depositario, utilizzando un apposito *form*, di avere i requisiti richiesti per l'esenzione ed, eventualmente, recedere dal "regime del risparmio amministrato", come precedentemente descritto. La suddetta dichiarazione, che non è richiesta per gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia o per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Ove nessuna delle sopra menzionate condizioni sia soddisfatta ed i Certificati siano depositati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato, le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione in Italia sono soggette all'imposta sostitutiva in misura pari al 26%. Ricorrendone le condizioni, i suddetti investitori possono tuttavia beneficiare delle più favorevoli previsioni eventualmente contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, che generalmente consentano la tassazione delle plusvalenze in questione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, ai Certificati trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 (i) il cui sottostante sia composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("**Titoli Rilevanti**") o (ii)



il cui valore di riferimento dipenda per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta non si applica qualora i Titoli Rilevanti siano emessi da una società quotata la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente non ecceda 500 milioni di Euro. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, è esclusa dall'imposta l'intera fase di collocamento dei Certificati presso l'investitore.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto. Con riferimento ai Certificati che abbiano come sottostante Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di € 0,125 a un massimo di € 100 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Con riferimento ai Certificati il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 15 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. negoziazione².

Informazioni relative allo *Hiring Incentives to Restore Employment Act*

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871 (m) del *U.S. Internal Revenue Code* del 1986, modificata dalle 2017 *Regulations* pubblicate in data 24 gennaio 2017 dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871 (m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) dimostri di poter beneficiare delle minori aliquote previste da una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con gli Stati Uniti. Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero ad una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (iii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified equity linked instrument*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America e (iv) qualsiasi altro pagamento sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i), (ii) e (iii).

Qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare al

² Le informazioni fornite nei presenti Termini e Condizioni sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione dei presenti Termini e Condizioni, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente Paragrafo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Certificati. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita dei Certificati né può essere escluso che in caso di modifiche, i valori netti delle plusvalenze derivanti dai Certificati e indicati nei presenti Termini e Condizioni possano discostarsi anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente percepiti alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi dei medesimi.



potenziale investitore alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871 (m) ai Certificati.

I Paragrafi da 5.1 a 5.15 della presente Nota Informativa riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori e corrispondono agli articoli da 1 a 16 dei Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento che sarà allegato ai Termini e Condizioni e che avrà il medesimo contenuto nelle Definizioni (l'"**Allegato ai Termini e Condizioni**"). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti alla presente Nota Informativa corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni, unitamente al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive, sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet* <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html>, ovvero su altro sito *internet* indicato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei predetti documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive e una copia cartacea degli stessi è consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.



6. Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli

6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto dei Certificati

6.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'offerta dei Certificati (la "**Singola Offerta**") o anche semplicemente "**Offerta**"), o sue *tranches*, sia subordinata.

Salvo il caso in cui l'Emittente proceda all'offerta al pubblico, previa emissione e ammissione a quotazione e/o negoziazione dei Certificati, effettuando una sollecitazione all'investimento mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario o mediante altre modalità di sollecitazione (c.d. Direct Listing), secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, i Certificati potranno essere sottoscritti senza essere subordinati ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ altre condizioni indicate nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte del rilevante sistema multilaterale di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

Qualora l'ammissione alla negoziazione non dovesse essere ottenuta entro la Data di Emissione o di Regolamento (ove diversa), gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.



6.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascuna Offerta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo (l' "**Ammontare Nominale Massimo**") e il valore nominale di ciascun Certificato (il **Valore Nominale Unitario**) e quindi il numero massimo dei Certificati offerti.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo e quindi il numero massimo dei Certificati offerti, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**"), ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue*, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascuna Offerta, fatto salvo quanto rappresentato di seguito, sarà effettuata nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto eventualmente applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo dei Certificati, si rinvia al successivo Paragrafo 6.2.2.

In caso di Direct Listing i Certificati saranno emessi e ammessi a negoziazione direttamente sul rilevante MTF per l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle Condizioni Definitive e successivamente offerti al pubblico sul mercato secondario senza previo periodo d'offerta sul mercato primario.

Salvo il caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, per ciascuna Offerta l'Ammontare Nominale effettivamente emesso, e quindi il numero dei Certificati effettivamente emessi, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive. L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di certificati successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

6.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing il Periodo di Offerta coinciderà con il periodo in cui l'Emittente, o altro soggetto da questo incaricato, effettuerà attività di sollecitazione all'investimento nei Certificati,



mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario e/o mediante altre modalità di sollecitazione come specificato nelle Condizioni Definitive.

Proroga del Periodo di Offerta

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche laddove l'Ammontare Nominale Massimo non sia già stato interamente collocato o acquistato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni di sottoscrizione o di acquisto abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, l'Emittente, la chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

Revoca dell'Offerta

Per ciascuna Offerta, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente) e Collocatore/i, ove presente/i, alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al



successivo Paragrafo 6.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascuna Offerta al pubblico sul mercato primario, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta entro la Data di Emissione dei relativi Certificati, che coincide con la data di regolamento, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

Descrizione delle procedure di sottoscrizione, di acquisto nell'ambito del Direct Listing ovvero di adesione all'Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF

Procedura di sottoscrizione in caso di offerta al pubblico sul mercato primario

L'Offerta avverrà per il tramite del/i soggetto/i incaricato/i del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i "**Collocatore/i**").

Le relative Condizioni Definitive specificheranno se i Certificati verranno offerti esclusivamente presso le sedi del/i Collocatore/i e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i "**Collocatore/i a distanza**").

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive l'Offerta fuori sede il/i Collocatore/i, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**" o anche "**Testo Unico**"), provvederà/provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola



Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentato presso un Collocatore. I Moduli di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Per ciascuna Offerta le relative Condizioni Definitive specificheranno le modalità del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, e relativamente al/i Collocatore/i a distanza i Certificati verranno offerti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, via Internet o via telefono, in sostituzione al metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modificano né alterano in alcun modo il rapporto tra il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive dell'Offerta per la quale operano come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nel Modulo di Adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Delibera Consob 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra,



al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine indicato dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove i Certificati siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato ovvero entro altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti. Ciascun potenziale sottoscrittore può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Procedura di acquisto dei Certificati nell'ambito del Direct Listing

Nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, i Certificati sono ammessi a negoziazione direttamente sul rilevante MTF e offerti al pubblico sul mercato secondario senza previo periodo d'offerta sul mercato primario. L'offerta al pubblico sul mercato secondario sarà effettuata dall'Emittente durante il Periodo di Offerta specificato nelle Condizioni Definitive,



mediante tecniche di sollecitazione all'investimento, quali a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario ovvero mediante altre modalità.

Gli investitori possono pertanto acquistare i Certificati da qualsiasi intermediario aderente al rilevante MTF (gli **Intermediari Autorizzati**) a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato dei Certificati che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato e l'acquisto e il regolamento dei Certificati sarà effettuato ai sensi delle regole del rilevante MTF.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine indicato dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove i Certificati siano acquistati tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro il giorno in cui il supplemento è pubblicato ovvero entro altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ove i titoli siano acquistati direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Procedura di adesione all'Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF

Nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, l'Emittente si avvarrà di un MTF per la distribuzione dei Certificati ai sensi del regolamento del rilevante MTF. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MTF avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al relativo MTF. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al relativo MTF, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto dei Certificati, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue*, nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione dei Certificati.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.



Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il rilevante MTF stabilirà con avviso ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue*, la data di avvio delle negoziazioni dei Certificati.

Gli investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul rilevante MTF – per il tramite di un operatore partecipante al relativo MTF, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto dei Certificati sul rilevante MTF potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta dei Certificati. In caso di mancata o parziale vendita dei Certificati, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Certificati venduti, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata nell'ambito della Distribuzione su un MTF di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Testo Unico, gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità on-line ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'eventuale modalità del diritto di recesso derivante dalle modalità utilizzate sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla



Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Infine, ai sensi dell'articolo 17 e 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento alla presente Nota Informativa, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori, che abbiano già concordato di acquistare i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il termine indicato nel supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione o di acquisto saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori ovvero nei limiti dell'Ammontare Nominale Massimo dell'Offerta, a seconda dei casi.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

6.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto

L'ammontare nominale minimo di sottoscrizione o di acquisto (il "**Lotto Minimo**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione o di acquisto, fermo restando che l'ammontare massimo sottoscrivibile o acquistabile in sede di adesione non potrà essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo.

6.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario, il pagamento integrale del Prezzo di Offerta, che coincide con il Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione alla Data di Emissione ovvero nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati assegnati nell'ambito della Singola Offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero nel caso di



Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, dagli intermediari autorizzati attraverso i quali l'ordine è stato immesso su rilevante MTF.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e/o gli Importi Addizionali Incondizionati, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Nel caso di Direct Listing gli investitori possono acquistare i Certificati sul rilevante MTF a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato dei Certificati che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato. I Certificati sono emessi dall'Emittente alla Data di Emissione, che li sottoscrive sul mercato primario ad un prezzo pari al Prezzo di Emissione e saranno da lui tenuti in inventario. Il Prezzo di Offerta dei Certificati, sulla base delle condizioni di mercato, potrà essere di volta in volta pari, superiore o inferiore al Prezzo di Emissione, a seconda del prezzo di mercato.

6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascuna Offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante *trading venue* e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

6.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno offerti esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

La presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S.



Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

6.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ove le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'Ammontare Nominale Massimo, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo dei Certificati secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Certificati pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino Certificati, questi saranno assegnati come segue:
 - i. il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti dei residui Certificati in misura proporzionale ai Certificati richiesti (e non soddisfatti) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Certificati, questi saranno singolarmente assegnati dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo dei Certificati è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la Data di Emissione, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

6.3 Prezzo di emissione e di offerta



(i) *Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati*

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno emessi ad un prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Emissione**").

Il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà essere inferiore, pari o superiore al 100% del Valore Nominale Unitario del titolo, assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale Unitario.

Il Prezzo di Offerta dei Certificati sarà indicato nelle Condizioni Definitive e, in caso di Direct Listing, corrisponderà al prezzo di mercato che si forma di volta in volta sul rilevante MTF.

In base a quanto indicato nelle Condizioni Definitive in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ovvero in base alle condizioni di mercato in caso di Direct Listing, il Prezzo di Offerta potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

(ii) *Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo*

L'Emittente determinerà il Prezzo di Emissione attraverso metodologie (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, *Montecarlo*, *Black and Scholes*) che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti e della durata residua dei Certificati.

(iii) *Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o acquirente dei Certificati*

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà comprendere costi/commissioni, tra cui di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori, ove presenti, e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente), il cui ammontare sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'ammontare degli eventuali costi/commissioni posti a carico dei sottoscrittori o acquirenti in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o con il soggetto incaricato del collocamento, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o il versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive connesse alla tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o di un deposito infruttifero per il versamento delle somme richieste corrispondenti al controvalore dei Certificati in offerta. Si precisa che i richiedenti che accedono all'offerta tramite sistema multilaterale di negoziazione non devono corrispondere alcuna commissione di collocamento.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 5 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e Condizioni*) della presente Nota Informativa e alle Condizioni Definitive.

6.4 Collocamento e sottoscrizione

6.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori



Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ciascuna Singola Offerta sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

A seconda di quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, i Certificati saranno collocati dall'Emittente e/o per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'Offerta prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento con modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Nel caso di Offerta mediante Distribuzione su un MTF, ciascuna Singola Offerta sarà effettuata attraverso il rilevante MTF e l'operatore incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul rilevante MTF ai sensi del Regolamento del relativo MTF (l'"**Operatore Incaricato**"). I Certificati potranno essere acquistati per il tramite degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta nell'offerta pubblica di vendita mediante Distribuzione su un MTF (gli "**Intermediari Autorizzati**"), ed eventualmente dei Collocatori, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli su un MTF direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul rilevante MTF – trasmettendoli ad un operatore partecipante al relativo MTF. In relazione a ciascuna Singola Offerta, l'Operatore Incaricato, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il Responsabile del Collocamento) e gli eventuali Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla rilevante trading venue e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono i Certificati sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario – cd. Direct Listing –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima. Eventuali commissioni a carico dell'investitore, ove note alla data delle Condizioni Definitive, saranno indicate in queste ultime. Nel caso di Direct Listing, l'Emittente potrà vendere direttamente i Certificati sul rilevante MTF ovvero incaricare uno o più intermediari.

Le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html>, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i, ove presenti. Ciascun potenziale sottoscrittore o acquirente dei Certificati può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

6.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

6.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione



Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

6.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

La presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della singola Offerta.



7. Ammissione alla negoziazione e/ quotazione e modalità di negoziazione

7.1 Ammissione alla Negoziazione

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) ha presentato o presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il SeDeX MTF e/o il Mercato EuroTLX®, e/o altri sistemi multilaterali di negoziazione intendendo avvalersene per la distribuzione (la "**Distribuzione su un MTF**"), o
- (ii) richiederà o ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed eventualmente anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, nell'ambito di un'Offerta di Certificati.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati, in conformità alla normativa vigente, anche su ulteriori mercati, e anche successivamente alla Data di Emissione.

La negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive è subordinata all'approvazione della relativa società che gestisce il mercato e all'eventuale rilascio del provvedimento di ammissione da parte della stessa.

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati che sarà di volta in volta ammessa alla negoziazione sul SeDeX MTF, da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento del SeDeX MTF verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. I Certificati ammessi alla negoziazione sul SeDeX MTF potranno essere acquistati sul relativo comparto in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A. La data di inizio delle negoziazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero resa pubblica tramite avviso di Borsa Italiana S.p.A.

Nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione a negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione prima della Data di Emissione o la Data di Regolamento (ove diversa). Resta inteso che non ci potrà essere una offerta al pubblico senza una ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

7.2 Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto possono essere ammessi alla quotazione e/o negoziazione su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le eventuali sedi di negoziazione di strumenti finanziari della stessa classe saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

7.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker*, *liquidity provider* o *specialist* o ruolo simile rispetto ai Certificati. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale



soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Nel caso di negoziazione sul SeDeX MTF, l'Emittente, anche per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento del SeDeX MTF con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist* (lo "**Specialista sul SeDeX MTF**") che esponga in via continuativa, su tutte le Serie negoziate, proposte in acquisto e proposte in vendita dei Certificati, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nel Regolamento del SeDeX MTF. Si segnala peraltro che, secondo quanto previsto dalla Sezione 400.1 del Regolamento del SeDeX MTF, per quanto concerne i Certificati oggetto della presente Nota Informativa, facenti parte del "*segmento investment certificates*", classe B (ovvero strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche), di cui alla Sezione 200.1 lett. d) del Regolamento del SeDeX MTF, alla data della presente Nota Informativa le proposte di acquisto e vendita sul SeDeX MTF devono essere immesse dallo Specialista sul SeDeX MTF a prezzi competitivi, vale a dire i prezzi in acquisto e in vendita non si possono discostare tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nel medesimo Regolamento e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 7.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei Certificati può essere altresì sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g., *specialist*, per quanto riguarda il SeDeX MTF, o *specialist* o *liquidity provider* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore.

Nelle Condizioni Definitive, alla voce "*Condizioni di negoziazione*", è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

L'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume l'impegno al riacquisto dei Certificati nei confronti dei Portatori (onere di controparte) e l'eventuale ammontare dei Certificati per il quale intende assumere l'impegno, ovvero, in caso di mancata assunzione di un obbligo in tal senso, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. A tal riguardo si veda il Paragrafo 2.1.19 ("*Rischio di Liquidità*").

L'Emittente si impegna al riacquisto dei Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Regolamento e la data di ammissione alle negoziazioni.



8. Informazioni supplementari

8.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

8.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

8.3 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.



9. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

9.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Certificati da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

9.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 9.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

9.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative ai Certificati.

9.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

9.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

9.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sui termini e sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

9.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



10. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna offerta di Certificati Mediobanca effettuata ai sensi del Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto o denominati "**Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection**".

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

* * *

I Certificati [●] sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al "Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "**Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection**" depositata presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023, come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] [e a [●]] in data [●].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html> [[, del Responsabile del Collocamento[●]] nonché sul sito internet del/i Collocatori [●]].

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'offerta dei Certificati di seguito descritti, ed è stato redatto ai fini dell'art. 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le "Condizioni Definitive").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con notan. 0014667/23 del 13 febbraio 2023, relativo al Programma di offerta di *Investment Certificates* a capitale condizionatamente protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati "**Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win e Certificati Protection**" di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., come di volta in volta eventualmente supplementato e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con notan. 0500703/22 del 7 dicembre 2022), come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della Nota Informativa.



Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sui Certificati sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [dei relativi supplementi] e del Documento di Registrazione [e dei relativi supplementi].

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [ai relativi supplementi] ed al Documento di Registrazione [e ai relativi supplementi] sono pubblicate sul sito web dell'Emittente <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html> e <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>, [nonché sul sito [del][di ciascuno dei Collocatori e] del Responsabile del Collocamento].

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono anche il regolamento dei Certificati.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Informazioni Essenziali

- 1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [●]
- 2. Emittente:** Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Sito Internet: [www.mediobanca.com]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire

- 3. Tipologia di Titolo** CERTIFICATI [SHORT] [BONUS] [EXTRA] [PHOENIX] [EXPRESS] [TMN WIN] [PROTECTION] [AUTOCALLABLE] [CON CAP] [BEST OF] [WORST OF] [RAINBOW] [CON PROTEZIONE PARI [●]%%] [[CON] AIRBAG [PARI] [●]%%] LEGATI A [AZIONI]/ [INDICI]/[COMMODITIES] /[TASSI DI CAMBIO]/[TASSI DI INTERESSE]/ [FONDI]/[ETF]/[PANIERI DI [●]]] [altro]/[●]
- 4. Dettagli dei Certificati**
Codice ISIN [●]
Rating [●]/[Non applicabile]
- 5. (i) Numero di Serie** [●]/[Non applicabile]



	(ii) Numero di Tranche	[•]/[Non applicabile]
6.	Valuta di Emissione	[Euro "EUR"] / [specificare altra Valuta di Emissione]
7.	Data di Emissione	[•]
8.	Valore Nominale Unitario	[•]

Disposizioni relative all'Importo Aggiuntivo Condizionato, all'Importo Aggiuntivo Condizionato_(n)

9.	Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i	<p>[[•]][[•%]] [indicare formula]</p> <p>[in relazione alla Prima Data di Pagamento degli Importi Aggiuntivi Condizionati, [•];</p> <p>[in relazione alla Seconda Data di Pagamento degli Importi Aggiuntivi Condizionati, [•];</p> <p>[•]</p> <p>[Coupon CAP_t: [•]]</p> <p>[Coupon Floor_t: [•]]</p> <p>[Partecipazione_t: [•]]</p> <p>[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Aggiuntivi Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Aggiuntivi Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato.]</p> <p>[Non applicabile]</p>
10.	Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i Accruato	<p>[•] [indicare formula]</p> <p>[Coupon CAP_t: [•]]</p> <p>[Coupon Floor_t: [•]]</p> <p>[Partecipazione_t: [•]]</p>



		N: [●]
		<i>[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.]</i>
		<i>[Non applicabile]</i>
11.	Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Range Accrual	[●][<i>indicare formula</i>]
		[Coupon CAP _r : [●]]
		[Coupon Floor _r : [●]]
		[Partecipazione _r : [●]]
		N: [●]
		<i>[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.]</i>
		<i>[Non applicabile]</i>
12.	Evento/i Importo Addizionale Condizionato	[<i>specificare evento</i>]
		<i>[Non applicabile]</i>
13.	Evento/i Importo Addizionale Condizionato_(n)	[<i>specificare evento</i>]
		<i>[Non applicabile]</i>



- 14. Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato** [[•]]
- [Non applicabile]
- [Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Rilevazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]*
- 15. Livello/i Importo Addizionale Condizionato** [% Strike] [valore specifico] [•]
- [In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [•]]
- [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [•]]
- [Non applicabile]
- 16. Livello/i Importo Addizionale Range** [% Strike] [valore specifico] [•] e [% Strike] [valore specifico] [•]
- [In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [•] e [•]]
- [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [•] e [•]]
- [Non applicabile]
- 17. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i_(n)** [•] [Non applicabile] (**Importo Addizionale Condizionato₁**)
- [•] [Non applicabile] (**Importo Addizionale Condizionato₂**)
- [•]
- [[•]] *[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n), non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati_(n) alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a*



- prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato_(n).*
- 18. Livello Importo Addizionale Condizionato_(n)** [% Strike] [valore specifico] [●]
- [In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●]]
- [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●]]
- [●] [Non applicabile]
- [Specificare per ciascun Importo Addizionale Condizionato_(n)]
- 19. Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** [●] [Non applicabile]
- [Record Date: [●]]
- 20. Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** [La/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, come determinata/e dall'Agente per il Calcolo è/sono [●]]
- [[●] (la **Prima Data di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati**)];
- [[●] (la **Seconda Data di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati**)];
- [●] [Non applicabile]
- [Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]*
- 21. Periodo/i di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** [Il periodo di tempo a partire da [●] a [●].]/[Il Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i è costituito dalle seguenti date: *[indicare le date predeterminate]*]



[specificare modalità di osservazione del valore del Sottostante]

[Non applicabile]

22. **Effetto Memoria** [•][Non applicabile]

23. **Effetto Consolidamento** [•][Non applicabile]

Disposizioni relative all'Importo Aggiuntivo Incondizionato

24. **Importo/i Aggiuntivo/i Incondizionato/i** [[•][•%]

[in relazione alla Prima Data di Pagamento degli Importi Aggiuntivi Incondizionati, [•];

[in relazione alla Seconda Data di Pagamento degli Importi Aggiuntivi Incondizionati, [•];

[Non applicabile]

25. **Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato** [•] [Non applicabile]

[Record Date: [•]]

Disposizioni relative alla liquidazione

26. **Liquidazione** [Nel caso in cui i Certificati non siano stati liquidati anticipatamente, l'] [L']Importo di Liquidazione in contanti sarà [determinato [sulla base della seguente formula: [•]]/[sarà pari al Prezzo di Emissione [•]]]

Sottostante

[Azioni] [Indici] [Commodities]
[Tassi di Cambio] [Tassi di Interesse]
[Fondi] [ETF] [Paniere di [•]]

27. **Lotto Minimo di Esercizio** [•]

28. **Liquidazione Anticipata Automatica** [•]

[Non applicabile]



- 29. Data/e di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica)** [La/e Data/e di Osservazione è/sono:
- [•] (la **Prima Data di Osservazione**);
 - [•] (la **Seconda Data di Osservazione**);
 - [•]
- [Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Osservazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]*
- [Non applicabile]*
- 30. Ammontare di Liquidazione Anticipata** [valore specifico]/[inseire formula]/[•]
- [in relazione alla Prima Data di Osservazione, Eur [•]];
- [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, Eur [•]];
- [•]
- [Partecipazione Autocallable: [•]]
- [Floor: [•]]
- [Cap: [•]]
- [Non applicabile]*
- 31. Livello di Liquidazione Anticipata Automatica** [% Strike][valore specifico] [•]
- [in relazione alla Prima Data di Osservazione,[•]];
- [in relazione alla Seconda Data di Osservazione,[•]];
- [•];
- [Non applicabile]*
- 32. Data/e di Liquidazione Anticipata** [•][*Non applicabile*]
- 33. Trigger Level** [•] [% Strike][valore specifico]



		[Non applicabile]
34.	Bonus	[[•] %] [Non applicabile]
35.	Bonus 1	[[•] %] [Non applicabile]
36.	Bonus 2	[[•] %] [Non applicabile]
37.	Prezzo di Liquidazione	[•] / [•] % del Prezzo di Emissione
38.	Strike	[•] [%] [[•] %] [del/i Valore/i del Sottostante alla Data di Valutazione ovvero alla Data di Determinazione] [specificare modalità di rilevazione]
		[•]
39.	Valore di Riferimento Iniziale	[•]
		[Non applicabile]
		- [in relazione alla Prima Data di Valutazione, Eur [•]];
		- [in relazione alla Seconda Data di Valutazione, Eur [•]];
		- [in relazione alla Prima Data di Osservazione, Eur [•]];
		- [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, Eur [•]].
		[•]
40.	Premio Eventuale	[•] [Non applicabile]
41.	Data/e di Determinazione	[•]
42.	Importo Aggiuntivo Finale	[•] [Non applicabile]
43.	Barriera	[[•] % Strike] [valore specifico]/[•]
		[Non applicabile]
		[in relazione alla Prima Data di Valutazione, Eur [•]];
		[in relazione alla Seconda Data di Valutazione, Eur [•]];



		[●]
		<i>[Indicazione barriera europea/ barriera americana/ barriera storica]</i>
44.	Barriera 1	$[[●]\% \text{ Strike}] [\text{valore specifico}] / [●]$ <i>[Indicazione barriera europea/ barriera americana/barriera storica]</i> <i>[Non applicabile]</i>
45.	Barriera 2	$[[●]\% \text{ Strike}] [\text{valore specifico}] / [●]$ <i>[Indicazione barriera europea/ barriera americana/barriera storica]</i> <i>[Non applicabile]</i>
46.	Periodo di Osservazione	<p>[Il Periodo di Osservazione è il periodo di tempo a partire da [●] a [●].]/[Il Periodo di Osservazione è costituito dalle seguenti date: <i>[indicare le date predeterminate]</i>]</p> <p>[Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione.]</p> <p><i>[Non applicabile]</i></p> <p><i>[specificare modalità di osservazione del valore del Sottostante]</i></p>
47.	Data/e di Osservazione della Barriera Storica	[●] <i>[Non applicabile]</i> <i>[Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Data di Osservazione della Barriera Storica nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]</i>
48.	Cap	$[[●]\%]$



		[Cap Up: [[•]% relativa alla Partecipazione Up]/[Cap Down: [[•]% relativa alla Partecipazione Down]]
		[Non applicabile]
49.	Cap 1	[[•] %][valore specifico]
		[Non applicabile]
50.	Cap 2	[[•] %][valore specifico]
		[Non applicabile]
51.	Floor	[[•] %]
		[Non applicabile]
52.	Floor 1	[[•] %]
		[Non applicabile]
53.	Floor 2	[[•] %]
		[Non applicabile]
54.	Floor 3	[[•] %]
		[Non applicabile]
55.	Protezione	[•] %
56.	Airbag	[•] [%]
57.	Partecipazione Up	[•]
		[Non applicabile]
58.	Partecipazione Down	[•]
		[Non applicabile]
59.	Partecipazione 1	[•]
		[Non applicabile]
60.	Partecipazione 2	[•]
		[Non applicabile]
61.	Fattore	[•]



		[Non applicabile]
62.	Fattore 1	[•] [Non applicabile]
63.	Fattore 2	[•] [Non applicabile]
64.	Fattore 3	[•] [Non applicabile]
65.	Data di Scadenza	[•]
66.	Data/e di Valutazione	[La/e Data/e di Valutazione, come determinata/e dall'Agente per il Calcolo è/sono [•]] - [[•] (la Prima Data di Valutazione)]; - [[•] (la Seconda Data di Valutazione)]; [Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione] [Non Applicabile]
67.	Valore di Riferimento	[Il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è: [•] [specificare modalità di rilevazione]
68.	Valore Iniziale	[•] [Non applicabile]
69.	Valore Finale	[•] [Non applicabile]
70.	Ulteriori Business Centres per i Giorni Bancari	[Non applicabile]



		[Milano]
		[•]
71.	Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti	[•]
		[Non applicabile]
	[Ulteriori disposizioni relative ad Eventi di Turbativa del Tasso di Cambio:	[Inadempimento dell'obbligazione di riferimento: Applicabile/Non Applicabile]
		[- obbligazione di riferimento: [•]]]
		[Inadempimento dell'autorità governativa: Applicabile/Non Applicabile]
		[- autorità governativa: [•]]]
		[Differenza tra tasso primario e tasso secondario: Applicabile/Non Applicabile]
		[- tasso primario: [•]]]
		[- tasso secondario: [•]]]
		[- percentuale minima: [•]]]
		[Inconvertibilità specifica: Applicabile/Non Applicabile]
		[- importo minimo: [•]]]
72.	Periodo di Tempo	[•]
		[Non applicabile]
73.	Data di Pagamento	[Il [•] Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione] / [[•]]
74.	Agente per il Calcolo	[•]
75.	Disposizioni relative al Sottostante	Denominazione e descrizione del Sottostante: [Indicare il Sottostante e, ove si tratti di Paniere, inserire composizione del Paniere con descrizione del peso assegnato a ciascun Componente il Paniere, e ove si tratti di Sottostante Multiplo,



inserire il peso di ciascun sottostante (w_i); nel caso di Certificati con caratteristica Rainbow, indicare il peso percentuale (w_k) in funzione della performance registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere: [Azioni] / [Paniere di Azioni] / [Indici] / [Paniere di Indici] / [Commodities] / [Paniere di Commodities] / [Tasso di Cambio] / [Paniere di Tassi di Cambio] / [Tasso di Interesse] / [Paniere di Tassi di Interesse] / [Fondi] / [Paniere di Fondi] / [Exchange traded funds] / [Paniere di Exchange traded funds]]

[Descrivere i Componenti il Paniere]

[Indicare ove il Sottostante sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Sottostante] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].]

[Indicare ove il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'amministratore], amministratore del [Indicare Sottostante] [●] [non] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile].]

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [Inserire nome dell'amministratore] amministratore del [Indicare Sottostante] [non] [è] attualmente



obbligato ad ottenere
[l'autorizzazione o la registrazione]
o [il riconoscimento o
l'approvazione in quanto non
ubicato nell'Unione
Europea]]/[Non Applicabile].]

Fonte di rilevazione: [•]/[Non
applicabile]

Emittente: [•]/[Non applicabile]

Valuta di Riferimento del
Sottostante: [•]

Sponsor dell'Indice: [•]/[Non
applicabile]

Valore di Riferimento del
Sottostante: [•]

Agente per il Calcolo: [•]/[Non
applicabile]

ISIN (altro codice dei titoli): [•]/[Non
applicabile]

[Borsa Rilevante / Screen Page /
Altre fonti di informazioni rilevanti]:
[•]/[Non applicabile]

Borsa di Negoziazione dei Contratti
Derivati: [•]/[Non applicabile]

Fixing Sponsor: [•]/[Non
applicabile]

Società di Gestione del Fondo:
[•]/[Non applicabile]

Percentuale Massima del Fondo:
[•]/[Non applicabile]

Livello Massimo di Volatilità:
[•]/[Non applicabile]

Numero di Giorni di Osservazione
della Volatilità: [•]/[Non
applicabile]

Base di Calcolo (Day Count
Fraction): [30/360 (ICMA)]/[•]/[Non
applicabile]



Convenzione di Calcolo (*Business Day Convention*): [Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [Adjusted] / [Unadjusted] [•]/[Non applicabile]

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: [•]/[Non applicabile]

Valore di Riferimento per la determinazione dell'evento di Liquidazione Anticipata: [•]/[Non applicabile]

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato: [•]/[Non applicabile]

Altro: [•]/[Non applicabile]

Altre informazioni

76. **Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s))** [Monte Titoli S.p.A.]
Depositario/i [Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF)]
[Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg (CBL) e Euroclear Bank SA/NV come operatore Euroclear System (Euroclear)]
[specificare altro]
77. **Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione** [•]

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

78. **Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta** [Non applicabile] [•]



	- Quantitativo Offerito Minimo	[•]
79.	Condizioni cui è subordinata l'Offerta	[L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>] prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su [il Mercato EuroTLX®] [SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>], in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro tale data. [Non applicabile]
		[•]
80.	Periodo di Offerta	[•] [Non applicabile]
81.	Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie	[•] [Non applicabile]
82.	Facoltà di ritirare l'Offerta	[•] [Non applicabile]
83.	Restrizioni alla trasferibilità	[•] [Non applicabile]
84.	Prezzo di Offerta	[•]
85.	Data di Regolamento	[•] [Non applicabile]
86.	Descrizione della procedura di sottoscrizione/acquisto	[•] [Direct Listing: <i>inserire dettagli</i>] [Non applicabile]
87.	Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF	[•]



		[Non applicabile]
88.	Possibilità di ridurre la sottoscrizione e descrizione delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente	[•] [Non applicabile]
89.	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/acquisto	[•] [Non applicabile]
90.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[•] [Non applicabile]
91.	Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità	[•] [Non applicabile]
92.	Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF	[•] [Non applicabile]

Piano di ripartizione e di assegnazione

93.	Offerte o <i>Tranches</i> riservate	[•] [Non applicabile]
94.	Comunicazione dell'ammontare assegnato	[•]

Fissazione del prezzo

95.	Prezzo di Emissione	[•]
96.	Costi inclusi nel prezzo di emissione	[commissioni di collocamento] [commissioni di strutturazione] [•]
97.	Spese e imposte in aggiunta al prezzo di emissione	[•]



Collocamento e sottoscrizione

- | | | |
|-------------|--|--|
| 98. | Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i | [•]

[Non applicabile] |
| 99. | Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/
Distribuzione su un MTF | [•]

[Non applicabile] |
| 100. | Organismi incaricati del servizio Finanziario/
Sistema di gestione accentrata | [•] |
| 101. | Impegno di assunzione a fermo | [•]

[Non applicabile] |
| 102. | Accordi di Collocamento | [•]

[Non applicabile] |
| 103. | Modalità di collocamento/distribuzione | [Sportelli]/[Sedi] [dei Collocatori]

[Collocamento a distanza]

[Offerta fuori sede]

[Distribuzione su un MTF per il
tramite di Intermediari Autorizzati
[e Collocatore/i]]

[ove previsto, indicare le
modalità di recesso applicabili a
seconda del metodo di
collocamento]

[•]

[Non applicabile] |
| 104. | Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di
Emissione | [commissioni di strutturazione] [•] |

Ammissione alla quotazione e/o negoziazione e modalità di negoziazione

- | | | |
|-------------|--|---|
| 105. | Domanda di ammissione alla negoziazione | [[È stata] / [Sarà] richiesta
l'ammissione alla negoziazione su
[indicare internalizzatore
sistematico o sistema
multilaterale di negoziazione: |
|-------------|--|---|



[●]/ [I Certificati sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [●]].]

[I Certificati saranno negoziati sul [Mercato EuroTLX][SeDeX MTF] [a partire dal [●]] [entro [●] dalla Data di Emissione] / [I Certificati sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [●]]]

[L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul [Mercato EuroTLX®][SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico], in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.] [L'Emittente[●] ha richiesto l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul [Mercato EuroTLX®][SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico], che ammetterà i Certificati alle negoziazioni [entro la Data di Emissione]/[entro la Data di Regolamento dei Certificati].] [[Il Mercato EuroTLX®][Il SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico] ha ammesso alla negoziazione n. [●] del [●].]

[La data di inizio delle negoziazioni sarà [●] [stabilita da Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.]

[Non applicabile]



- | | | |
|------|--|--|
| | | [•] |
| 106. | Condizioni di negoziazione | [•] |
| 107. | Data prevista di ammissione alla negoziazione | [•] [•] |
| 108. | Commissioni di Negoziazione | [•] |
| 109. | Mercati di negoziazione | [•] opererà quale [specialist]
[market maker] [liquidity provider]
sul mercato [•] |
| 110. | Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe | [Non applicabile]
[•] |
| 111. | Operatori sul mercato secondario | [•] |

Informazioni supplementari

- | | | |
|------|---|-----|
| 112. | Consulenti | [•] |
| 113. | Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico | [•] |



MEDIOBANCA

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione indicazioni supplementari non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative al Sottostante.]



TABELLA APPLICABILE IN CASO DI NEGOZIAZIONE

		[Numero di Tranche]
		[Numero di Certificati emessi per ogni Serie]
		[Numero di Certificati emessi per ogni Tranche]
		[Prezzo di Emissione]
		[Valore Nominale Unitario]
		[Importo Aggiuntivo Incondizionato]
		[Importo Aggiuntivo Condizionato]
		[Livello Importo Aggiuntivo Condizionato]
		[Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Condizionato]
		[Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato]
		[Lotto Minimo di Esercizio]
		[Lotto Minimo]
		[Lotto Massimo]
		[Data di Emissione]
		[Data di Scadenza]
		[Strike] / [altro]
		[Protezione]
		[Airbag]
		[Bonus 1] [Bonus 2]
		[Cap 1] [Cap 1] [Cap 2]
		[Cap Up%]
		[Cap Down]
		[Floor]
		[Partecipazione Up]
		[Partecipazione Down]
		[Cap] [relativo alla Partecipazione Up]
		[Cap] [relativo alla Partecipazione Down]
		[Partecipazione 1]
		[Partecipazione 2]
		[Fattore 1] [Fattore 2] [Fattore 3]
		[Data di Determinazione]
		[Barriera 1] [Barriera 2]
		[Barriera (American)] / [European] / [Storica]
		[Data di Osservazione della Barriera Storica]
		[Data/e di Osservazione per la Liquidazione Anticipata Automatica]
		[Livello di Liquidazione Anticipata Automatica]
		[Data di Liquidazione Anticipata Automatica]
		[Ammontare di Liquidazione Anticipata]
		[ISIN]
		[Sottostante /i]
		[Codice di Negoziazione]
		[Numero di Serie]
		[altro specificare]



MEDIOBANCA

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]



MEDIOBANCA

L'Emittente [e Responsabile del Collocamento] si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [●]].

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

[●] (Responsabile del Collocamento)



MEDIOBANCA

Pagina Bianca